

Consiglio Superiore della Magistratura

Seduta del 17 luglio 2019 – ore 10.00

ORDINE DEL GIORNO

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

PRATICHE DEL COMITATO DI PRESIDENZA Pag. 1

PRATICHE DELLA SETTIMA COMMISSIONE Pag. 5

PRATICHE DELLA OTTAVA COMMISSIONE Pag. 13

PRATICHE DELLA QUINTA COMMISSIONE Pag. 135

PRATICHE DELLA QUARTA COMMISSIONE Pag. 183

PRATICHE DELLA PRIMA COMMISSIONE Pag. 203

VARIE ED EVENTUALI.

**COMITATO DI PRESIDENZA
ORDINE DEL GIORNO**

INDICE

1) - 545/PE/2019 - Ufficio Risorse Umane: Bandi di concorso per la procedura selettiva volta all'assunzione di personale nella qualifica di assistente dell'area II del ruolo organico del CSM (nota pervenuta in data 18 marzo 2019)

Nomina e compenso per i Componenti della Commissione esaminatrice del concorso indetto dalla Assemblea Plenaria nella seduta del 3 luglio 2019..... 1

Odg. 466

1) - **545/PE/2019** - Ufficio Risorse Umane: Bandi di concorso per la procedura selettiva volta all'assunzione di personale nella qualifica di assistente dell'area II del ruolo organico del CSM

(nota pervenuta in data 18 marzo 2019)

Nomina e compenso per i Componenti della Commissione esaminatrice del concorso indetto dalla Assemblea Plenaria nella seduta del 3 luglio 2019.

Il Comitato di Presidenza delibera di sottoporre all'approvazione dell'assemblea plenaria, la seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

vista la delibera assunta nella seduta antimeridiana del 3 luglio 2019, con la quale l'assemblea plenaria ha approvato il bando di concorso riguardante la procedura selettiva per la progressione interna per due posti di assistente amministrativo, area funzionale II[^], livello 1;

considerato che la Commissione esaminatrice deve essere composta da tre componenti di provata esperienza nelle materie di esame, scelti preferibilmente tra magistrati ordinari, docenti universitari, magistrati che hanno prestato servizio al CSM in qualità di componenti, magistrati dell'ufficio studi e magistrati segretari;

che un terzo dei posti di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, è riservato alle donne, salvo motivata impossibilità;

rilevato che per tale finalità il Comitato di Presidenza, nella seduta del 24 maggio 2019, ha preliminarmente provveduto a richiedere una rosa di nomi al Primo Presidente della Corte di Cassazione, all'Avvocato Generale dello Stato e al Direttore del Dipartimento della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi “La Sapienza”, ai fini dell'individuazione di una terna di nomi per la composizione della Commissione d'esame;

considerato che, all'esito delle indicazioni ricevute, il Comitato di Presidenza ha approvato, nella seduta del 19 giugno 2019, la composizione della commissione esaminatrice nelle persone di:

- dott.ssa Rossana Mancino, consigliere della Corte di Cassazione - Presidente
- avv. Giuseppe Arpaia - Avvocato dello Stato - Componente
- prof.ssa Elisa Olivito - professore associato IUS/09 -Università "La Sapienza" - Componente

valutato congruo fissare il compenso da erogare nella misura forfettaria di € 2.000,00 lordi per ciascuno dei componenti della Commissione, compreso il Presidente;

individuato, infine, nel funzionario III[^]/3 Antonio Angelo Lombardo il nominativo al quale affidare l'incarico di segretario della Commissione esaminatrice;

visto il parere della Commissione per il bilancio del Consiglio ed il Regolamento di amministrazione e contabilità in data 8 luglio 2019 **(all. A)**,

delibera

di nominare, componenti della Commissione esaminatrice del concorso relativo all'espletamento di una procedura selettiva per la progressione interna per due posti di assistente amministrativo, area funzionale II[^], livello 1 nelle persone di:

- dott.ssa Rossana Mancino, consigliere della Corte di Cassazione - Presidente
- avv. Giuseppe Arpaia - Avvocato dello Stato - Componente
- prof.ssa Elisa Olivito - professore associato IUS/09 -Università "La Sapienza" - Componente

di nominare segretario della Commissione il sig. Antonio Angelo Lombardo, funzionario III[^]/3, in servizio presso il C.S.M.;

di attribuire, per le prestazioni da svolgere, il compenso di € 2.000,00 lordi a ciascuno dei componenti della Commissione, compreso il Presidente».

ALL. A)

- 8 LUG. 2019

18,00

Consiglio Superiore della Magistratura

Decima Commissione

*Commissione per il Bilancio del Consiglio
ed il regolamento di amministrazione e contabilità*

Roma, 8 luglio 2019

Al Comitato di Presidenza
S E D E

Oggetto: Fasc.n. 13/2019 – PRATICA 545/PE/2019 –

Richiesta di parere del Comitato di Presidenza sulla seguente proposta: “ Compenso per i Componenti della Commissione esaminatrice del concorso indetto dalla Assemblea plenaria nella seduta del 3 luglio 2019”. (Nota pervenuta in data 4 luglio 2019) .

(Rel. : avv. Cavanna)

Comunico che la Decima Commissione, riunita nella seduta odierna, ha preso in esame la richiesta di parere in oggetto indicata e, valutata le pertinenza della spesa e la disponibilità del capitolo relativo del bilancio di previsione del Csm per l'anno 2019, ha espresso parere favorevole all'attribuzione del compenso previsto per i componenti della commissione di esame del concorso indetto dalla Assemblea Plenaria nella seduta del 3 luglio 2019.

Il Presidente
(Stefano Cavanna)



SETTIMA COMMISSIONE

ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO

INDICE

1) CSM-FT-VII-2019-02347 - Variazione immediatamente esecutiva alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 della Corte Suprema di Cassazione - decreto n. 161 in data 26.11.2018 che revoca il decreto n. 133 del 2018 - con il parere espresso dal Consiglio direttivo in data 14.01.2019. - (Relatore Cons. CAVANNA STEFANO)	2
--	---

ODG: 2019 52

La Commissione all'unanimità, propone l'adozione della seguente delibera:

1) CSM-FT-VII-2019-02347 - Variazione immediatamente esecutiva alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 della Corte Suprema di Cassazione - decreto n. 161 in data 26.11.2018 che revoca il decreto n. 133 del 2018 - con il parere espresso dal Consiglio direttivo in data 14.01.2019.

Relatore Cons. STEFANO CAVANNA

Proposta singola

Il Consiglio,

letto il decreto n. 161 del 26 novembre 2018 (sostitutivo del precedente decreto n. 133 del 4 ottobre 2018), con il quale il dott. Gastone Andreazza è stato designato quale “vice direttore dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo addetto al settore penale, con esonero del 25% dal turno di udienze nella Sezione di appartenenza”;

letto il parere reso in data 14 gennaio 2019 dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione:

OSSERVA

Il decreto n. 161 di cui in premessa ha sostituito quello n. 133, precedentemente emesso, dopo l’esame di quest’ultimo da parte del Consiglio direttivo, che, nella seduta del 29 ottobre 2018, aveva chiesto al primo presidente una “rimeditazione” del provvedimento, ascoltando, all’interno del procedimento, anche il presidente aggiunto ed il direttore del massimario ed integrando poi la motivazione.

Il primo presidente a tanto ha provveduto e, sia pure sulla base di una più robusta motivazione, ha confermato la nomina del dott. Gastone Andreazza, che era stato invero già nominato con il precedente decreto n. 133.

A fondamento del decreto n. 161 si pongono le motivazioni che seguono.

Si premette nel testo del decreto che i criteri valutativi da utilizzare ai fini della nomina, non esplicitati né dalla norma primaria né dalla circolare sulle tabelle né dalle disposizioni tabellari in vigore, devono essere desunti dalle competenze affidate al vice direttore del massimario, il quale coadiuva il direttore nell’espletamento delle sue funzioni, organizza e controlla il puntuale espletamento delle attività di competenza di ciascun settore, assicurandone l’uniformità di indirizzo. Vengono quindi in rilievo la pregressa attività svolta presso il massimario, la maggiore vicinanza temporale della stessa, l’espletamento di compiti di coordinamento all’interno del relativo ufficio, l’appartenenza alle sezioni unite, i titoli scientifici, le esperienze formative nonché la maggiore anzianità nel ruolo e nell’esercizio delle funzioni di consigliere (dati questi ultimi che riflettono una più ampia esperienza).

Tanto scritto in via generale, a fondamento della scelta del dott. Andreazza si pongono le seguenti motivazioni di natura comparativa, riferite a ciascun concorrente:

- il dott. Andreazza “prevale... sul dott. Santalucia per la partecipazione alle sezioni unite, la maggiore anzianità nell’esercizio delle funzioni di consigliere, la lunga presidenza dei collegi e l’anteriore collocazione in ruolo. Nel massimario, pur non avendo svolto funzioni di coordinatore, ha comunque trascorso un considerevole lasso di tempo (circa sei anni e mezzo), che sebbene inferiore a quello del dott. Santalucia, gli ha ugualmente consentito di acquisire un’adeguata conoscenza e padronanza delle problematiche di quell’Ufficio”. Il dott. Giuseppe Santalucia, infatti, non ha mai composto le sezioni unite, ha due anni di anzianità di ruolo in meno del dott. Andreazza, non ha mai presieduto i collegi della Corte e, quanto all’anzianità di servizio, ha oltre quattro anni in meno del predetto, perché è stato

il quel periodo collocato fuori ruolo, prima come vice capo e poi come capo dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia;

- il dott. Andreazza prevale sul dott. Sergio Beltrani “per la presidenza dei collegi e la maggiore anzianità nel ruolo”. Il dott. Beltrani, infatti, non ha mai svolto funzioni di presidente di collegio ed è entrato in magistratura circa tre anni dopo il dott. Andreazza. I due candidati vantano pari anzianità di servizio nel massimario ed in Corte; il dott. Andreazza è stato poi assegnato alle sezioni unite circa sei mesi prima del dott. Beltrani;

- il dott. Andreazza prevale sul dott. Gaetano De Amicis per gli stessi motivi indicati a proposito del dott. Beltrani, non essendo dirimente che il dott. De Amicis vantò, rispetto al dott. Andreazza, un più precoce inserimento nelle sezioni unite. In proposito risulta che il dott. Andreazza è entrato in magistratura circa tre anni prima del dott. De Amicis ed ha presieduto i collegi in Corte da circa due anni prima del dott. De Amicis, il quale, a sua volta, è stato assegnato alle sezioni unite poco più di un anno prima del dott. Andreazza.

Contro tale decreto hanno presentato osservazioni i dottori Santalucia e De Sanctis.

Giuseppe Santalucia ha scritto che è stata svalutata la sua qualificante esperienza professionale come vice capo e capo dell'ufficio legislativo ministeriale, con le conseguenti significative esperienze giuridiche ed organizzative. Inoltre è stato svalutato che lui, unico tra tutti i concorrenti, ha svolto per oltre un triennio il compito di coordinatore dell'ufficio del massimario nel settore penale, sostituendo spesso il vicedirettore.

Gaetano De Amicis ha scritto che: in maniera inesatta è stata valutata come omogenea la sua produzione scientifica rispetto a quella del dott. Andreazza, visto che lui ha al suo attivo 176 pubblicazioni mentre Andreazza soltanto 49; non sono stati specificamente valutati e raffrontati i progetti organizzativi redatti da ciascun candidato e, se lo si fosse fatto, si sarebbe visto che quello di Andreazza era “illustrativo di generali considerazioni di tipo ricognitivo sulle attuali modalità di organizzazione dell'ufficio” mentre il suo era “articolato su otto specifiche ed argomentate proposte, precedute da una analisi esplicativa delle ragioni, funzionali e di prospettiva, della loro presentazione”; è stata omessa una valutazione della pregnante attività formativa da lui svolta così come dell'attività internazionale, sempre da lui svolta; il criterio di anzianità nell'attività di presidenza dei collegi giudicanti è “del tutto inedito” anche perché non previsto dalle disposizioni tabellari; l'incarico da lui svolto di componente dell'allora comitato scientifico del Csm non era paragonabile a quello di formatore decentrato, pur svolto dal dott. Andreazza.

Gastone Andreazza ha ritenuto, a sua volta, di proporre osservazioni e rilievi alle deduzioni dei dottori Santalucia e De Amicis, scrivendo che: le funzioni amministrative svolte dal primo al Ministero della Giustizia non sono state obliterate dal decreto in questione ma sono state piuttosto valutate come non

pertinenti rispetto all'incarico ricoperto, nel quale rileva "l'esperienza specifica svolta come giudice di legittimità"; è pertinente il riferimento, contenuto nel decreto, al ruolo da lui svolto di presidente di collegio in Cassazione, al quale "è notoriamente collegato il compito, nelle deliberazioni, di garanzia di uniformità delle decisioni nell'aderenza all'indirizzo nomofilattico della Corte, ovvero quello stesso ruolo che, sia pure sotto forme diverse, e pur in un ambito ovviamente differente, esercita proprio il vicedirettore del massimario..."; è improprio il raffronto, di natura meramente quantitativa, svolto dal dott. De Amicis in ordine alle pubblicazioni rese, anche perché, sul piano qualitativo, quelle del predetto hanno "sostanziale natura monotematica (relativa infatti ai soli rapporti internazionali)"; l'incarico ricoperto non può poi "essere equiparato alla funzione professionale propria di una cattedra universitaria..."; è altrettanto incongruo comparare i progetti organizzativi di entrambi i candidati solo per il numero delle pagine che hanno; è vero poi che De Amicis è componente del Consiglio direttivo e segretario dello stesso ma a tale incarico "si accede non per designazione sulla base di meriti giurisdizionali o scientifici ma in virtù di elezione tra tutti i componenti della Corte"; qualora tutti gli altri titoli fossero giudicati paritari resterebbe, il criterio dell'anzianità di ruolo, di "assoluta pregnanza e decisività".

Gaetano De Amicis ha poi ritenuto anch'egli di svolgere ulteriori deduzioni rispetto a quelle svolte da Andreazza, scrivendo che: è necessaria "una valutazione comparativa sulla qualità dei titoli scientifici rispettivamente allegati dai candidati", valutazione non svolta; la produzione scientifica da lui partorita non ha "natura monotematica" ma è al contrario variegata; manca egualmente nel decreto in valutazione una "reale valutazione comparativa" delle "proposte articolate nel progetto organizzativo"; le funzioni di presidente dei collegi possono essere valutate ma non possono assurgere a "criterio discrezionale per operare una scelta che è invece tabellarmente basata, e specificamente calibrata, su una diversa e ben definita tipologia di candidato".

Il Consiglio direttivo della Corte, nella seduta del 14 gennaio 2019, ha espresso parere favorevole al decreto, con quattro astensioni.

Nel parere si osserva che:

- è corretto il criterio metodologico, contenuto nel decreto, di far riferimento, quanto ai criteri di scelta, alla pregressa attività svolta presso il massimario, alla maggiore vicinanza temporale della stessa, all'espletamento di compiti di coordinamento al suo interno, all'appartenenza alle sezioni unite, ai titoli scientifici, alle esperienze formative nonché alla maggiore anzianità nel ruolo e nell'esercizio delle funzioni di consigliere (dati, questi ultimi, che riflettono una più ampia esperienza professionale);
- occorre attribuire "una spiccata preferenza valoriale alle attività temporalmente svolte in un arco di tempo prossimo alla data di conferimento dell'incarico, rispetto ad attività esercitate a distanza di

tempo e quindi in contesti non più attuali e corrispondenti a quelli in cui l'incarico dovrà essere espletato”;

- in mancanza di “criteri tabellarmente vincolanti” vanno riconosciuti “più ampi spazi di discrezionalità, rispetto alle possibili designazioni ad altre funzioni all'interno della Corte”;
- nel caso di specie tutti i candidati sono “pienamente idonei al conferimento dell'incarico”;
- correttamente il decreto fa leva sul criterio relativo all'esercizio di una funzione specifica nella Corte quale il ruolo di presidente di collegio;
- l'anzianità di ruolo e nelle funzioni di consigliere costituisce ragionevole integrazione dei suddetti criteri, “corrispondendo normalmente alla maggiore anzianità nelle funzioni di cassazione e nel ruolo, in un contesto di comprovata attitudine di tutti i concorrenti, una maggiore e più ricca esperienza professionale da far valere nell'espletamento dell'incarico da conferire”;
- le deduzioni critiche proposte dagli altri concorrenti non possono essere accolte perché si basano “sull'analisi frammentaria dei titoli oggetto di valutazione, in assenza di una considerazione complessiva dell'oggetto dello scrutinio”;
- in conclusione, il decreto è “esente da profili di illegittimità o da vizi di motivazione”.

Da parte di chi si è astenuto si è affermato che: è mancata una reale comparazione tra le attitudini ed i titoli scientifici del dott. Andreazza e del dott. De Amicis, in quanto il decreto si è basato unicamente sul dato della presidenza dei collegi, che è una “affermazione controvertibile”; non si è adeguatamente considerato che il dott. Santalucia ha svolto per circa un anno e mezzo le “funzioni di fatto di vice direttore del massimario”.

Tutto ciò premesso, il Consiglio condivide il parere favorevole del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione.

L'art. 254 della vigente circolare sulle tabelle dispone che il direttore del massimario è scelto tra i presidenti di sezione ed i consiglieri mentre i vice direttori sono scelti tra i consiglieri. Nella norma non sono in alcun modo indicati i criteri in base ai quali il dirigente dell'ufficio deve orientare la propria scelta¹. Neppure le disposizioni tabellari contengono una specificazione sul punto.

Sulla base di tali presupposti di fatto è dunque corretta l'impostazione di fondo seguita dal Consiglio direttivo, secondo cui, in mancanza di “criteri tabellarmente vincolanti” vanno riconosciuti al primo presidente della Corte “più ampi spazi di discrezionalità rispetto alle possibili designazioni ad altre funzioni all'interno della Corte”.

E' però importante che nel provvedimento si indichino i criteri metodologici seguiti e che essi non si rivelino irragionevoli, intrinsecamente contraddittori o smentiti dai fatti.

¹ Ritiene in proposito il Consiglio che si tratti di una lacuna che dovrà essere necessariamente colmata con la prossima circolare sulla formazione delle tabelle, relativa al triennio 2020/2022.

Tali criteri sono stati indicati nel decreto di nomina e sono: la pregressa attività svolta presso il massimario; la maggiore vicinanza temporale della stessa; l'espletamento di compiti di coordinamento all'interno del relativo ufficio; l'appartenenza alle sezioni unite; i titoli scientifici; le esperienze formative; la maggiore anzianità nel ruolo e nell'esercizio delle funzioni di consigliere; la presidenza dei collegi giudicanti.

Si tratta di criteri valutativi congrui e ragionevoli, coerenti con la natura dell'incarico da svolgere.

Sulla base di tali criteri metodologici si rivela corretta la scelta del dott. Gastone Andreazza, pur in un contesto di candidati tutti capaci e meritevoli di ricoprire l'incarico in esame.

Si devono in proposito richiamare le condivisibili valutazioni contenute nel decreto e nel parere del Consiglio direttivo.

Esaminando più da vicino, le singole osservazioni e le singole posizioni dei dottori Santalucia e De Amicis (sulla posizione del dott. Beltrani, che non ha proposto osservazioni, è sufficiente richiamare quanto scritto nel decreto), deve dirsi quanto segue.

La quadriennale esperienza professionale svolta al Ministero della Giustizia da parte del dott. Santalucia è senz'altro qualificante ma, rispetto allo svolgimento delle funzioni di consigliere e di componente delle sezioni unite, è meno pertinente rispetto all'incarico da ricoprire. E' vero poi che il predetto, per circa un triennio, ha svolto il compito di coordinatore dell'ufficio del massimario, ma tale incarico, svolto peraltro in periodo non recente (ossia dal 1 gennaio 2009 al 28 febbraio 2012), sarebbe l'unico criterio che farebbe preferire il dott. Santalucia ed invero scolora rispetto alla maggiore anzianità di servizio di cui sopra ed alla maggiore anzianità di ruolo del dott. Andreazza, due fattori indicativi, sia pure a diverso titolo, di una maggiore esperienza professionale; e scolora altresì rispetto alla presidenza dei collegi, indiscutibile fattore indicativo di specifica esperienza di natura nomofilattica, di conoscenza della giurisprudenza della sezione e di coordinamento del lavoro giurisdizionale di equipe; tutti fattori utili per una funzione come quella di vice direttore del massimario che, in supporto al direttore del massimario ed in coordinamento con i singoli giudici addetti al massimario, ha anche la funzione di garantire la nomofilachia all'interno della Corte di Cassazione (sul punto si rivelano condivisibili le controdeduzioni svolte dal dott. Andreazza).

In ordine al dott. De Amicis, si deve ritenere che il profilo professionale del predetto sia poco distante da quello del dott. Andreazza. Si tratta di capire quali, tra i profili di eccellenza dell'uno come dell'altro curriculum, siano più coerenti ed utili per l'incarico da ricoprire. Ritiene in proposito il Consiglio che il criterio della presidenza dei collegi, per le ragioni anzidette, sia un indicatore più specifico e convincente rispetto alle maggiori pubblicazioni scientifiche effettuate ed alla formazione anche di natura internazionale ricevuta. Dinanzi poi a pari anzianità di servizio, il più precoce inserimento nelle sezioni unite del dott. De Amicis (più precoce di un anno) è compensato dal predetto criterio della

presidenza dei collegi e, quand'anche essi dovessero pareggiarsi, supplirebbe il criterio della maggiore anzianità di ruolo di circa tre anni, comunque indicativa di maggiore esperienza professionale (il dott. Andreazza è stato nominato con d.m. dell'8 giugno 1987 mentre il dott. De Amicis con d.m. dell'8 marzo 1990).

Per queste ragioni si deve ritenere che il dirigente dell'ufficio abbia fatto buon uso della discrezionalità di cui godeva e che il decreto in valutazione debba essere approvato.

Pertanto,

delibera

di approvare il decreto n. 161 del 26 novembre 2018 della Corte di Cassazione.

OTTAVA COMMISSIONE

**COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA
ORDINE DEL GIORNO**

INDICE

1) - 17/VA/2018 - Nota in data 27 aprile 2018 del Ministro della Giustizia il quale trasmette per il parere lo schema di decreto concernente la “ <i>Determinazione delle piante organiche degli Uffici del Giudice di pace e degli Uffici di collaborazione del Procuratore della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116</i> ”. (relatore Consigliere CERABONA).....	1
2) - 387/TP/2019 - Provvedimento in data 21 febbraio 2019 del Presidente del Tribunale ordinario di Larino di destinazione in supplenza della dott.ssa Vittoria Rita TESTA, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di Larino, all'Ufficio del Giudice di Pace di Larino. (relatore Consigliere LANZI)	118
3) - 434/TP/2019 - Provvedimento in data 3 gennaio 2019 del Presidente del Tribunale ordinario di Chieti di proroga della supplenza della dott.ssa Clementina SETTEVENDEMIE, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Chieti, all'Ufficio del Giudice di Pace di Guardiagrele. (relatore Consigliere ZACCARO)	119

Odg n. 2420 – ordinario del 17 luglio 2019

1) - **17/VA/2018** - Nota in data 27 aprile 2018 del Ministro della Giustizia il quale trasmette per il parere lo schema di decreto concernente la *“Determinazione delle piante organiche degli Uffici del Giudice di pace e degli Uffici di collaborazione del Procuratore della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116”*.

(relatore Consigliere CERABONA)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- vista la nota in data 27 aprile 2018 del Ministro della Giustizia il quale trasmette per il parere lo schema di decreto concernente la *“Determinazione delle piante organiche degli Uffici del Giudice di pace e degli Uffici di collaborazione del Procuratore della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116”*;
- vista la delibera consiliare in data 17 gennaio 2018 con la quale è stato espresso parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale di determinazione delle dotazioni organiche dei magistrati onorari, requirenti e giudicanti, sul presupposto rappresentato nella relazione illustrativa al citato schema di decreto nella parte in cui rileva che: *“Va precisato e chiarito, però, che l'analisi — come si vedrà in prosieguo — si riferisce esclusivamente alla realtà organizzativa di cui al primo quadriennio di vigenza del d. lgs. n. 116 [decorrente dal 15 agosto 2017], che viene definito dal citato art. 3 quale “periodo di prima applicazione” e che è connotato da una particolare sotto-disciplina.”* e specificando tra l'altro che il *“concetto stesso di dotazione organica implica che essa deve sempre essere aderente ai reali fabbisogni dell'Amministrazione (ed ai suoi parametri esterni delimitativi), ne discende razionalmente la necessità di una logica revisione allorché le citate coordinate dovessero risultare mutate (a seguito, ad es., di un opportuno monitoraggio).”*;
- visto il decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, con cui sono state fissate le dotazioni organiche dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari in misura pari, rispettivamente a 6.000 e 2.000 unità;

- rilevato che in data 4 settembre 2018 veniva disposto di richiedere ai Consigli Giudiziari, sentiti i dirigenti degli uffici del distretto, di voler esprimersi, in modo puntuale, in ordine ai seguenti profili: a) se la proposta distribuzione degli organici su base distrettuale dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari possa ritenersi più adeguata a rispondere alla domanda di giustizia rispetto all'attuale pianta organica; b) in caso di riduzione dell'organico all'interno dei circondari del distretto, l'eventuale impatto sulla funzionalità degli uffici interessati, in particolare se di piccole dimensioni; c) se sussistono situazioni di particolare complessità, in ordine a specifici uffici, che non emergano dalla mera lettura dei dati forniti dal Ministero della Giustizia e che giustificerebbero una diversa distribuzione dell'organico; d) ogni ulteriore elemento rilevante; e) parere sintetico conclusivo.”;
- rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, per la determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano si deve procedere secondo le modalità previste dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- considerato che appare opportuno evidenziare che il presente parere viene espresso tenuto conto che sia la dotazione organica che la determinazione della pianta organica degli Uffici del Giudice di pace e di collaborazione del Procuratore della Repubblica avrà carattere temporaneo “*periodo di prima applicazione*” e potrà essere rivalutata al termine del primo quadriennio di vigenza del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. In particolare tale chiara opzione regolativa oltre ad essere espressa nelle relazioni illustrative degli “*schemi di decreto*” è palesemente richiamata nell'art. 3 commi 2, 4 e 6 del citato decreto legislativo;
- visto il parere reso dall'Ufficio Studi e documentazione integralmente condiviso e che di seguito si riporta:

1. La dotazione organica della magistratura onoraria in seguito alla riforma.

Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 22 febbraio 2018 ha determinato, in conformità al parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.), reso con delibera del 17 gennaio 2018 in n. 8.000 unità complessive la *dotazione organica* della magistratura onoraria. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 116 del 13 luglio 2017, il contingente dei giudici onorari di pace (G.O.P.) è stato fissato in n. 6.000 unità e quello dei vice procuratori onorari (V.P.O.) in n. 2.000 unità.

Con lo schema di decreto ministeriale, allegato al presente parere e pervenuto al Consiglio il 27 aprile 2018, vengono determinate, invece, ai sensi del citato art. 3, commi 1, secondo periodo, 3 e 7, le *piante organiche* dei menzionati G.O.P. (di cui n. 3.200 giudici

addetti all'Ufficio per il Giudice di pace e n. 2.800 all'Ufficio per il processo) e dei V.P.O, distribuendo tra i singoli uffici la dotazione organica indicata.

Il Consiglio Superiore, con delibera del 4 settembre 2018 ha richiesto alle Sezioni Autonome dei Consigli giudiziari, sentiti i dirigenti degli uffici del distretto, di volersi esprimere sulla proposta ministeriale di distribuzione dei magistrati onorari e ciò allo scopo di elaborare un parere che possa tener conto delle valutazioni espresse dagli organi di autogoverno locale, quali soggetti muniti del patrimonio conoscitivo degli uffici giudiziari più adeguato in virtù sia delle analisi di flusso costantemente adoperate nello svolgimento delle loro funzioni, sia della percezione immediata, da parte degli organi distrettuali, delle caratteristiche e delle esigenze specifiche degli uffici giudiziari, oltre che delle condizioni nelle quali effettivamente versano.

Risultano attualmente pervenute le relazioni di tutte le Sezioni Autonome.

2. La magistratura onoraria in seguito all'istituzione del giudice di pace e del giudice unico.

La legge n. 374 del 1991, nel sopprimere (art. 44) il giudice conciliatore¹ e nell'istituire il giudice di pace, ha enucleato, per la prima volta la figura di magistrato onorario dotato di una propria giurisdizione, sebbene circoscritta, fino alla riforma del 1999, alla materia civile, ed estesa nel 1999 a quella penale².

La legge n. 374 del 1991 individuava in n. 4.700 la dotazione organica dell'Ufficio del giudice di pace, rimettendo la determinazione delle piante organiche dei singoli uffici a specifici provvedimenti attuativi da emanarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

È mancata, invece, fino ad ora una previsione legislativa delle dotazioni e delle piante organiche dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari che venivano determinate dal C.S.M., nella consistenza complessiva ed in quella specifica dei singoli uffici, «secondo criteri di tendenziale proporzionalità con gli organici dei magistrati togati» (cfr. Relazione tecnica allo schema di decreto).

I dati statistici del C.S.M. all'atto dell'istituzione del giudice unico nel 1998 evidenziavano l'apporto significativo della magistratura onoraria nelle Preture circondariali: a

¹ Il Csm nella seduta del 6 marzo 1996 aveva deliberato la proroga dei conciliatori e vice conciliatori, già scaduti il 1° maggio 1995, sino al 31 dicembre 1996, per lo smaltimento delle cause pendenti.

² La specificità della figura è confermata anche dall'art. 116, 3° comma, Cost. che, a seguito delle riforme costituzionali sul federalismo, in tema di potestà legislativa regionale, si occupa specificamente dell'organizzazione della "giustizia di pace", dettando per essa un regime particolare.

fronte di n. 1.699 Pretori e n. 577 requirenti togati addetti agli uffici del p.m., operavano rispettivamente n. 2.325 vice pretori e n. 1.442 vice procuratori onorari, tanto che si osservava che *«la clausola di riserva secondo cui di regola i giudici onorari devono limitarsi a sostituire i magistrati togati, assenti o impediti, conferma che gli stessi vengono utilizzati, in realtà, per sopperire ai ben noti vuoti di organico»*³.

Con l'istituzione del giudice unico, essi divennero giudici onorari del tribunale (G.O.T.) e viceprocuratori onorari di tribunale (V.P.O.), pur trattandosi in gran parte delle medesime persone precedentemente impiegate, per effetto della proroga generalizzata di coloro che erano nelle funzioni (art. 245 d.lgs. n. 51 del 1998).

La magistratura onoraria ha in generale trovato ampia parte della sua regolamentazione attraverso l'attività interpretativa svolta dal C.S.M. con diverse Circolari a partire dalla riforma del giudice unico di primo grado (D.Lgs. n. 51 del 1998), le quali hanno definito le funzioni dei giudici onorari di tribunale, estendendo i confini della relativa attività in considerazione dei sempre più gravosi carichi di lavoro dei giudici togati.

Rileva, in particolare, la delibera del 17 luglio 2008 sulla formazione delle tabelle 2009-2011 con cui il C.S.M. forniva un'interpretazione estensiva - tale da ricomprendere la valutazione del carico complessivo di lavoro dei giudici ordinari - del concetto di "impedimento" legittimante il ricorso alla supplenza da parte del G.O.T., fornendo un'ulteriore motivazione alla necessità di mantenere un rapporto proporzionale tra i rispettivi organici.

Con la Circolare del 2012 il C.S.M. ha ridefinito, poi, i modelli di impiego dei G.O.T., regolamentando rigidamente le modalità di destinazione dei medesimi; tale interpretazione restrittiva è stata superata con la recente Circolare sulle Tabelle per il triennio 2017-2019, nella quale si estende la possibilità di assegnazione di un ruolo ai G.O.T. nei casi in cui *“per circostanze oggettive non si possa far fronte alla domanda di giustizia con i soli giudici togati”*.

3. La riforma della magistratura onoraria attuata con la legge n. 57 del 2016 e il D.Lgs. n. 116 del 2017.

La riforma organica della magistratura onoraria, attesa fin dalla soppressione delle preture, è stata attuata con la L. 28 aprile 2016, n. 57, e con il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che realizzano uno *“statuto unico della magistratura onoraria, applicabile indifferentemente ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai viceprocuratori onorari”* (così la

³ Parere ufficio studi del Csm n. 182/1998.

delibera plenaria del 15 giugno 2017 con cui il C.S.M. ha emanato il parere previsto dall'art. 3, L. n. 57 del 2016)⁴.

Tale statuto, in considerazione della sua coerenza con l'interpretazione dell'art. 106 Cost. offerta dalla Corte costituzionale (Corte. cost., sent. n. 103 del 1998), era stato auspicato dal consiglio nel parere adottato nella seduta plenaria del 16 dicembre 2015, relativamente al disegno di legge AS 1738, poi concretizzatosi nella citata l. n. 57 del 2016.

Il successivo d.lgs. n. 116 del 2017, recependo, sia pure parzialmente, quanto suggerito nei pareri consiliari, ha previsto una disciplina omogenea relativamente alle modalità di accesso al tirocinio, alla durata dell'incarico, alla conferma, all'attribuzione di compiti di supporto al magistrato ordinario, determinando, conseguentemente, la necessità di un ampio intervento di normazione secondaria da parte del Consiglio, avente ad oggetto tanto la fase transitoria, quanto la riorganizzazione, a regime, degli uffici del tribunale, della procura e del giudice di pace.

I giudici onorari di pace si distinguono attualmente (art. 9, 4° comma), pertanto, solo per le funzioni, in giudici che esercitano presso l'ufficio del giudice di pace la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile, secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali, e giudici assegnati, invece, all'«ufficio per il processo».

Nell'ambito di quest'ultimo ufficio, i giudici onorari svolgono i compiti identificati dall'art. 10, comma 10, del D.Lgs. n. 116/2017, tra i quali la redazione di minute di provvedimenti; nel giudizio civile e del lavoro possono svolgere anche compiti di natura istruttoria e definitoria, nei limiti indicati dai commi 11 e 12 del citato art. 10. Nel periodo transitorio, operante fino al 15 agosto 2021, i soli giudici onorari nominati prima del 15 agosto 2017, anche se collocati nell'ufficio per il processo, possono essere altresì assegnatari di singoli procedimenti ed anche di un intero ruolo, con l'eccezione delle materie di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 116/2017. Inoltre, sempre nel periodo transitorio, possono comporre i collegi, salvo che nelle materie indicate dall'art. 12 del medesimo D.Lgs. n. 116/2017 e sempre che non ricorrano le eccezioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 30 (vedi a riguardo la Delibera plenaria del 15 maggio 2019 *“Linee guida per l'Ufficio del Processo ex art. 50, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 – MODALITA' OPERATIVE”*).

⁴ Per rilievi critici alla riforma, v. G. SCARSELLI, *La riforma della magistratura onoraria, un ddl che mira ad altri obiettivi e va interamente ripensato*, in *Questione Giustizia on line*, 13.7.2015.

3.1. I parametri normativi considerati dal Ministero per la determinazione numerica dei magistrati onorari.

Caratteristiche principali della nuova figura di magistrato onorario sono la *temporaneità* e la *non esclusività* dell'incarico (rinnovabile per una sola volta e da espletare al massimo due giorni a settimana), previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo cit.

Tale opzione di fondo sulla natura dell'incarico risulta coerente con le norme costituzionali, posto che l'inserimento dei magistrati onorari nella giurisdizione «*non può e non deve incidere sullo "stato" del magistrato tanto da trasformare l'incarico temporaneo in un sostanziale incardinamento in un ufficio; con il rischio dell'emergere di una nuova categoria di magistrati*⁵».

Anche sul piano *retributivo* si perviene a una tendenziale unificazione del trattamento per tutti i magistrati onorari, prevedendo una indennità fissa e una quota variabile.

Tanto premesso, per la determinazione della dotazione organica e, successivamente, delle piante organiche, secondo la Relazione tecnica del Ministero, risulta necessario tener conto:

- a) dell'origine e dello sviluppo progressivo delle piante organiche dei diverse figure di magistrati onorari (giudice di pace, giudici onorari di tribunale e viceprocuratori onorari);
- b) della consistenza effettiva delle piante organiche sulla base delle attuali presenze;
- c) della necessità di assicurare il servizio, anche con una pianta organica minima, ove comunque presenti gli uffici;
- d) del mutamento di competenze della magistratura onoraria a seguito della riforma;
- e) dell'espletamento a tempo parziale dell'incarico onorario;
- f) della soppressione e ricostituzione successiva di molti uffici del giudice di pace.

Per comprendere le ricadute sugli uffici giudiziari della rideterminazione della dotazione organica e della rimodulazione delle piante organiche, per quanto attiene all'aspetto storico, occorre tener conto di come si è addivenuti alla consistenza attuale, organica ed effettiva della magistratura onoraria.

⁵ Corte cost., sent. n. 103 del 1998; v. Corte cost. sent. n. 103 del 1998 e n. 99 del 1964.

Il nuovo assetto ordinamentale determina, secondo la citata Relazione tecnica, *«la devoluzione all'Amministrazione di nuove competenze in materia di rilevazione e quantificazione dei fabbisogni degli uffici giudiziari e rende ragione della complessità dell'analisi condotta, le cui risultanze sono confluite nello schema di decreto predisposto»*.

Nella stessa, è inoltre indicato che *«Quale ulteriore criticità individuata nella fase di elaborazione del progetto, merita, altresì, di essere segnalato l'evidente disallineamento rilevato per gli uffici del giudice di pace tra dotazione, piante organiche e presenze effettive, disallineamento sul quale ci si soffermerà più avanti in dettaglio, ponendo un cenno sulle motivazioni "storiche"»*.

La ripartizione delle risorse disponibili (come detto n. 4.700 unità), realizzata nella fase di prima attuazione della citata legge n. 374/91, è rimasta sostanzialmente immutata sino alla emanazione del D.P.R. 24 agosto 2011.

L'intervento di razionalizzazione delle risorse realizzato con il D.Lgs. n. 156/2012 ha determinato la soppressione di n. 664 uffici, di cui solo n. 210 sono stati mantenuti con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo.

Tale circostanza ha determinato l'ulteriore accantonamento delle unità in precedenza attribuite in organico agli uffici soppressi, portando, quindi, il totale dei posti distribuiti sul territorio nazionale da n. 4.690 unità alle attuali n. 3.522.

La Relazione precisa che *«La presenza di uffici mantenuti con oneri a carico degli enti locali - molti dei quali di modeste dimensioni per bacino di utenza e carico di lavoro - si è, altresì, riflessa sulle risultanze dell'analisi condotta, attesa la necessità di prevedere per ciascun ufficio, al di là delle evidenze statistiche, una pianta organica minimale (un posto per le funzioni giurisdizionali e un posto da destinare all'ufficio per il processo)»*.

Si è indicato in premessa che lo schema di decreto predisposto prevede l'integrale ripartizione della dotazione organica del personale della magistratura onoraria, fissata in n. 8.000 unità dal decreto del 22 febbraio 2018 del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto attiene i Vice procuratori onorari, le n. 2.000 unità vengono attribuite in organico alle n. 140 Procure della Repubblica attualmente in funzione, secondo i criteri innanzi descritti.

Nell'ambito delle n. 6.000 unità, costituenti la dotazione organica dei G.O.P., vengono puntualmente individuati, presso ciascun ufficio del giudice di pace, i contingenti destinati allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali in materia civile e penale (n. 3.200), nonché le unità addette all'Ufficio per il processo del tribunale del rispettivo circondario (n. 2.800).

3.2. Temporalità delle piante organiche.

Nel delineare le caratteristiche dell'intervento operato dal Ministero, quanto al fattore temporale, si evidenzia che, costituite le nuove piante organiche, ai sensi dei richiamati commi 1, 3 e 7 dell'art. 3, le medesime potranno, in futuro, essere sottoposte a procedimento di "modifica" anche su segnalazione dei capi degli uffici, ai sensi dell'art. 3, comma 6.

Più accuratamente, la Relazione precisa che *«l'analisi compiuta ai fini della determinazione delle piante organiche si riferisce, principalmente, alla sola realtà organizzativa di cui al primo quadriennio di vigenza del d. lgs. n. 116, decorrente dal 15 agosto 2017, che viene definito dall'art. 3 quale "periodo di prima applicazione" e che è connotato da una particolare sotto-disciplina»*, implicando, peraltro, il concetto stesso di pianta organica che questa, dovendo aderire costantemente ai reali fabbisogni dell'Amministrazione, deve fisiologicamente essere soggetta a revisione allorché le citate coordinate vengano nel tempo a mutare.

Il fattore temporale per le piante organiche assume rilevanza, pertanto, nelle scelte da adottare sia con riguardo agli adattamenti futuri, sia con riguardo alla condizione "ereditata" dal passato.

Quanto al primo aspetto, le piante organiche sono destinate a trovare applicazione fino all'agosto 2021, arco temporale corrispondente al primo quadriennio di vigenza del D.Lgs. n. 116/17. Il Ministero indica che, entrata a regime la riforma, sarà possibile verificare l'effettivo andamento, ai fini di ogni eventuale revisione, *cognita causa*, del sistema di distribuzione delle risorse.

Quanto, invece, ai vincoli derivanti dalle piante attuali, è necessario garantire una fase di armonica transizione tra il *vecchio* e *nuovo* modello. Sicuramente occorre tener conto delle più ampie competenze dei magistrati onorari già designati prima della riforma, ai quali - sia pure transitoriamente - può essere assegnato un ruolo nel settore civile, nonché del maggiore impegno - tre giorni a settimana in luogo di due - che può essere loro richiesto nel primo quadriennio ove optino per il regime di indennità previsto dall'art. 31, comma 2.

Per tale ragione il Ministero indica che si è tenuto conto, nella distribuzione delle risorse, della previsione dell'art. 32, comma 2, secondo cui *«dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari entrano a far parte i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia»*.

I magistrati già in servizio, pertanto, sono assegnati, con separato decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio dove prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto di determinazione delle piante

organiche (di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo) «*a condizione che quest'ultimo preveda il corrispondente posto in pianta organica, anche con riferimento all'individuazione prevista dal comma 7 del predetto articolo*»

Ove a seguito di rideterminazione della *pianta organica* venga disposta la riduzione dell'organico di un ufficio, i magistrati onorari ivi in servizio (ai quali è stato conferito l'incarico da minor tempo) che risultino in soprannumero, sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso distretto.

Le piante organiche hanno tenuto conto che in alcuni uffici del giudice di pace non si è potuto procedere alla diminuzione delle risorse, pur necessaria sulla base dei parametri basati sui flussi o sui fabbisogni, per consentire ai magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto di svolgere le funzioni in un ufficio dello stesso distretto di appartenenza.

3.3. Lo scostamento storico tra piante organiche e dotazione effettiva degli uffici.

Il decreto legislativo n. 116 cit. intende superare le “aporie” del precedente modello ordinamentale, caratterizzato dal notevolissimo divario tra le previsioni (astratte) formalizzate nelle piante organiche e la realtà dei posti effettivamente coperti negli Uffici.

Esemplificativamente la Relazione tecnica indica che per i giudici di pace, a fronte di una *dotazione organica* fissata in n. 4.700 unità ed una *pianta organica* determinata in n. 3.522 posti, deve riscontrarsi una presenza effettiva negli Uffici di sole n. 1.349 unità (dati rilevati nel mese di febbraio 2018).

Il Ministero annuncia l'intenzione, più che condivisibile, di evitare il ripetersi di scostamenti anomali tra pianta organica (astratta) e situazione reale citando, peraltro, la norma prevista dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. cit., secondo cui, ove il C.S.M. non adotti la delibera di pubblicazione dei posti da coprire per due bienni consecutivi, le piante organiche “*sono rideterminate in misura corrispondente ai posti effettivamente coperti*”, impregiudicata ogni valutazione riguardo al rischio insito in tale norma di determinare una riduzione della pianta organica per ragioni talora non prevedibili.

3.4. Parametri e limiti imposti dal D.Lgs. n. 116 del 2017.

Le piante organiche della magistratura onoraria, successivamente alla recente riforma, sono conformate dal legislatore entro precise coordinate identificative e delimitative.

La Relazione tecnica indica che in questa fase di “*prima applicazione*” del decreto legislativo vengono in considerazione, fondamentalmente, le seguenti variabili:

1. limite delle risorse a legislazione invariata (art. 35), posto che nella cornice regolativa del presente decreto sulle piante organiche deve tenersi

conto del “*limite delle risorse finanziarie (...) disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”.

2. efficienza e funzionalità del servizio (art. 3); le piante organiche, infatti, sono “*stabilite in modo da assicurare il rispetto*” dell’attributo essenziale dell’onorarietà della funzione;
3. compiti e funzioni dei magistrati onorari;
4. modalità di lavoro tipiche della funzione onoraria (art. 1, richiamato dall’art. 3, comma 5);
5. inserimento, nell’ambito delle piante organiche, dei magistrati già in servizio (art. 32, comma 2);
6. premesso il rispetto della clausola di contingentamento simmetrico prevista, rispettivamente, per i G.O.P. e per i V.P.O. dai commi 2 e 4 dell’art. 3, di cui si è fatta applicazione in sede di individuazione delle *dotazioni* organiche complessive, riconoscimento dell’assenza del vincolo rispetto alla pianta organica dell’ufficio giudiziario;
7. rispetto della proporzione magistrati togati/magistrati onorari in ordine alla dotazione organica dei giudici onorari di pace, la quale non può, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni giudicanti di merito o requirenti di merito, con esclusione dei magistrati professionali con funzioni direttive di merito, ma non all’atto della definizione della *pianta organica* di ciascun ufficio del giudice di pace, non ponendo, sul punto, il D.Lgs. n. 116 del 2017 alcun ulteriore specifico limite.

La Relazione tecnica indica che nella fase determinativa delle piante organiche, il Ministero ha individuato e applicato una precisa metodologia di riferimento, cioè criteri generali e tendenziali di determinazione qualitativa e quantitativa delle risorse, operando, poi, rispetto al singolo ambito considerato, ogni necessaria verifica e declinazione finalizzata all’esatta conformazione della specifica pianta alle peculiari esigenze dei diversi contesti, tenendo conto del fatto che «*la morfologia giudiziaria del Paese evidenzia una geografia espressiva di una disomogeneità territoriale e funzionale*».

4. Piante organiche dei G.O.P.

Quanto alla determinazione delle piante organiche dei giudici onorari di pace, occorre ricordare che essi:

- esercitano presso l'ufficio del giudice di pace la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali (art. 9, comma 1);
- sono assegnati alla struttura organizzativa denominata "Ufficio per il processo", costituita, a norma dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2012, n. 221, presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti (art. 9, comma 2).

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 116/17, con decreto del Ministro della giustizia *"è individuato, per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio nonché il numero dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace"*. Ne consegue che il Ministero ha provveduto, nella determinazione della pianta organica, per ciascun ufficio del giudice di pace esistente, nella autonoma quantificazione dei giudici esercenti la giurisdizione civile e penale e di quelli addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio considerato.

Si è dovuto anche tener conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i G.O.P. devono essere assegnati all'Ufficio per il processo e possono svolgere i compiti e le attività allo stesso inerenti. Tale previsione esclude, quindi, che in tale periodo i G.O.P. possano svolgere attività giurisdizionale presso l'Ufficio del giudice di pace, circostanza che inevitabilmente deve essere considerata in sede di determinazione degli organici.

Nel ripartire la dotazione organica di n. 6.000 G.O.P. il Ministero ha tenuto conto *«della metodica del fabbisogno in concreto»*, giungendo alla determinazione di suddividerli in n. 3.200 unità investite di funzioni giurisdizionali e in n. 2.800 unità destinate all'Ufficio per il processo.

Resta fermo, tuttavia, come indica il Ministero, il potere del Presidente del tribunale, nell'ambito del suo generale potere organizzativo, di utilizzo degli istituti della supplenza e dell'applicazione. Ad essi il capo dell'Ufficio potrà fare ricorso, per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale in caso di vacanza, assenza o impedimento temporanei di un G.O.P. (supplenza) o, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando sussistono esigenze imprescindibili e prevalenti (applicazione).

Peraltro, l'art. 32 (*disposizioni transitorie e abrogazioni*) al comma 2 prevede che, dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/17, i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale data possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14. Tale ultimo articolo (rubricato “*supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace*”) stabilisce che, nel caso di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il Presidente del tribunale può destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario, nel limite temporale, tuttavia, di un anno.

Fuori dai casi di cui al primo periodo, quando in un ufficio del giudice di pace del circondario ricorrono speciali esigenze di servizio, il presidente del tribunale può destinare in applicazione uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario.

Lo spirito della riforma, con l'istituzione di un magistrato onorario impegnato a tempo parziale e determinato, incide sulla determinazione delle *piante* in senso conformativo in ragione della temporaneità dell'incarico e della parzialità dell'impegno temporale esigibile.

Il primo aspetto, quello della temporaneità comporta un costante *turn over* con l'effetto di una “*dispersione ciclica*” delle potenzialità produttive del sistema che ha delle inevitabili ricadute sulla produttività (in questi termini la Relazione tecnica).

Il secondo aspetto, invece, della non esclusività, e quindi di un impegno non superiore ad un tempo equivalente a due giorni a settimana, implica la necessità di un maggior numero di magistrati onorari in servizio.

In particolare, il Ministero, per assicurare il mantenimento degli attuali *standard* di produttività, ha operato una stima, in termini di equipollenza, dei livelli di rendimento ipotizzabili dal singolo magistrato onorario *post-riforma* rispetto ad una ipotesi di “*full time equivalent*” (FTE), che serve, con ragionevole approssimazione, a confrontare tra loro le *piante* organiche ante e post-riforma, tenendo conto del fatto che:

- ai magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017 non si applica il limite temporale non superiore ad un tempo equivalente a due giorni a settimana (*ex art. 1, comma 3*) sino al 15 agosto 2021;
- per il quadriennio successivo (fino al 15 agosto 2025), invece, non può essere richiesto neanche ai magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 un impegno superiore a due giorni a settimana, salvo che questi abbiano richiesto il riconoscimento dell'indennità secondo la disciplina prevista dall'art. 31, comma 2.

4.1. Fabbisogno degli Uffici del Giudice di Pace.

Per gli Uffici del Giudice di Pace, in particolare, l'analisi dei flussi e le rilevazioni statistiche sulle *performance* dimostrano per il Ministero, «*con palmare evidenza, una disarmonia delle piante organiche degli onorari che non appaiono sempre parametrize al numero di procedimenti in carico a ciascun Ufficio*», evidenziandosi un considerevole scarto differenziale quanto a carichi complessivi di lavoro, nonché «*sacche di sotto-utilizzazione delle risorse*», aspetti che determinano l'imprescindibilità dell'operazione di riordino.

In primo luogo occorre osservare che il numero di procedimenti penali affrontato (circa 70.000 annui) è pari al 15% circa del totale dei procedimenti civili.

Questi ultimi – indica il Ministero - si attestano, invece, su circa 1.100.000 procedimenti, in ordine ai quali rileva rappresentare che gli Uffici “metropolitani” di Napoli (87.000 affari circa), di Roma (111.000 circa) e di Milano (85.000 circa) costituiscono, da soli, il 25% circa del totale nazionale. Sul piano nazionale, poi, i carichi indicati vanno rapportati al numero dei magistrati onorari realmente in servizio negli uffici del giudice di pace, cioè n. 1.349 unità. Si noti, al riguardo, che in realtà i processi penali sono il 5,98% del totale, laddove una percentuale del 15% corrisponde, in realtà a circa 170.000 procedimenti).

Ciò porta a concludere che la media delle iscrizioni *pro capite* si è attestata, nell'ultimo biennio, su un valore pari a circa 830 procedimenti.

Dal punto di vista prospettico, tenendo conto dell'impegno a tempo parziale e del *turn over* collegato alla temporaneità dell'incarico, il Ministero ha stimato come attendibile la possibilità di gestire un carico di lavoro corrispondente ad un numero medio di procedimenti iscritti su cui dimensionare le piante organiche degli Uffici quantificabile in circa 350 fascicoli *pro capite*.

La distribuzione territoriale dei G.O.P. con funzioni giudicanti si declina, dunque, sulla base di questo canone tendenziale.

A tale criterio generale sono apportati diversi correttivi:

a) per gli Uffici metropolitani che si collocano in posizione *extra ordinem*, quali Roma, Napoli e Milano, il cui carico di lavoro, complessivamente valutato, come già anticipato, costituisce, da solo, il 25% circa del totale nazionale;

b) per alcuni circondari caratterizzati dalla presenza di diversi uffici mantenuti con oneri a carico degli enti locali, di modeste dimensioni, si è reso necessario, pur a fronte di carichi di lavoro inferiori al valore soglia individuato, costituire la pianta organica nella consistenza minima di 1 unità, con la conseguente necessità di rimodulare, ove possibile, in misura compensativa, le piante organiche dei restanti uffici all'interno del medesimo

circondario o dello stesso distretto.

4.2. Fabbisogno dei G.O.P. addetti all'Ufficio per il processo.

Senza diffondersi eccessivamente sul tema, va rammentato che i giudici onorari di pace nei tribunali sono assegnati alla struttura organizzativa denominata "Ufficio per il processo"⁶.

La scelta del Legislatore circa la creazione dell'Ufficio per il processo è stata univoca. Il Ministero riconosce, tuttavia, che, rispetto al modello teorico di riferimento, il percorso storico di questo importante strumento organizzativo evidenzia (su dati dell'ultimo biennio) *«una serie di complessità applicative, che hanno condotto di fatto ad una disomogenea attuazione dello stesso nei diversi Uffici giudiziari italiani»*

Infatti, un recente monitoraggio svolto dal Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, su precise informazioni richieste ai dirigenti degli Uffici, dimostra l'eterogeneità degli stadi attuativi di questo modello organizzativo in campo nazionale, ove si passa, invero, da strutture costituite da qualche anno (ed esattamente modulate sul D.M. dell'1.10.2015) ad una totale assenza di una qualsiasi forma (anche embrionale) di un *Ufficio per il processo*.

A riguardo occorre anche rammentare il monitoraggio compiuto dalla S.T.O. e le cui conclusioni risultano raccolte nella delibera consiliare *"L'Ufficio per il processo oggi: esito del monitoraggio del CSM sulla istituzione e sul funzionamento dell'Ufficio per il processo negli uffici giudiziari; ruolo della magistratura onoraria e diritto transitorio"* (Delibera Plenum C.S.M. del 18.6.2018, in allegato), che confermano tale disomogeneità su base territoriale.

Si segnalano in tale delibera, nel dettaglio, le sedi di Corte di Appello di Bologna, Messina, Taranto e di Torino che non hanno Giudici Ausiliari nel settore civile, e i Tribunali di Torino (meno di un Giudice Ausiliario ogni tre magistrati civili) e di Avellino, Cuneo, Rovigo, Prato e Napoli (un Giudice Ausiliario ogni tre magistrati civili). Tra gli uffici che invece fanno registrare il maggiore numero relativo di G.O.T./Giudici Ausiliari rispetto al numero di Magistrati civili si segnalano: il Tribunale de L'Aquila, che ha 3 magistrati civili e 7 GOT e la Corte di Appello di Lecce, che ha 8 magistrati civili e 16 Giudici Ausiliari. Altri uffici con un numero di GOT/Giudici Ausiliari superiore al numero di magistrati del settore sono nell'ordine i Tribunali di: Ascoli Piceno, Piacenza, Sciacca, Cremona, Campobasso, la

⁶ L'art. 6-octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), modificato dal D.L. n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) dispone che "al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate <ufficio per il processo>".

Corte di Appello di Reggio Calabria, i Tribunali di Reggio Emilia e Belluno (cfr. delibera).

Secondo il Ministero con il D.Lgs. n. 116/17, le potenzialità *dell'Ufficio per il processo* vengono rigenerate e rilanciate mediante la previsione di uno specifico contingente di magistrati onorari ad esso organicamente assegnati.

Per la correlazione tra la specifica strutturazione dell'Ufficio per il processo e l'entità e qualità del contenzioso, nonché per la correlazione tra la consistenza dell'Ufficio per il processo e la complessiva dimensione magistratuale dell'ufficio, occorre che sia garantito un *«nesso di proporzionalità tra numero di risorse assegnate all'Ufficio per il processo e carichi di lavoro del Tribunale»* che assicuri il pieno soddisfacimento del rapporto di ausiliarietà funzionale dell'Ufficio per il processo ai compiti di cui è investito il Tribunale.

Occorre ricordare, infatti, che, ai sensi dell'art. 10, commi 10 e 11, il G.O.P. coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale; provvede, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale nonché alla predisposizione delle minute dei provvedimenti.

Inoltre, il giudice togato, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al G.O.P. inserito nell'Ufficio per il processo compiti e attività.

A ciò si aggiunge che, sia pure in situazioni straordinarie, può essere assegnata ai G.O.P. inseriti nell'Ufficio per il processo, nei limiti di cui all'art. 9, comma 4 e 5, la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale (art. 11).⁷

Sulla scorta di tali premesse è stato determinato il complessivo di 2.800 giudici onorari di pace addetti all'Ufficio per il processo, ripartiti a livello territoriale per ciascun ufficio del giudice di pace in maniera proporzionale rispetto alla consistenza numerica delle corrispondenti risorse assegnate per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali.

Resta ferma la necessità, per l'effettiva copertura di questo tipo di posti, che l'Ufficio per il processo sia formalmente costituito dai dirigenti, ed esattamente articolato all'interno di ciascun Tribunale secondo le modalità già sopra ricordate.

Viene a determinarsi un incremento rispetto alle presenze effettive rilevate che potranno essere, in ragione della nuova disciplina, integralmente coperte, garantendo, quindi, l'effettiva disponibilità di risorse solo astrattamente attribuite nel sistema previgente.

⁷ Nel primo quadriennio dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 116/17 tale assegnazione può essere effettuata anche qualora non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 11, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lett. a) e b) del medesimo articolo.

Secondo il Ministero tale dato si coglie con maggiore evidenza per gli Uffici del giudice di pace (ove si passa da n. 1.349 presenti a un organico di n. 3.200), ma risulta significativo anche per i magistrati onorari addetti all'ufficio per il processo, rilevandosi un differenziale tra nuovo organico (2.800 unità) e le presenze rilevate (2.354) di quasi 500 unità.

5. Le piante organiche dei Vice procuratori onorari.

L'art. 2 del D.Lgs. n. 116/17 dispone la costituzione nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari di strutture organizzative, denominate *“ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica”*⁸

Con lo schema di decreto, a norma dell'art. 3, comma 3, *“è determinata la pianta organica degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica”*, sulla base della dotazione nazionale complessiva assegnata pari a n. 2.000 unità.

È bene, peraltro, precisare che, data la collocazione sistematica della norma e considerata la precisa natura e funzione della pianta organica qui strutturata, la stessa ha, evidentemente, ad oggetto solo la posizione dei vice procuratori onorari (e non anche degli altri soggetti che pure compongono l'ufficio di collaborazione).

La pianta organica è stata determinata – secondo la Relazione tecnica - sulla base del fabbisogno reale, sulla scorta di un *«rapporto di proporzionalità diretta rispetto ai flussi di affari rilevati nell'ultimo periodo temporale di osservazione»*.

Essendo il V.P.O. delineato dal punto di vista ordinamentale, come magistrato assegnatario di funzioni di supporto ed ausilio del Procuratore e dei sostituti⁹, *«emerge un chiaro nesso di accessorietà della funzione requirente onoraria a vantaggio di quella espletata dai magistrati professionali»* rispetto ai reali carichi di lavoro, con la conseguente necessità di simmetria ed equilibrio tra numero dei V.P.O. e flussi di affari dell'ufficio di Procura.

Quale criterio correttivo, tuttavia, per garantire la stabilità territoriale (art. 32, comma 2), nella determinazione delle piante organiche *«viene assicurata all'interno dell'intero distretto l'attuale assegnazione»*.

⁸ Tale ufficio si avvale, secondo le determinazioni organizzative del Procuratore della Repubblica, dei Vice procuratori onorari, oltre che del personale di segreteria, di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

⁹ Infatti, a norma dell'art. 16 del decreto, il V.P.O. coadiuva il magistrato togato e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; inoltre, il medesimo svolge le attività e adotta i provvedimenti a lui delegati secondo quanto previsto dall'articolo 17.

In sintesi, le n. 2.000 unità sono state, quindi, distribuite sul territorio sia in ragione dei carichi di lavoro registrati in ciascuna Procura della Repubblica sia considerando le presenze effettive dei V.P.O. già in servizio negli Uffici.

6. Valutazione della proposta.

L'esposizione analitica in precedenza svolta consente di esprimere sinteticamente e schematicamente le valutazioni di competenza consiliare sulla formazione delle piante organiche.

I. Il carattere temporaneo assegnato alle piante organiche rappresenta una scelta opportuna, per evitare che la distribuzione delle risorse disponibili non possa essere agevolmente rivisitata, con le previste verifiche anche annuali, in modo da prevedere i correttivi che saranno ragionevolmente necessari una volta a regime la riforma della magistratura onoraria. È sufficiente al riguardo ricordare che essa determina un mutamento di *status* (ora unitario), di competenze (più estese, soprattutto nel settore civile), una riduzione delle possibilità di impiego (non più di due giorni a settimana), di modalità operative (i magistrati onorari assegnati all'Ufficio del processo nei tribunali e negli uffici di procura devono svolgere ampia parte del loro lavoro cooperando con un magistrato togato, compiendo "frazioni" della funzione giurisdizionale o meri compiti di collaborazione), di retribuzione - non più a cottimo per i giudici di pace - con effetti non irrilevanti sulla produttività finale del magistrato.

Inoltre, occorre considerare che la transizione dal vecchio al nuovo regime (quanto alle competenze nel settore civile e al tipo di impegno, oltre che alle ricadute sulla produttività delle modifiche del trattamento economico) sarà piuttosto lunga perché i magistrati già in servizio sono sottoposti ad un regime transitorio che li differenzia in parte rispetto ai nuovi designati. Quanto ai nuovi magistrati onorari, i tempi di reclutamento della magistratura onoraria, tenendo conto anche del periodo di tirocinio obbligatorio, nonché di destinazione iniziale per due anni all'Ufficio per il processo, assicureranno nuove forze, soprattutto agli uffici del giudice di pace, dopo circa 3 anni dalla data dei bandi di designazione.

II. Se la necessità, ai fini della determinazione della dotazione organica, di non superare la dotazione dei magistrati ordinari costituisce un limite legislativo, una gestione efficiente delle risorse rende opportuna la scelta di collegare tale vincolo alla dotazione complessiva su base nazionale, e non alle piante organiche degli uffici giudiziari. La scelta del Ministero consente opportunamente di poter dosare in concreto tale rapporto in relazione a necessità effettive degli uffici.

III. Risulta condivisibile la scelta di ridurre il numero di processi gestibili dai magistrati onorari (determinati sulla base delle sopravvenienze pro capite). Devono evidenziarsi, invece, delle perplessità quanto ai criteri di determinazione dello standard di rendimento atteso dai GOP. Tenuto conto, infatti, delle numerose variabili sopra indicate è difficile valutare se l'entità di tale riduzione (da n. 830 a 350 procedimenti nuovi iscritti pro capite) sia attendibile, né risultano indicati e misurati i parametri in base ai quali determinare il risultato dell'“equazione” che risulta sottostante alla determinazione livelli-di rendimento ipotizzabili per il singolo magistrato onorario *post-riforma* (n. 350) rispetto ad un utilizzo “*full time equivalent*” (n. 830 FTE).

Anche in termini puramente astratti, infatti, occorre considerare che il rapporto 1:1 non superabile nel rapporto tra magistrati onorari e togati, rispetto ad un utilizzo a tempo parziale (due giorni) si traduce, considerando anche solo 5 giorni lavorativi per il magistrato onorario, in 0,42:1 (2/5) di risorse disponibili FTE.

Tale parametro, tuttavia, dà per presupposto ciò che andrebbe giustificato, ovvero che il carico attuale su base nazionale risulti attualmente pienamente gestibile dai giudici di pace, ma manca un'analisi a riguardo.

L'elevato numero di variabili in realtà da considerare rende opportuno, pertanto, che sia assicurata la reale provvisorietà delle piante organiche e che le stesse possano essere anche incisivamente modificate nel 2021, anche ove risulti una eccedenza di un distretto, con la necessità di attuare una problematica mobilità extradistrettuale. Esula da tale analisi, peraltro, ma ne costituisce diretta conseguenza, la verifica della congruità della dotazione organica complessiva dei magistrati onorari in seguito alla riforma di *status* e competenze.

Certamente, pertanto, merita apprezzamento l'incremento delle unità destinate all'Ufficio per il giudice di pace (da n. 1.349 effettivi a n. 3.200), che rispecchia, sostanzialmente, tale criterio commutativo (0,42:1) tra giudici di pace “a tempo pieno” e giudici di pace a tempo parziale post-riforma. In altre parole, il rapporto tra 1.349 e 3.200 (2/5) è pari al rapporto tra 350 e 830.

Non ci si può esimere dal notare, tuttavia, che la dotazione prevista dalla legge n. 374/91 era di n. 4.700 unità, non a tempo parziale, e che essa risulta ridotta sensibilmente. È evidente che applicando il criterio suddetto di 0,42:1 FTE si ottiene il medesimo numero corrispondente ai giudici di pace attuale, pari a 1.349 giudici di pace. In altri termini il numero complessivo dei giudici di pace viene determinato moltiplicando le presenze effettive

(n. 1.349 rilevate)¹⁰ per il risultato (0,421686) del rapporto tra 830 (numero procedimenti pro capite attuali) e 350 (“standard previsto”), per un risultato di 3.200.

Pur considerando i benefici a regime dell’accorpamento dei giudici di pace operato con la legge del 2012 (e parzialmente smantellato successivamente), l’incremento delle competenze e il progressivo venir meno della retribuzione a cottimo rendono probabile che si venga a determinare, in assenza di una sensibile riduzione del contenzioso, un eccessivo carico di lavoro dei nuovi giudici onorari di pace e, per i tempi necessari alla destinazione effettiva di nuovi giudici di pace, una progressiva scopertura di tali uffici da tamponare mediante applicazioni e supplenze nel momento in cui sono destinate all’Ufficio per il processo le nuove risorse di personale onorario che hanno superato il tirocinio, con i vincoli di utilizzo, tuttavia, derivanti dall’ordito normativo.

IV. Per ciò che concerne i magistrati addetti all’Ufficio per il processo, un’analisi compiuta dovrebbe partire dal numero di giudici onorari attualmente in servizio, la verifica di quanto risultano effettivamente costantemente utilizzati, la misura del loro impegno, nonché dovrebbe prevedere compiutamente quale sia il loro impegno futuro. Confrontando le presenze rilevate (e cioè 2.354¹¹, come risulta dall’anagrafica di sistema, che tiene conto delle piante organiche che rispettano i parametri della Circolare 792 del 2016) con il nuovo organico (2.800 unità) emerge un saldo positivo di quasi 500 unità. Tale misura, tuttavia, non considera che tali unità sono spesso utilizzate con un impegno lavorativo di oltre due giorni la settimana, se non a tempo pieno, e, pertanto, il numero astratto dovrebbe essere razionalizzato secondo un parametro finalizzato a considerare le risorse disponibili in termini di presenze FTE. Il numero di G.O.P. addetti all’Ufficio per il processo, previsto pertanto, potrebbe anche essere inferiore all’attuale se razionalizzato, anche parzialmente, in termini di risorse FTE. Risulta data prevalenza ad un criterio astratto di incidenza percentuale nel distretto delle nuove iscrizioni su base nazionale. Tale dato, tuttavia, dovrebbe considerare che Uffici cronicamente in stato di difficoltà con tassi di scopertura elevati per dato esperienziale ricorrono in modo più intenso ai magistrati onorari. È notorio che, a riguardo, risulta difficile elaborare una statistica.

V. Il medesimo discorso vale, naturalmente, anche per i V.P.O. Il numero di 2.000 unità, infatti, va sempre apprezzato in ragione del loro impegno parziario e della scomparsa delle figure, non inusuali, di V.P.O. che partecipano anche a quattro udienze settimanali. L’organico attuale è di n. 2.072 V.P.O. e risultano in servizio n. 1.786 magistrati onorari con

¹⁰ Va rilevato sul punto che allo stato risultano in servizio n. 1.240 giudici di pace.

¹¹ Rispetto a una pianta organica attuale di n. 2.705.

funzioni requirenti.

VI. Risulta pienamente condivisibile la rimodulazione delle piante organiche secondo la rilevazione dei fabbisogni effettivi. Occorre, tuttavia rilevare che alcuni dati risultano anomali e il Ministero potrebbe forse effettuare una verifica della appropriatezza dei dati statistici.

Nello specifico, quanto alle piante organiche dei giudici di pace, non bisogna dimenticare, infatti, che dopo la soppressione ad opera del D.Lgs. n. 156/2012 di n. 664 uffici, n. 210 sono stati ricostituiti e mantenuti con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo.

Ciò comporta che per un certo arco temporale le sopravvenienze di tali uffici sono state pari a "0" e i relativi procedimenti riassegnati agli uffici incorporanti. Questo potrebbe aver determinati dei *bias* di rilevazione statistica, come empiricamente, in via puramente esemplificativa, emerge nel Distretto di Napoli quanto alla pianta organica dell'Ufficio del giudice di Pace di Gragnano, nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata (da n. 8 di pianta organica a n. 1 effettivo, ad una pianta di n. 1 unità), oppure dell'Ufficio del giudice di pace di Frattamaggiore, nel circondario del Tribunale di Napoli Nord (che passa da una pianta di n. 21 G.d.P., effettivi n. 4, a quella di n. 1 G.d.P.). Il dato statistico di partenza (n. 0), infatti, appare falsato dalla soppressione dell'Ufficio e l'incongruenza della determinazione della pianta organica del relativo ufficio è puntualmente indicata dalla Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario di Napoli. Coerentemente con tale assunto la Sezione Autonoma ha espresso parere sfavorevole, indicando come opportuno un incremento della pianta del G.d.P. di Gragnano, anche riducendo proporzionalmente quella del G.d.P. di Sorrento.

Risulta necessario, pertanto, per una corretta analisi e prognosi dei flussi, che nel caso di uffici soppressi e poi ricostituiti si analizzino le iscrizioni anteriori alla loro soppressione, rimodulando le piante degli uffici incorporati (in incremento) ed incorporanti (in riduzione).

VII. Ancora, le piante organiche degli uffici requirenti possono essere efficacemente calibrate considerando le diversità effettive di utilizzo necessario dei V.P.O., tenendo conto ad esempio del carattere distrettuale delle Procure, che se da un canto non consente l'assegnazione di V.P.O. all'Ufficio di collaborazione della Sezione distrettuale antimafia, dall'altro richiede una maggiore presenza dei V.P.O. nella celebrazione di un maggior numero di udienze monocratiche.

VIII. Per le piante organiche degli uffici giudiziari requirenti occorre ancora considerare che in diversi casi (es. Ancona, Catania, Firenze, Napoli, Perugia, Salerno), essendo prevista una riduzione delle piante organiche che determina la "dotazione" del

distretto complessivamente considerato in misura inferiore rispetto alle presenze complessive nel medesimo, non risulta rispettato il vincolo legislativo previsto dall'art. 32, comma del D.Lgs. n. 116 del 2017 a mente del quale *«Quando con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, è disposta la riduzione dell'organico di un ufficio, i magistrati onorari in servizio ai quali è stato conferito l'incarico da minor tempo che risultino in soprannumero sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso distretto»*.

IX. Sulla G.U., Serie Speciale Concorsi, S.O. del 13 febbraio 2018, sono stati pubblicati i bandi delle singole Corti d'Appello, per un numero totale di 400 posti, di cui 300 G.O.P. e n. 100 V.P.O., come da delibera plenaria del Consiglio del 15 novembre 2017. Tra di essi, esemplificativamente, sono stati pubblicati n. 15 posti di V.P.O. nel distretto di Napoli, destinati a costituire un ulteriore soprannumero rispetto alla “dotazione” del distretto indicata al punto precedente.

X. Ancora, quanto ai magistrati onorari assegnati al Tribunale, occorre tener conto anche del tasso di *turn over* e di incidenza delle maternità negli uffici di prima destinazione, meno ambiti, ove la frequenza di trasferimenti e assenza per la causa indicata impone un uso più intenso dei magistrati onorari a parità di flussi, prevedendo la destinazione di un numero maggiore di magistrati onorari.

XI. Tra le variazioni significative emerge una notevole riduzione del numero di V.P.O. previsti per la Procura di Napoli (circa n. 32 unità rispetto alle presenze effettive – n. 103, che nella nuova pianta organica divengono n. 71). Un intervento così massivo, tuttavia, operato sulla base delle sole pendenze e senza tener conto del carattere distrettuale della Procura e del numero di udienze monocratiche da svolgere potrebbe avere effetti eccessivamente pregiudizievoli per la funzionalità di tale ufficio.

XII. Occorre prestare attenzione all'art. 3 del D.M. 22.2.2018 di determinazione della dotazione organica, il quale prevede che *“Nel secondo quadriennio successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, il numero dei magistrati onorari cui spetta l'indennità prevista dall'art. 23, comma 2, nonché dall'art. 31, comma 2, non potrà essere superiore del 60% della dotazione organica complessiva.”* Il riferimento operato all'art. 23, comma 2, e non solo all'indennità maggiorata di cui all'art. 31, comma 2 (spettante ai magistrati già in servizio che chiedono di svolgere il terzo giorno lavorativo) lascia il dubbio in ordine alla possibilità di coprire tutti i posti previsti dalla pianta organica.

XIII. Occorre, inoltre, tener conto delle considerazioni svolte per singoli uffici giudiziari dagli organi di autogoverno locale, che unitamente alla scheda riepilogativa della proposta ministeriale, predisposta dalla Segreteria dell'VIII Commissione, vengono allegati al

presente parere.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

d e l i b e r a

- di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto concernente la “*Determinazione delle piante organiche degli Uffici del Giudice di pace e degli Uffici di collaborazione del Procuratore della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116*”, rappresentando la necessità di tener conto dei rilievi esposti al punto n. 6 della motivazione della delibera e di valutare i pareri espressi dai singoli Consigli Giudiziari per le determinazioni che si riterrà eventualmente di adottare;
- di trasmettere al Ministero della Giustizia copia integrale dei pareri espressi dai Consigli Giudiziari Sezione Autonoma per la magistratura onoraria.

SCHEDE DELLA PROPOSTA MINISTERIALE E SINTESI DEI PARERI ESPRESSI DALLE SEZIONI AUTONOME PER MAGISTRATI ONORARI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE.

1. Corte di Appello di Ancona

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di ANCONA				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf.PP	NUOVI org ci GOP Uf. Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf.PP	NUOVI org ci GOP Uf. Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
1	ANCONA	1	ANCONA	21	19	40	13	8	21	0	-11	
		2	FABRIANO		3		2	1	3		-2	
		3	JESI		4		3	2	5		-2	
		4	SENIGALLIA		3		3	2	5		-1	
totale circondario ANCONA				21	29	50	21	13	34	0	-16	-16
2	ASCOLI PICENO	5	ASCOLI PICENO	9	9		8	7	15			
totale circondario ASCOLI PICENO				9	9	18	8	7	15	-1	-2	-3
3	FERMO	6	FERMO	6	6		8	7	15			
totale circondario FERMO				6	6	12	8	7	15	2	1	3
4	MACERATA	7	MACERATA	11	6		11	11	22	1	5	
		8	CAMERINO		3		1	1	2		-2	
totale circondario MACERATA				11	9	20	12	12	24	1	3	4
5	PESARO	9	PESARO	7	9		6	7	13	1	-2	
		10	FANO		3		2	2	4		-1	
totale circondario PESARO				7	12	19	8	9	17	1	-3	-2
6	URBINO	11	URBINO	3	3		2	1	3	0	-2	
		12	MACERATA FELTRIA		2		1	1	2		-1	
totale circondario URBINO				3	5	8	3	2	5	0	-3	-3
TOTALE DISTRETTO				57	70	127	60	50	110	3	-20	-17

1.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Ancona**, rilevando che il provvedimento di determinazione degli organici avrà carattere temporaneo e dovrà essere rivalutato al termine del quadriennio decorrente dal 15 agosto 2017, ha formulato il seguente parere: *“la dotazione organica proposta appare complessivamente adeguata al territorio, ad eccezione dei GOP addetti all’Ufficio per il processo del Tribunale ordinario di*

Ancona, da ritenersi inadeguato per difetto rispetto al numero dei processi penali e civili, alla concentrazione in sede distrettuale di attività quali la protezione internazionale, e l'aumento delle attività di volontaria giurisdizione”;

2. Corte di Appello di Bari

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di BARI				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gap
TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici								
n°												
7	BARI	13	BARI	44	54	98	40	36	76	6	-18	
		14	ALTAMURA		4		3	3	6		-1	
		15	GRAVINA DI PUGLIA		3		1	1	2		-2	
		16	MONOPOLI		3		2	2	4		-1	
		17	PUTIGNANO		3		4	3	7		0	
	totale circondario			44	67	111	50	45	95	6	-22	-16
8	FOGGIA	18	FOGGIA	32	19		16	15	31	3	-4	
		19	LUCERA		5		6	5	11		0	
		20	CERIGNOLA		6		6	5	11		-1	
		21	MANFREDONIA		4		2	2	4		-2	
		22	RODI GARGANICO		4		1	1	2		-3	
		23	SAN GIOVANNI ROTONDO		4		1	1	2		-3	
		24	SAN SEVERO		5		2	2	4		-3	
		25	TRINITAPOLI		2		1	1	2		-1	
	totale circondario			32	49	81	35	32	67	3	-17	-14
9	TRANI	26	TRANI	19	7		8	7	15	2	0	
		27	ANDRIA		6		3	3	6		-3	
		28	BARLETTA		7		5	4	9		-3	
		29	BISCEGLIE		3		3	3	6		0	
		30	CANOSA DI PUGLIA		2		1	1	2		-1	
		31	CORATO		2		1	1	2		-1	
	totale circondario			19	27		21	19	40	2	-8	40
TOTALE DISTRETTO				95	143	238	106	96	202	11	-47	-36

2.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Bari**, sostanzialmente, ha formulato il seguente parere: “la proposta riduzione dell’organico dei GOP all’interno del Tribunale di Foggia (si passa da 81 a 67 unità) avrà un notevole impatto negativo sulla funzionalità dell’ufficio [...]. Con riferimento agli uffici giudiziari del Tribunale di Bari, infine, si prende atto delle considerazioni del Presidente del Tribunale di

Bari in ordine alla sufficienza dell'organico complessivo per assicurare la funzionalità degli uffici interessati pur a fronte, anche in questo caso, di una significativa riduzione di personale, passato da 110 a 95 unità) e si propone, tuttavia, una diversa distribuzione tra il numero di posti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e il numero posti addetti all'ufficio per il processo nel senso di prevedere 46 unità per il primo comparto e 49 unità per il secondo, condividendo sul punto l'analisi, le osservazioni e le indicazioni del Presidente del Tribunale di Bari, di cui alla nota dell' 8.10.2018." Il Presidente del Tribunale di TRANI con la nota in data 20 settembre 2018 esprime parere favorevole alla proposta del Ministero della Giustizia.

3. Corte di Appello di Bologna

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di BOLOGNA				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf.PP	NUOVI org ci GOP Uf.Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf.PP	NUOVI org ci GOP Uf.Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
10	BOLOGNA	32	BOLOGNA	50	55		43	32	75	0	-23	
		33	IMOLA		4		6	4	10		0	
		34	PORRETTA TERME		2		1	1	2		-1	
totale circondario				50	61	111	50	37	87	0	-24	-24
11	FERRARA	35	FERRARA	11	9		12	8	20			
totale circondario				11	9	20	12	8	20	1	-1	0
12	FORLI'	36	FORLI'	13	9		15	10	25			
totale circondario				13	9	22	15	10	25	2	1	3
13	MODENA	37	MODENA	17	14		24	16	40	10	2	
		38	FINALE EMILIA		2		2	1	3		-1	
		39	PAVULLO NEL FRIGNANO		2		1	1	2		-1	
totale circondario				17	18	35	27	18	45	10	0	10
14	PARMA	40	PARMA	19	19		16	18	34			
totale circondario				19	19	38	16	18	34	-3	-1	-4
15	PIACENZA	41	PIACENZA	10	9		10	8	18			
totale circondario				10	9	19	10	8	18	0	-1	-1
16	RAVENNA	42	RAVENNA	11	9		8	6	14	3	-3	
		43	FAENZA		3		3	2	5		-1	
		44	LUGO		3		3	2	5		-1	
totale circondario				11	15	26	14	10	24	3	-5	-2
17	REGGIO EMILIA	45	REGGIO EMILIA	19	12		16	20	36			
totale circondario				19	12	31	16	20	36	-3	8	5
18	RIMINI	46	RIMINI	14	20		17	10	27			
totale circondario				14	20	34	17	10	27	3	-10	-7
TOTALE DISTRETTO				164	172	336	177	139	316	13	-33	-20

3.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Bologna**, ha formulato, sostanzialmente, il seguente parere: “A) Le criticità più rilevanti sono quelle relative alla distribuzione tra “giudicanti” e “ufficio del processo”, avendo rilevato la grande maggioranza dei Presidenti (6 su 9) una sproporzione in eccesso dei GOP destinati alla

seconda funzione e ciò, soprattutto, sulla base dell'organico preesistente, che era proporzionato al carico di lavoro. Sul punto e in via di estrema sintesi pare sufficiente richiamare quanto esposto dal Tribunale di: 1) Bologna, che non condivide la riduzione da 56 a 32 giudicanti; 2) Forlì, che propone 15 giudicanti; 3) Modena, che ne propone 17 anziché 16; 4) Parma ne propone 20; 5) Piacenza che ne propone 9; 6) Reggio Emilia che non condivide la riduzione a 20, Su tale aspetto, rileva la Sezione che i carichi di lavoro strettamente giudiziario esistenti in detti Uffici e la circostanza che una diversa distribuzione non incide significativamente sugli assetti complessivi, ma attiene unicamente ad una diversa tipologia di utilizzazione sulla quale i Presidenti paiono essere i soggetti più qualificati alla valutazione, consigliano di esprimere parere favorevole a quanto rappresentato dai singoli Tribunali.”;

4. Corte di Appello di Brescia

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di BRESCIA				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
19	BERGAMO	47	BERGAMO	24	21		24	20	44	9	-1	
		48	GRUMELLO DEL MONTE		3		5	4	9		1	
		49	TREVIGLIO		4		4	3	7		-1	
totale circondario				24	28	52	33	27	60	9	-1	8
20	BRESCIA	50	BRESCIA	35	24		46	31	77	12	7	
		51	CHIARI		2		1	1	2		-1	
totale circondario				35	26	61	47	32	79	12	6	18
21	CREMONA	52	CREMONA	14	5		7	5	12	-3	0	
		53	CREMA		5		4	3	7		-2	
totale circondario				14	10	24	11	8	19	-3	-2	-5
22	MANTOVA	54	MANTOVA	10	9		14	12	26			
totale circondario				10	9	19	14	12	26	4	3	7
TOTALE DISTRETTO				83	73	156	105	79	184	22	6	28

4.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Brescia**, conclusivamente, ha formulato il seguente parere: “*parere finale favorevole allo schema di decreto concernente la determinazione delle piante organiche degli Uffici del Giudice di Pace...*”;

5. Corte di Appello di Cagliari

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di CAGLIARI				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
23	CAGLIARI	55	CAGLIARI	30	39		28	15	43	2	-24	
		56	ISILI		2		2	1	3		-1	
		57	SANLURI		2		2	1	3		-1	
totale circondario				30	43	73	32	17	49	2	-26	-24
24	LANUSEI	58	LANUSEI	3	2		1	1	2			
		59	TORTOLI'		2		1	1	2			
totale circondario				3	4	7	2	2	4	-1	-2	-3
25	NUORO	60	NUORO	8	4		6	7	13			
totale circondario				8	4	12	6	7	13	-2	3	1
26	ORISTANO	61	ORISTANO	9	3		5	4	9	-3	1	
		62	MACOMER		2		1	1	2		-1	
totale circondario				9	5	14	6	5	11	-3	0	-3
27	SASSARI	63	SASSARI	14	14		9	5	14	1	-9	
		64	OZIERI		2		2	1	3		-1	
		65	PATTADA		2		2	1	3		-1	
		66	PORTO TORRES		2		2	1	3		-1	
totale circondario				14	20	34	15	8	23	1	-12	-11
28	TEMPIO PAUSANIA	67	TEMPIO PAUSANIA	9	2		2	1	3	-1	-1	
		68	LA MADDALENA		2		2	1	3		-1	
		69	OLBIA		3		4	2	6		-1	
totale circondario				9	7	16	8	4	12	-1	-3	-4
TOTALE DISTRETTO				73	83	156	69	43	112	-4	-40	-44

5.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Cagliari**, ha formulato il seguente parere: “a) la proposta di distribuzione degli organici su base distrettuale dei giudici onorari di pace [...] non è adeguata a rispondere alla domanda di giustizia con riferimento ai Tribunali di Cagliari, Sassari, Nuoro, Tempio Pausania e Lanusei, [...] perché non si è tenuto conto:

- della specificità dei singoli Uffici alcuni dei quali, provvisti di dotazione organica limitata (Lanusei e Tempio) sarebbero pressoché impossibilitati ad operare anche solo con la riduzione di un'unità, specie in quelli con elevatissimo turn over (Tempio, Nuoro, Lanusei e, in minor misura, Oristano) e altri con rilevanti carichi di lavoro (Cagliari) anche come effetto a lungo termine della soppressione delle sezioni distaccate, e di scoperture in organico anomale (come recentemente avvenuto per Cagliari)...”;

6. Corte di Appello di Caltanissetta

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di CALTANISSETTA				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
29	CALTANISSETTA	70	CALTANISSETTA	17	18		22	5	27			
totale circondario				17	18	35	22	5	27	5	-13	-8
30	ENNA	71	ENNA	9	2		1	2	3	0	0	
		72	NICOSIA		2		1	1	2		-1	
		73	AGIRA		2		1	1	2		-1	
		74	BARRAFRANCA		2		1	1	2		-1	
		75	CENTURIPPE		2		1	1	2		-1	
		76	LEONFORTE		2		1	1	2		-1	
		77	PIAZZA ARMERINA		2		1	1	2		-1	
		78	REGALBUTO		2		1	1	2		-1	
		79	TROINA		2		1	1	2		-1	
totale circondario				9	18	27	9	10	19	0	-8	-8
31	GELA	80	GELA	9	9		7	5	12			
totale circondario				9	9	18	7	5	12	-2	-4	-6
TOTALE DISTRETTO				35	45		38	20	58	3	-25	58

6.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Caltanissetta**, ha formulato il seguente parere: “Rileva che la riduzione della pianta organica dei Giudici Onorari di Pace di Enna appare inadeguata a garantire lo smaltimento della quantità di lavoro del giudice onorario sia in relazione al parametro di legge di due giorni lavorativi la settimana costituenti l’impegno massimo che viene chiesto a costoro, sia in relazione all’aumento delle competenze previsto dalla nuova normativa. Appaiono condivisibili le osservazioni formalizzate dal Presidente del Tribunale di Enna “si rileva che l’organico di 9 G. O. P. addetti all’Ufficio del processo, pari alla pregressa dotazione di G. O. T. di Tribunale, sia inadeguata a garantire, con la novellata normativa a regime, la stessa quantità di lavoro oggi svolta dai giudici onorari, proprio in ragione della limitazione di due giorni la settimana.... [...]. Per quanto concerne la proposta di distribuzione dell’organico dei giudici onorari di pace di Gela la proposta prevede una riduzione della pianta organica nella

misura di 6 unità. Il Presidente del Tribunale di Gela esprime parere negativo alla proposta. [...]. Relativamente alla proposta di distribuzione dell'organico dei giudici onorari di pace di Caltanissetta, la nuova pianta organica prevede una riduzione di otto G.O.P..

Il Presidente del Tribunale esprime parere negativo, proponendo l'aumento della pianta organica a 28 G.O.P. di cui 6 posti riservati ai giudici onorari esercenti la giurisdizione civile e penale e 22 posti per i giudici onorari addetti all'ufficio per il processo del Tribunale di Caltanissetta.

La sezione, all'unanimità, a conferma della necessità dell'aumento della pianta organica dei G.O.P. recepisce e trasmette per *relationem* il parere del Presidente del Tribunale di Caltanissetta supportato dai dati statistici.”;

7. Corte di Appello di Campobasso

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di CAMPOBASSO				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
32	CAMPOBASSO	81	CAMPOBASSO	8	10		8	5	13			
totale circondario				8	10	18	8	5	13	0	-5	-5
33	ISERNIA	82	ISERNIA	7	6		2	4	6	-2	-2	
		83	AGNONE		2		1	1	2		-1	
		84	CASTEL SAN VINCENTO		2		1	1	2		-1	
		85	VENAFRO		3		1	1	2		-2	
totale circondario				7	13	20	5	7	12	-2	-6	-8
34	LARINO	86	LARINO	6	2		4	4	8	0	2	
		87	TERMOLI		3		2	2	4		-1	
totale circondario				6	5	11	6	6	12	0	1	1
TOTALE DISTRETTO				21	28	49	19	18	37	-2	-10	-12

7.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Campobasso**, ha formulato il seguente parere sintetico conclusivo: *“la proposta distribuzione degli organici dei magistrati onorari di pace, a numeri complessivi del distretto invariata sia per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino sia per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, non solo non può ritenersi più adeguata a rispondere alla domanda di giustizia rispetto all’attuale pianta organica, ma determina anche con la riduzione dell’organico del Tribunale di Campobasso (GOP) e di Isernia (GDP) un inaccettabile rallentamento dell’attività di quegli uffici, con il conseguente deterioramento dell’efficacia della risposta alla domanda di giustizia di quei circondati e con correlative ricadute negative sul piano della coesione sociale del territorio interessato.”*;

8. Corte di Appello di Catania

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di CATANIA				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
35	CALTAGIRONE	88	CALTAGIRONE	8	4		4	3	7	-2	-1	
		89	MILITELLO IN VAL DI CATANIA		2		1	1	2		-1	
		90	RAMACCA		2		1	1	2		-1	
totale circondario				8	8	16	6	5	11	-2	-3	-5
36	CATANIA	91	CATANIA	55	54		34	33	67	-5	-21	
		92	ACIREALE		6		4	4	8		2	
		93	ADRANO		2		1	1	2		-1	
		94	BELPASSO		2		1	1	2		-1	
		95	BIANCAVILLA		2		1	1	2		-1	
		96	BRONTE		2		1	1	2		-1	
		97	GIARRE		4		1	1	2		-3	
		98	MASCALUCIA		5		4	4	8		-1	
		99	PATERNO'		4		2	2	4		-2	
		100	RANDAZZO		2		1	1	2		-1	
totale circondario				55	83	138	50	49	99	-5	-34	-39
37	RAGUSA	101	RAGUSA	13	9		8	6	14	3	-3	
		102	MODICA		5		5	4	9		-1	
		103	VITTORIA		4		3	2	5		-2	
totale circondario				13	18	31	16	12	28	3	-6	-3

segue Distretto di CATANIA				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ei GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ei GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
38	SIRACUSA	104	SIRACUSA	18	14		17	12	29	4	-2	
		105	AVOLA		2		1	1	2		-1	
		106	LENTINI		4		2	1	3		-3	
		107	NOTO		2		1	1	2		-1	
		108	PALAZZOLO ACREIDE		2		1	1	2		-1	
totale circondario				18	24	42	22	16	38	4	-8	-4
TOTALE DISTRETTO				94	133	227	94	82	176	0	-51	-51

8.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Catania**, richiamando i pareri espressi dai Presidenti dei Tribunali del distretto, ha formulato il seguente parere: “a) quanto all’organico del circondano del Tribunale di Catania, che la prevista riduzione dell’organico dell’ufficio del Giudice di Pace di Giarre (da 4 a 2 unità) si palesa non coerente con il carico di lavoro dell’ufficio e può ostacolare una pronta risposta di giustizia; b) quanto all’organico dei circondano del Tribunale di Siracusa, che la prevista riduzione dell’organico dell’ufficio del Giudice di Pace di Lentini (da 2 a 1 unità) appare non coerente cori il carico di lavoro, che eccederebbe il numero di 350 fascicoli pro capite fissato nella relazione ministeriale quanto all’organico del circondario del Tribunale di Ragusa, che si palesa opportuno incrementare l’organico dell’ufficio del giudice di pace di Vittoria di ulteriori due unità assegnate alle funzioni giurisdizionali”.

9. Corte di Appello di Catanzaro

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di CATANZARO				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
39	CASTROVILLARI	109	CASTROVILLARI	15	3		4	5	9	-1	2	
		110	ROSSANO		6		3	4	7		-2	
		111	CAMPANA		2		1	1	2		-1	
		112	CARIATI		2		1	1	2		-1	
		113	CORIGLIANO CALABRO		3		1	2	3		-1	
		114	ORIOLO		2		1	1	2		-1	
		115	SAN SOSTI		1		1	1	2		0	
		116	TREBISACCE		3		2	2	4		-1	
	totale circondario			15	22	37	14	17	31	-1	-5	-6
40	CATANZARO	117	CATANZARO	26	20		26	16	42			
	totale circondario			26	20	46	26	16	42	0	-4	-4
41	COSENZA	118	COSENZA	18	18		10	10	20	-2	-8	
		119	ACRI		2		1	1	2		-1	
		120	MONTALTO UFFUGO		2		1	1	2		-1	
		121	ROGLIANO		2		1	1	2		-1	
		122	SAN GIOVANNI IN FIORE		2		1	1	2		-1	
		123	SAN MARCO ARGENTANO		2		1	1	2		-1	
		124	SPEZZANO DELLA SILA		2		1	1	2		-1	
	totale circondario			18	30	48	16	16	32	-2	-14	-16
42	CROTONE	125	CROTONE	11	8		6	6	12	0	-2	
		126	CIRO'		2		2	2	4		0	
		127	PETILIA POLICASTRO		2		3	3	6		1	
	totale circondario			11	12	23	11	11	22	0	-1	-1

segue Distretto di CATANZARO				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org. ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org. ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gap
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
43	LAMEZIA TERME	128	LAMEZIA TERME	10	8		8	7	15	-1	-1	
		129	FILADELFIA		2		1	1	2		-1	
totale circondario				10	10	20	9	8	17	-1	-2	-3
44	PAOLA	130	PAOLA	8	8		4	3	7	-1	-5	
		131	BELVEDERE MARITTIMO		3		1	1	2		-2	
		132	CETRARO		2		1	1	2		-1	
		133	SCALEA		4		1	1	2		-3	
totale circondario				8	17	25	7	6	13	-1	-11	-12
45	VIBO VALENTIA	134	VIBO VALENTIA	10	8		10	10	20			
totale circondario				10	8	18	10	10	20	0	2	2
TOTALE DISTRETTO				98	119	217	93	84	177	-5	-35	-40

9.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Catanzaro**, facendo propri i rilievi dei Presidenti dei Tribunali di Paola, Lamzia Terme e Castrovillari esprime parere favorevole per tutti gli altri uffici del distretto. Pareri che in sintesi si riportano: il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme rileva che “*i Magistrati Onorari da destinare all’Ufficio del Processo e diretta collaborazione con i giudici togati, appare congruo un numero non inferiore a 10 unità*” il Presidente del Tribunale di Paola propone una pianta organica più ampia di 6 unità rispetto a quella prevista nella relazione ministeriale (Paola n. 9 GOP – Belvedere M. n. 4 GOP - Cetrano n. 2 GOP – Scalea n. 4 GOP); il Presidente del Tribunale di Castrovillari esprime parere favorevole per la proposta riguardante gli Uffici del giudice di pace di Campana, Cariati, Oriolo e Trebisacce. Esprime parere negativo con riferimento alla soppressione di un posto di Giudice del Pace di Corigliano Calabro e si propone di lasciare immutata la pianta organica attuale che prevede n. 3 posti avanzando la proposta di recuperare l’unità in esito alla soppressione dell’Ufficio del Giudice di Pace di San Sosti.

10. Corte di Appello di Firenze

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di FIRENZE				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gap
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
46	AREZZO	135	AREZZO	10	8		16	12	28			
	totale circondario			10	8	18	16	12	28	6	4	10
47	FIRENZE	136	FIRENZE	40	62		40	32	72	4	-30	
		137	EMPOLI		5		4	3	7		-2	
	totale circondario			40	67	107	44	35	79	4	-32	-28
48	GROSSETO	138	GROSSETO	8	8		10	13	23	3	5	
		139	ARCIDOSO		2		1	1	2		-1	
	totale circondario			8	10	18	11	14	25	3	4	7
49	LIVORNO	140	LIVORNO	13	14		10	8	18	3	-6	
		141	PORTOFERRAIO		2		2	2	4		0	
		142	CECINA		3		2	2	4		-1	
		143	PIOMBINO		4		2	2	4		-2	
	totale circondario			13	23	36	16	14	30	3	-9	-6
50	LUCCA	144	LUCCA	14	14		16	18	34	3	4	
		145	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA		2		1	1	2		-1	
	totale circondario			14	16	30	17	19	36	3	3	6
51	PISA	146	PISA	12	14		12	11	23	8	-3	
		147	PONTEDERA		6		4	4	8		-2	
		148	SAN MINIATO		2		3	3	6		1	
		149	VOLTERRA		2		1	1	2		-1	
	totale circondario			12	24	36	20	19	39	8	-5	3
52	PISTOIA	150	PISTOIA	9	11		13	12	25			
	totale circondario			9	11	20	13	12	25	4	1	5

segue Distretto di FIRENZE				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
53	PRATO	151	PRATO	10	17		15	10	25			
	totale circondario			10	17	27	15	10	25	5	-7	-2
54	SIENA	152	SIENA	10	7		9	9	18	1	2	
		153	MONTEPULCIANO		4		2	2	4		-2	
	totale circondario			10	11	21	11	11	22	1	0	1
TOTALE DISTRETTO				126	187	313	163	146	309	37	-41	-4

10.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Firenze**, ha conclusivamente formulato il seguente giudizio sintetico: *“la proposta di distribuzione degli organici relativa ai giudici onorari di pace destinati alle funzioni giurisdizionali è adeguata e coerente con il criterio indicato nella relazione tecnica del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria (un GOP ogni 350 cause) a condizione che tale relazione s’interpreti, nella parte in cui parla di affari penali, come riferita ai soli affari penali dibattimentali; qualora, invece, essa dovesse essere interpretata come riferita agli affari penali in generale, inclusi gli affari GIP, allora la quota (146 unità) della dotazione organica nazionale di magistrati onorari destinati alle funzioni giurisdizionali (3200 unità) assegnata al distretto di Firenze sarebbe sottodimensionata di 20 unità...;*

a) la proposta di distribuzione (piante organiche) dei giudici onorari di pace destinati alle funzioni giurisdizionali all’interno dei singoli uffici del distretto appare adeguata ai flussi degli affari degli ultimi due anni giudiziari per le sole sedi del circondario di Grosseto, Livorno, Siena.

Per la sede di Arezzo la proposta di pianta organica è corretta se si escludono gli affari GIP, è invece sottodimensionata se si considerano anche gli affari penali GIP

Non è adeguata, invece, per la sede di Firenze (sia che si considerino gli affari GIP sia che si escludano tali affari), per la quale si auspica un aumento di almeno n.12 unità

Per la sede di Empoli si consiglia una diversa ripartizione delle risorse onorarie: la proposta prevede 3 GOP con funzioni giurisdizionali e 4 GOP destinati all’ufficio del processo. Si

propone 5 GOP con funzioni giurisdizionali e n. 2 GOP destinati all'ufficio del processo...

Per la sede di Lucca la pianta organica appare sovradimensionata se si considerano i dati trasmessi dall'ufficio statistico regionale, appare invece adeguata se si considerano i dati risultanti dalla certificazione della cancelleria dell'ufficio del giudice di pace di Lucca...

Per il circondario di Pisa la proposta di pianta organica appare corretta a condizione che si considerino anche gli affari GIP, altrimenti essa appare complessivamente sovrastimata di n.5 unità [...]. Per la sola sede di Pontedera, anche alla luce delle richieste del dirigente dell'ufficio, si consiglia una diversa ripartizione delle risorse onorarie. La proposta prevede 4 GOP con funzioni giurisdizionali e 4 GOP destinati all'ufficio del processo. Si propone 5 GOP con funzioni giurisdizionali e 3 GOP destinati all'ufficio del processo...

Per la sede di Pistoia la proposta è corretta considerando gli affari penali GIP, è sovradimensionata di un'unità se si escludono tali affari.

Per la sede di Prato, appare auspicabile un aumento della pianta organica di due unità GOP destinate alle funzioni giudiziarie; qualora tale soluzione non si percorribile, appare preferibile, rispetto alla soluzione proposta dal Ministero, una diversa ripartizione del complessivo contingente dei giudici onorari: la proposta prevede 10 GOP con funzioni giurisdizionali e 15 GOP destinati all'ufficio del processo; si propone, quale soluzione subordinata, di destinare ai GOP con funzioni giurisdizionali 12 unità e di riservare le rimanenti unità (13) ai giudici onorari destinati all'ufficio per il processo.

c) la proposta di pianta organica dei giudici onorari destinati all'ufficio per il processo appare adeguata, fermo restando le considerazioni sopra svolte per le sedi di Empoli, Pontedera e Prato in punto di una diversa ripartizione a favore dei GOP con funzioni giurisdizionali delle risorse onorarie complessivamente assegnate a tali sedi [...].

e) la riduzione degli organici dei GOP con funzioni giurisdizionali può incidere significativamente a regime sulla funzionalità degli uffici dei Giudice di Pace di Firenze e Empoli.”;

11. Corte di Appello di Genova

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di GENOVA				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
55	GENOVA	154	GENOVA	46	65		40	31	71	-2	-34	
		155	CHIAVARI		4		4	3	7			
totale circondario				46	69	115	44	34	78	-2	-35	-37
56	IMPERIA	156	IMPERIA	11	5		3	2	5	1	3	
		157	SANREMO		5		9	5	14		0	
totale circondario				11	10	21	12	7	19	1	-3	-2
57	LA SPEZIA	158	LA SPEZIA	12	14		12	10	22			
totale circondario				12	14	26	12	10	22	0	-4	-4
58	MASSA	159	MASSA	12	6		5	4	9	4	-2	
		160	CARRARA		4		2	2	4		-2	
		161	PONTREMOLI		2		4	3	7		1	
totale circondario				12	12	24	11	9	20	-1	-3	-4
59	SAVONA	162	SAVONA	12	6		10	8	18			
totale circondario				12	6	18	10	8	18	-2	2	0
TOTALE DISTRETTO				93	111	204	89	68	157	-4	-43	-47

11.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Genova**, ha conclusivamente formulato il seguente parere: “avuto riguardo ai Tribunali di Imperia, La Spezia e Massa ritiene condivisibili le considerazioni espresse dai Presidenti di Tribunale del distretto in merito alla proposta del Ministero segnalando nel caso di Imperia la opportunità di una diversa distribuzione interna.

Quanto al Tribunale di Genova si condivide la indicazione, resa dal Dirigente e condivisa dalla Commissione flussi, della permanenza a 46 unità (quale è attualmente la pianta organica dei GOT), dell’organico del GOP destinato all’ufficio del processo, con conseguente aumento di 2 unità rispetto alla proposta ministeriale (40 + 4); solo in via subordinata dette unità aggiuntive potrebbero essere attinte dalla pianta organica come proposta dei GOP destinati ad attività giurisdizionale.

Quanto alla posizione dell'Ufficio di Savona come sopra indicato il CG fa propria la valutazione e proposta resa dal Presidente del Tribunale fondata su dati obiettivi e pertanto si propone l'aumento della pianta organica (richiesto anche dalla Commissione Flussi) nella misura massima indicata dal dirigente l'ufficio (23 unità anziché 18 unità).”;

12. Corte di Appello di L'Aquila

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di L'AQUILA				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
60	AVEZZANO	163	AVEZZANO	9	7		5	4	9	-3	-3	
		164	PESCINA		2		1	1	2		-1	
totale circondario				9	9	18	6	5	11	-3	-4	-7
61	CHIETI	165	CHIETI	7	7		9	7	16	3	0	
		166	GUARDIAGRELE		2		1	1	2		-1	
totale circondario				7	9	16	10	8	18	3	-1	2
62	LANCIANO	167	LANCIANO	6	5		4	4	8			
totale circondario				6	5	11	4	4	8	-2	-1	-3
63	L'AQUILA	168	L'AQUILA	11	10		8	5	13			
totale circondario				11	10	21	8	5	13	-3	-5	-8
64	PESCARA	169	PESCARA	13	20		17	15	32	5	-5	
		170	PENNE		2		1	1	2		-1	
totale circondario				13	22	35	18	16	34	5	-6	-1
65	SULMONA	171	SULMONA	8	4		2	2	4	-5	-2	
		172	CASTEL DI SANGRO		2		1	1	2		-1	
totale circondario				8	6	14	3	3	6	-5	-3	-8
66	TERAMO	173	TERAMO	12	6		12	11	23	2	5	
		174	ATRI		2		2	2	4		0	
totale circondario				12	8	20	14	13	27	2	5	7
67	VASTO	175	VASTO	7	6		3	3	6	-3	-3	
		176	GISSI		2		1	1	2		-1	
totale circondario				7	8	15	4	4	8	-3	-4	-7
TOTALE DISTRETTO				73	77	150	67	58	125	-6	-19	-25

12.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **L'Aquila**, ha formulato conclusivamente il seguente parere: “la proposta distribuzione degli organici dei giudici onorari di pace [...] appare, in linea di massima, adeguata e funzionale a rispondere alla domanda di giustizia, essendo nella maggior parte dei casi migliorativa rispetto all’attuale pianta organica, con la sola eccezione dell’organico dei giudici onorari

addetti all'Ufficio per il processo presso i Tribunali di Vasto ed Avezzano, che i Dirigenti dei suddetti Uffici segnalano come "assolutamente insufficiente".

In particolare la dott.ssa Zaira SECCHI, che ha preso possesso delle funzione di Presidente del Tribunale di Avezzano in data 9 gennaio 2019, ha inviato il 7 giugno u.s. un articolato parere nel quale rappresenta la difficile situazione in cui versa il Tribunale e del quale è opportuno tener conto.

La nota di cui sopra viene inserita nell'allegato relativo al Distretto dell'Aquila.

13. Corte di Appello di Lecce

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di LECCE				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
68	BRINDISI	177	BRINDISI	18	14		20	18	38			
totale circondario				18	14	32	20	18	38	2	4	6
69	LECCE	178	LECCE	31	25		23	32	55	3	7	
		179	CASARANO		4		3	4	7		0	
		180	GALLIPOLI		6		3	4	7		-2	
		181	MAGLIE		0		2	3	5		3	
		182	TRICASE		3		2	3	5		0	
		183	UGENTO		3		1	2	3		-1	
totale circondario				31	41	72	34	48	82	3	7	10
70	TARANTO	184	TARANTO	29	44		25	25	50	3	-19	
		185	GROTTAGLIE		4		1	1	2		-3	
		186	MANDURIA		5		2	2	4		-3	
		187	MARTINA FRANCA		4		2	2	4		-2	
		188	SAN GIORGIO IONICO		4		2	2	4		-2	
totale circondario				29	61	90	32	32	64	3	-29	-26
TOTALE DISTRETTO				78	116	194	86	98	184	8	-18	-10

13.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di Lecce, conclusivamente, ha formulato il seguente parere: “complessivamente, nel distretto, lo schema ha previsto un aumento delle dotazioni organiche salvo che per l’ufficio del G.O.P. di Taranto (in cui è prevista la riduzione da 90 a 64) [...]. Considerato che stando a quanto illustrato dai Dirigenti le esigenze dell’ufficio appaiono adeguatamente soddisfatte mediante le dotazioni indicate nello schema e che, pertanto, la riduzione prevista per l’ufficio del G.O.P. di Taranto non incide sulla funzionalità dell’ufficio, peraltro costantemente abituato ad una presenza di magistrati onorari ben al di sotto della soglia in organico.”.

14. Corte di Appello di Messina

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di MESSINA				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf.PP	NUOVI org.ci GOP Uf.Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf.PP	NUOVI org.ci GOP Uf.Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
71	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	189	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	11	6		8	7	15	-1	1	
		190	LIPARI		2		1	1	2		-1	
		191	NOVARA DI SICILIA		0		1	1	2		1	
totale circondario				11	8	19	10	9	19	-1	1	0
72	MESSINA	192	MESSINA	24	30		22	18	40	0	-12	
		193	ALI TERME		2		1	1	2		-1	
		194	ROMETTA		2		1	1	2		-1	
totale circondario				24	34	58	24	20	44	0	-14	-14
73	PATTI	195	PATTI	9	4		3	2	5	0	-2	
		196	MISTRETTA		1		1	1	2		0	
		197	NASO		2		2	1	3		-1	
		198	SANT'AGATA DI MILITELLO		2		1	1	2		-1	
		199	SANT'ANGELO DI BROLO		2		1	1	2		-1	
		200	TORTORICI		2		1	1	2		-1	
totale circondario				9	13	22	9	7	16	0	-6	-6
TOTALE DISTRETTO				44	55	99	43	36	79	-1	-19	-20

14.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Messina**, ha recepito le indicazioni provenienti dai Presidenti dei Tribunali del distretto, richiedendo l'adeguamento delle piante organiche degli Uffici dei giudici di pace, così come dagli stessi richiesto. Il Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto chiede che “la pianta organica della Magistratura Onoraria di questo Circondano venga ampliata rispetto all'esistente (come già chiesto in passato), con assegnazione all'ufficio per il processo di non meno di 14 magistrati onorari ed assegnazione agli uffici del giudice di pace di non meno di 10 magistrati onorari...”. Il Presidente del Tribunale di Messina esprime parere assolutamente contrario al progetto di revisione della pianta organica della magistratura onoraria. Il Presidente del Tribunale di Patti ritiene che: “la quantificazione dei giudici onorari di pace

così come proposta dal Ministero sia certamente più adeguata e rispondente alla domanda di giustizia rispetto all'attuale pianta organica".

15. Corte di Appello di Milano

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di MILANO				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
74	BUSTO ARSIZIO	201	BUSTO ARSIZIO	13	6		17	15	32	7	9	
		202	LEGNANO		9		3	3	6		-6	
			totale circondario	13	15	28	20	18	38	7	3	10
75	COMO	203	COMO	14	14		18	14	32			
			totale circondario	14	14	28	18	14	32	4	0	4
76	LECCO	204	LECCO	7	7		10	7	17			
			totale circondario	7	7	14	10	7	17	3	0	3
77	LODI	205	LODI	8	8		10	8	18			
			totale circondario	8	8	16	10	8	18	2	0	2
78	MILANO	206	MILANO	120	180		132	260	392	15	80	
		207	RHO		8		3	6	9		-2	
			totale circondario	120	188	308	135	266	401	15	78	93
79	MONZA	208	MONZA	27	32		32	30	62			
			totale circondario	27	32	59	32	30	62	5	-2	3
80	PAVIA	209	PAVIA	20	9		10	7	17	2	-2	
		210	VIGEVANO		4		7	5	12		1	
		211	VOGHERA		4		3	2	5		-2	
		212	ABBIATEGRASSO		3		2	1	3		-2	
			totale circondario	20	20	40	22	15	37	2	-5	-3
81	SONDRIO	213	SONDRIO	6	3		6	3	9			
			totale circondario	6	3	9	6	3	9	0	0	0
82	VARESE	214	VARESE	12	11		12	8	20	2	-3	
		215	LUINO		2		2	1	3		-1	
			totale circondario	12	13	25	14	9	23	2	-4	-2
			TOTALE DISTRETTO	227	300	527	267	370	637	40	70	110

15.1. Il parere del Consiglio giudiziario

Il Consiglio giudiziario della Corte di Appello di **Milano**, “condivide le osservazioni formulate dai capi degli uffici, fermo rimanendo il limite di cui all’art. 3 co. 4 d.lgs. n. 116/2017, secondo cui — in sede di prima applicazione del decreto — la dotazione organica dei vice procuratori onorari non può essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni requirenti di merito, esclusi i magistrati con funzioni direttive, Rimarca

la carenza di risorse nel distretto, come già evidenziato nella relazione trasmessa al Csm e al Ministero della giustizia, di cui al punto che precede e che si allega anche con riferimento al parere qui richiesto, valorizzando il contributo essenziale dato dalla magistratura onoraria. Nello specifico segnala l'insufficienza delle piante organiche in relazione al previsto ampliamento delle competenze della magistratura onoraria nel settore civile e dei più stringenti limiti quantitativi di tempo di utilizzo su ciascuna unità (non superiori a due giorni alla settimana).”.

16. Corte di Appello di Napoli

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di NAPOLI				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
83	AVELLINO	216	AVELLINO	20	20		11	18	29	-4	-2	
		217	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI		2		1	2	3		0	
		218	CERVINARA		4		2	3	5		-1	
		219	LAURO		2		1	1	2		-1	
		220	MONTORO		2		1	1	2		-1	
totale circondario				20	30	50	16	25	41	-4	-5	-9
84	BENEVENTO	221	BENEVENTO	18	14		7	12	19		2	
		222	ARIANO IRPINO		4		2	4	6		0	
		223	AIROLA		3		2	4	6		1	
		224	GUARDIA SANFRAMONDI		4		2	4	6		0	
		225	MIRABELLA ECLANO		2		1	1	2		-1	
		226	MONTESARCHIO		3		2	3	5		0	
		227	SAN GIORGIO LA MOLARA		2		1	1	2		-1	
		228	SANT'AGATA DE' GOTI		2		1	1	2		-1	
totale circondario				18	34	52	18	30	48	0	-4	-4
85	NAPOLI	229	NAPOLI	156	250		91	260	351	-36	10	
		230	BARRA		26		20	58	78		32	
		231	CAPRI		2		1	1	2		-1	
		232	ISCHIA		8		7	20	27		12	
		233	PROCIDA		2		1	1	2		-1	
totale circondario				156	288	444	120	340	460	-36	52	16

segue Distretto di NAPOLI				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
86	NAPOLI NORD IN AVERSA	234	NAPOLI NORD IN AVERSA	40	18		15	44	59	-4	26	
		235	AFRAGOLA		9		3	10	13		1	
		236	CASORIA		21		10	30	40		9	
		237	FRATTAMAGGIORE		14		1	1	2		-13	
		238	MARANO DI NAPOLI		26		7	20	27		-6	
	totale circondario			40	88	128	36	105	141	-4	17	13
87	NOLA	239	NOLA	25	19		12	52	64	-1	33	
		240	SANT'ANASTASIA		13		5	20	25		7	
		241	ACERRA		8		2	10	12			
		242	MARIGLIANO		17		3	13	16			
		243	POMIGLIANO D'ARCO		7		2	10	12			
	totale circondario			25	64	89	24	105	129	-1	41	40
88	SANTA MARIA CAPUA VETERE	244	SANTA MARIA CAPUA VETERE	53	20		20	41	61	-17	21	
		245	CASERTA		22		7	15	22		-7	
		246	ARIENZO		5		2	5	7		0	
		247	CARINOLA		11		3	8	11		-3	
		248	MADDALONI		7		1	1	2		-6	
		249	PIEDIMONTE MATESE		4		1	2	3		-2	
		250	SESSA AURUNCA		9		1	2	3		-7	
		251	TEANO		5		1	1	2		-4	
	totale circondario			53	83	136	36	75	111	-17	-8	-25
89	TORRE ANNUNZIATA	252	TORRE ANNUNZIATA	28	12		19	52	71	-4	40	
		253	GRAGNANO		8		1	1	2		-7	
		254	SORRENTO		9		4	12	16		3	
	totale circondario			28	29	57	24	65	89	-4	36	32
TOTALE DISTRETTO				340	616	956	274	745	1019	-66	129	63

16.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Napoli** condividendo le osservazioni formulate dai capi degli uffici, conclude che lo schema del decreto, in astratto non appare incongruo, salvo eccezioni collegate a specifiche esigenze territoriali.

17. Corte di Appello di Palermo

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di PALERMO				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
90	AGRIGENTO	255	AGRIGENTO	17	17		16	9	25	1	-8	
		256	LICATA		2		2	1	3		-1	
totale circondario				17	19	36	18	10	28	1	-9	-8
91	MARSALA	257	MARSALA	13	6		9	4	13	0	-2	
		258	PANTELLERIA		2		2	1	3		-1	
		259	CASTELVETRANO		4		2	1	3		-3	
totale circondario				13	12	25	13	6	19	0	-6	-6
92	PALERMO	260	PALERMO	63	99		57	39	96	-5	-60	
		261	PARTINICO		2		1	1	2		-1	
totale circondario				63	101	164	58	40	98	-5	-61	-66
93	SCIACCA	262	SCIACCA	7	4		2	1	3	-1	-3	
		263	BIVONA		2		1	1	2		-1	
		264	MENFI		2		1	1	2		-1	
		265	PARTANNA		2		1	1	2		-1	
		266	RIBERA		2		1	1	2		-1	
totale circondario				7	12	19	6	5	11	-1	-7	-8
94	TERMINI IMERESE	267	TERMINI IMERESE	11	4		7	4	11	0	0	
		268	CORLEONE		3		1	1	2		-2	
		269	GANGI		2		1	1	2		-1	
		270	LERCARA FRIDDI		2		1	1	2		-1	
		271	POLIZZI GENEROSA		2		1	1	2		-1	
totale circondario				11	13	24	11	8	19	0	-5	-5

segue Distretto di PALERMO				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
95	TRAPANI	272	TRAPANI	15	13		9	5	14	-1	-8	
		273	ALCAMO		3		5	3	8		0	
totale circondario				15	16	31	14	8	22	-1	-8	-9
TOTALE DISTRETTO				126	173	299	120	77	197	-6	-96	-102

17.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Palermo**, per le piante organiche degli Uffici del giudice di pace del distretto, ha formulato il seguente parere sintetico conclusivo:

- Tribunale di Agrigento

Si esprime parere favorevole sebbene auspicando:

- l'incremento di una unità (per un totale di 10) del numero dei giudici addetti alle funzioni giurisdizionali per la sede di Agrigento;
- che una delle due unità previste per l'ufficio per il processo di Licata venga destinata all'omologo ufficio per il processo di Agrigento, così mantenendo a Licata la dotazione minima di una sola unità.

- Tribunale di Marsala

- parere contrario alla riduzione della pianta organica dei giudici con funzioni giurisdizionali di Marsala a 4 unità, sollecitando l'incremento di tale dotazione di un'altra unità (per un totale di 5);
- parere contrario alla destinazione di 2 unità ciascuna per l'ufficio per il processo di Pantelleria e Castelvetro auspicando una riduzione ad una unità per ciascuna di queste sedi con trasferimento delle restanti due unità all'ufficio per il processo della sede del Tribunale di Marsala;
- parere favorevole per il resto.

- Tribunale di Palermo

- parere contrario alla prospettata ripartizione della pianta organica dei giudici onorari di pace

nella sede di Palermo tra magistrati addetti alle funzioni giurisdizionali (39 unità) ed ufficio per il processo (57 unità) chiedendo che tali complessive 96 unità vengano distribuite secondo la seguente proporzione: n. 30 unità all'ufficio del giudice di pace di Palermo e n. 66 unità all'ufficio per il processo di Palermo;

- parere favorevole per il resto.

- Tribunale di Sciacca

Si esprime parere favorevole alla prospettata pianta organica dei giudici onorari di pace per il circondario di Sciacca.

- Tribunale di Termini Imerese

- parere contrario alla prospettata riduzione della pianta organica dei giudici onorari con funzioni giurisdizionali di Termini Imerese a n. 4 unità, sollecitando un incremento di una unità (per un totale di 5).

- parere favorevole per il resto.

- Tribunale di Trapani

- parere contrario alla prospettata riduzione della pianta organica del giudice onorario con funzioni giurisdizionali di Trapani a n. 5 unità, sollecitando una dotazione di almeno 6 unità con un'unità aggiuntiva se del caso recuperabile riducendo a n. 2 la equivalente dotazione della sede di Alcamo, - parere contrario alla prospettata ripartizione della pianta organica dei giudici onorari di pace da destinare all'ufficio per il processo nelle sedi di Trapani (n. 9 unità) e Alcamo (n. 5 unità) chiedendo che le complessive 14 unità vengano distribuite secondo la seguente proporzione: n. 13 all'ufficio per il processo di Trapani e la restante unità all'ufficio per il processo di Alcamo.

- parere favorevole per il resto.

18. Corte di Appello di Perugia

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di PERUGIA				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
96	PERUGIA	274	PERUGIA	23	15		14	10	24	-3	-5	
		275	CASTIGLIONE DEL LAGO		2		1	1	2		-1	
		276	CITTA' DELLA PIEVE		2		1	1	2		-1	
		277	CITTA' DI CASTELLO		2		1	1	2		-1	
		278	GUBBIO		2		3	2	5		0	
totale circondario				23	23	46	20	15	35	-3	-8	-11
97	SPOLETO	279	SPOLETO	3	4		2	3	5	2	-1	
		280	FOLIGNO		4		1	2	3		-2	
		281	NORCIA		2		1	1	2		-1	
		282	TODI		2		1	1	2		-1	
totale circondario				3	12	15	5	7	12	2	-5	-3
98	TERNI	283	TERNI	13	10		14	9	23	3	-1	
		284	ORVIETO		2		2	1	3		-1	
totale circondario				13	12	25	16	10	26	3	-2	1
TOTALE DISTRETTO				39	47	86	41	32	73	2	-15	-13

18.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Perugia**, per gli uffici giudiziari del distretto ha formulato le seguenti osservazioni:

- **Circondario di Perugia**

“La dotazione prevista, consistente nel numero complessivo di 15 G.O.P con funzioni giurisdizionali e 20 addetti all’Ufficio del Processo, appare non del tutto congrua, con le precisazioni di seguito esposte, con riferimento ai singoli uffici.

Quanto ai G.O.P. con funzioni giurisdizionali di Castiglione del Lago e di Città della Pieve, uffici mantenuti con il finanziamento degli enti locali, il numero minimo di 1 non è ulteriormente comprimibile a fronte del carico di lavoro notevolmente inferiore ai 350 fascicoli presente in detti uffici, come comunicato dal Presidente del Tribunale di Perugia.

Quanto ai G.O.P. con funzioni giurisdizionali di Gubbio, il Presidente del Tribunale di Perugia ha segnalato che il carico di lavoro pendente è di n. 115 procedimenti, di tal che appare ampiamente sufficiente (anche nella prospettiva dell'aumento delle competenze del G.O.P.) la dotazione di n. 1. giudice onorario e non già di 2 come previsto dal Ministero.

Quanto ai G.O.P. con funzioni giurisdizionali di Città di Castello, il Presidente del Tribunale di Perugia ha segnalato che il carico di lavoro pendente è di ben 625 procedimenti, di tal che appare certamente necessaria la dotazione di n. 2 giudici onorari e non già di 1 come previsto dal Ministero.

Quanto ai G.O.P. con funzioni giurisdizionali di Perugia, il Presidente del Tribunale di Perugia ha segnalato la sufficienza di una dotazione di giudici onorari pari a 7, in luogo dei 10 previsti in organico dal Ministero, in quanto il numero indicato, da un lato corrisponderebbe alle attuali presenze dei giudici di pace, dall'altro comporterebbe, sulla base delle attuali statistiche, una pendenza media di 326 fascicoli pro capite (di poco inferiore alla media individuata dal Ministero). Siffatta valutazione appare condivisibile, anche perché tale soluzione consente di recuperare i 3 posti eliminati, destinandoli all'Ufficio del Processo, ...”;

- **Circondario di Spoleto**

“Il Presidente del Tribunale di Spoleto ha comunicato il proprio parere favorevole alla dotazione organica prevista per il circondano con riferimento ai G.O.P. con funzioni giurisdizionali. Non così per i G.O.P. addetti all'Ufficio per il Processo. [...] si reputa congrua per il circondario di Spoleto, già alla stregua della situazione sopra descritta, la dotazione di n. 11 G.O.P. addetti all'Ufficio per il Processo, con conseguente aumento di n. 6 unità (da 2 a 8) dei G.O.P. addetti all'Ufficio per il Processo formalmente incardinati presso il Tribunale di Spoleto.”.

- **Circondario di Terni**

“Il Presidente del Tribunale di Terni ha comunicato il proprio parere favorevole alla dotazione organica prevista per il circondano.”;

19. Corte di Appello di Potenza

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di POTENZA				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org.ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org.ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
99	LAGONEGRO	285	LAGONEGRO	10	5		1	3	4	-5	-2	
		286	SALA CONSILINA		5		1	4	5		-1	
		287	CHIAROMONTE		2		1	1	2		-1	
		288	POLLA		2		1	1	2		-1	
		289	SANT'ARCANGELO		2		1	1	2			
totale circondario				10	16	26	5	10	15	-5	-6	-11
100	MATERA	290	MATERA	8	8		2	4	6	-3	-4	
		291	IRSINA		1		1	1	2		0	
		292	PISTICCI		4		1	1	2		-3	
		293	TRICARICO		2		1	1	2			
totale circondario				8	15	23	5	7	12	-3	-8	-11
101	POTENZA	294	POTENZA	26	14		7	3	10	-4	-11	
		295	MELFI		4		3	1	4		-3	
		296	BELLA		2		2	1	3		-1	
		297	CALVELLO		2		2	1	3		-1	
		298	PESCOPAGANO		2		2	1	3		-1	
		299	VENOSA		2		2	1	3		-1	
		300	VIETRI DI POTENZA		2		2	1	3		-1	
		301	VIGGIANO		2		2	1	3		-1	
totale circondario				26	30	56	22	10	32	-4	-20	-24
TOTALE DISTRETTO				44	61	105	32	27	59	-12	-34	-46

19.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Potenza**, per gli uffici giudiziari del distretto ha formulato le seguenti osservazioni:

- Tribunale di Potenza

“conformemente al parere espresso dal Presidente Vicario del Tribunale di Potenza, reputa congruo il numero di n. 15 giudici di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Potenza, di cui 7 destinati esclusivamente all’esercizio delle funzioni giurisdizionali, fermo restando la consistenza organica di altri 26 giudici onorari con funzioni di GOT presso il Tribunale di Potenza, n. 6 giudici onorari presso l’Ufficio del Giudice di pace di Melfi (di cui 4 per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali). Nulla osserva in merito alla previsione delle sedi

degli Uffici del Giudice di Pace a carico dei Comuni nel circondario di Potenza, salvo che per la diversa distribuzione nella sede di Venosa (n.2 giudici con funzioni giurisdizionali + 1 addetto all' Ufficio del Processo) e tutt'al più una riduzione a n. 2 GOP (1 posto per esercizio delle funzioni giurisdizionali + 1 addetto all'Ufficio del Processo) nelle 5 sedi minori: Bella, Calvello, Pescopagano, Vietri di Potenza, Viggiano.”;

- Tribunale di Matera

“tenuto conto delle molteplici argomentazioni svolte dal Presidente del Tribunale di Matera ed avuto particolare riguardo alle ragioni connesse al numero delle pendenze ed al presumibile aumento del contenzioso in concomitanza con gli eventi collegati a Matera 2019 Capitale europea della Cultura, nonché avuto riguardo ai dati statistici ed alla complessa realtà economica del territorio di Pisticci (polo industriale) esprime parere favorevole al mantenimento di un organico tabellare non inferiore all'attuale.”.

- Tribunale di Lagonegro

“conformemente al parere espresso dal Presidente del Tribunale di Lagonegro, reputa congruo il mantenimento dell'attuale dotazione organica presso gli Uffici del Giudice di Pace di detto circondario nonché l'aumento della pianta organica dei GOT da 10 a 12 presso il Tribunale di Lagonegro.”.

20. Corte di Appello di Reggio Calabria

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di REGGIO CALABRIA				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
102	LOCRI	302	LOCRI	14	6		8	10	18	-5	4	
		303	SIDERNO		2		1	2	3		0	
totale circondario				14	8	22	9	12	21	-5	4	-1
103	PALMI	304	PALMI	18	9		15	10	25	-1	1	
		305	OPPIDO MAMERTINA		2		2	1	3		-1	
totale circondario				18	11	29	17	11	28	-1	0	-1
104	REGGIO CALABRIA	306	REGGIO CALABRIA	29	29		29	15	44			
totale circondario				29	29	58	29	15	44	0	-14	-14
TOTALE DISTRETTO				61	48	109	55	38	93	-6	-10	-16

20.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Reggio Calabria**, rifacendosi ai pareri espressi dai capi degli uffici del distretto ha formulato le seguenti osservazioni:

- Tribunale di Locri

“si ritiene adeguata la proposta distribuzione degli organici dei giudici onorari di pace tra gli Uffici dei circondario di Locri, in considerazione della circostanza che mantiene di fatto inalterato il numero complessivo dei posti precedentemente previsto di g.o.t. e giudici di pace.”.

- Tribunale di Reggio Calabria

“la proposta di pianta organica della magistratura onoraria per il Tribunale di RC si presenti fortemente inadeguata e non rispondente alle effettive necessità operative nell’esercizio della giurisdizione sul territorio e ne chiede l’aumento complessivo di 9 unità, così suddivise: 4 da adibire alle funzioni giurisdizionali e 5 da adibire agli uffici per il processo.”;

- Tribunale di Palmi

“rileva che la proposta ministeriale prevede nel complesso una riduzione dell’organico di n. 2 unità rispetto all’attuale pianta organica (n. 30 unità). Tenuto conto, tuttavia, che nella realtà i

magistrati onorari effettivamente in servizio sono in numero inferiore rispetto a quelli previsti in pianta organica, ed esattamente n. 26 ... non pare allo scrivente che la rideterminazione della pianta organica di cui si tratta possa avere un impatto pregiudizievole sulla funzionalità degli Uffici, giacché rimarrà - ad organico pieno - sostanzialmente invariata la situazione attuale.”.

21. Corte di Appello di Roma

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di ROMA				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org.ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org.ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gap
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
105	CASSINO	307	CASSINO	18	7		9	16	25	-6	9	
		308	GAETA		7		2	4	6		-3	
		309	SORA		4		1	2	3		-2	
totale circondario				18	18	36	12	22	34	-6	4	-2
106	CIVITAVECCHIA	310	CIVITAVECCHIA	10	7		12	14	26			
totale circondario				10	7	17	12	14	26	2	7	9
107	FROSINONE	311	FROSINONE	16	9		10	12	22	-4	3	
		312	ALATRI		2		1	1	2		-1	
		313	FERENTINO		2		1	1	2		-1	
totale circondario				16	13	29	12	14	26	-4	1	-3
108	LATINA	314	LATINA	25	15		16	12	28	3	3	
		315	FONDI		4		3	2	5		-2	
		316	TERRACINA		4		3	2	5		-2	
totale circondario				25	23	48	22	16	38	-3	-7	-10
109	RIETI	317	RIETI	7	6		4	3	7	-1	-3	
		318	POGGIO MIRTETO		3		2	2	4		-1	
totale circondario				7	9	16	6	5	11	-1	-4	-5
110	ROMA	319	ROMA	197	210		199	290	489	3	80	
		320	OSTIA		10		1	2	3		-8	
totale circondario				197	220	417	200	292	492	3	72	75
111	TIVOLI	321	TIVOLI	10	6		18	14	32	9	8	
		322	SUBIACO		2		1	1	2		-1	
totale circondario				10	8	18	19	15	34	9	7	16
112	VELLETRI	323	VELLETRI	25	6		25	24	49	1	18	
		324	SEGNI		2		1	1	2		-1	
totale circondario				25	8	33	26	25	51	1	17	18
113	VITERBO	325	VITERBO	9	10		11	11	22			
totale circondario				9	10	19	11	11	22	2	1	3
TOTALE DISTRETTO				317	316	633	320	414	734	3	98	101

21.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Roma**, per gli Uffici giudiziari del distretto, fa proprio e richiama il parere formulato dalla Commissione flussi, precisando che appare tuttavia necessario, più in generale, che la pianta organica per il Tribunale di Cassino non risulti inferiore a quella attuale e per il resto che nella programmazione e copertura dei posti si tenga conto della gradualità dell’attuazione delle disposizioni in materia prevista dalla legislazione vigente.”;

La Commissione flussi ha rilevato:

- Tribunale di Cassino

“La pianta organica programmata per i GOP risulta molto più ampia rispetto a quella già esistente, che vede a Cassino la presenza di numero 10 Giudici fino al 2015 e n. 7 attuali, a Gaeta numero 5 Giudici fino al 2016 e n. 4 attuali e a Sora solo 2 giudici.”.

- Tribunale di Civitavecchia

“esprime parere favorevole alla proposta del Ministero, segnalando l’opportunità di rimodulare la distribuzione fra la funzione giurisdizionale e quelli assegnati all’ufficio del processo (in n. 10 addetti alle funzioni giurisdizionali e n. 16 addetti all’ufficio per il processo).”;

- Tribunale di Frosinone

“ritiene condivisibile quanto rappresentato dal Presidente del Tribunale di Frosinone ed esprime pertanto parere favorevole” ovvero “il Presidente del Tribunale ritiene le previsioni in parola congrue, a patto che le stesse, da un lato, si intendano limitate al solo primo quadriennio di applicazione della disciplina introdotta dal d.lgs. 116/2017 e, dall’altro, non considerino l’ampliamento della competenza del Giudice di Pace prevista dalla medesima Riforma. In caso contrario, la riduzione in discussione, rispetto alla originaria pianta organica dei magistrati onorari, non può ritenersi condivisibile rispetto alle esigenze dell’Ufficio.”;

- Tribunale di Latina

“parere negativo quanto alla riduzione della pianta organica del Giudice di Pace di Latina. Nessuna osservazione invece con riferimento alle sedi di Fondi e Terracina, anche alla luce delle considerazioni espresse dal Presidente del Tribunale di Latina.”;

- Tribunale di Rieti

“parere negativo alla proposta formulata dal Ministero con riguardo all’assegnazione di quattro giudici di Pace presso l’Ufficio di giudice onorario di pace di Poggio Mirteto, non trovando qui applicazione la normativa afferente l’istituzione dell’ufficio del processo.”;

- Tribunale di Roma

“esprime parere favorevole alla proposta del Ministero, segnalando l’opportunità di rimodulare la distribuzione fra la funzione giurisdizionale e quelli assegnati all’ufficio del processo.”;

- Tribunale di Tivoli

“Il Capo dell’Ufficio ha comunque ritenuto adeguata alle attuali esigenze del Circondano del Tribunale di Tivoli la proposta distribuzione degli organici del giudice onorario di pace.”;

- Tribunale di Velletri

“esprime parere favorevole alla proposta del Ministero, segnalando l’opportunità di rimodulare la distribuzione fra la funzione giurisdizionale e quelli assegnati all’ufficio del processo, anche con riguardo all’ufficio giudiziario di Segni.”;

22. Corte di Appello di Salerno

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di SALERNO				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
114	NOCERA INFERIORE	326	NOCERA INFERIORE	15	18		15	38	53	7	20	
		327	CAVA DE' TIRRENI		6		5	14	19		8	
		328	MERCATO SAN SEVERINO		2		1	1	2		-1	
		329	SARNO		4		1	2	3		-2	
totale circondario				15	30	45	22	55	77	7	25	32
115	SALERNO	330	SALERNO	36	35		24	42	66	-2	7	
		331	AMALFI		3		1	1	2		-2	
		332	BUCCINO		4		1	2	3		-2	
		333	CAPACCIO		2		1	1	2		-1	
		334	EBOLI		8		4	8	12		0	
		335	MONTECORVINO ROVELLA		5		1	1	2		-4	
		336	ROCCADASPIDE		4		1	4	5		0	
		337	SANT'ANGELO A FASANELLA		2		1	1	2		-1	
totale circondario				36	63	99	34	60	94	-2	-3	-5
116	VALLO DELLA LUCANIA	338	VALLO DELLA LUCANIA	6	5		3	4	7	0	-1	
		339	AGROPOLI		4		3	3	6		-1	
totale circondario				6	9	15	6	7	13	0	-2	-2
TOTALE DISTRETTO				57	102	159	62	122	184	5	20	25

22.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Salerno** in ordine alla proposta di rideterminazione delle piante organiche degli Uffici del Giudice di Pace del distretto, ha formulato il seguente parere:

- Circondario di Salerno

Parere favorevole con osservazioni: “la pianta organica dell’Ufficio di Amalfi è stata ridotta ad 1 unità; per quanto riguarda la pianta organica degli Uffici di S. Angelo e Fasanella, un solo giudice è sufficiente a garantire il pieno funzionamento e l’efficacia dell’azione giudiziaria, si consiglia l’accorpamento all’Ufficio di Roccadaspide; l’organico dell’Ufficio di Roccadaspide deve essere aumentato fino a tre unità”;

- Circondario Nocera Inferiore

Si esprime parere contrario allo schema di decreto ministeriale facendo proprie le osservazioni del Presidente del Tribunale ovvero: “ritiene di proporre una diversa distribuzione dell’organico, dal momento che determinati Uffici del Giudice di Pace, e precisamente Mercato San Severino e Sarno, alla luce dei rispettivi carichi di lavoro, non possono assolutamente avere in organico un giudice a Mercato San Severino e due giudici a Sarno [...] deve essere distribuito diversamente anche l’organico dei giudici di pace di Nocera Inferiore e Cava dé Tirreni, con una riduzione significativa per Cava dé Tirreni [...] condivido la proposta del ministero di 15, insisto nel richiedere una riduzione dei giudici che esercitano le funzioni giurisdizionali da 38 a 36”

- Circondario Vallo della Lucania

La Sezione segnala:

“- l’inadeguatezza, rispetto alla attuale pianta organica, della proposta distribuzione degli organici su base distrettuale dei gop a rispondere alla domanda dl giustizia;

l’inadeguatezza della prevista pianta organica del Tribunale di Vallo della Lucania, di cui allo schema di decreto ministeriale, al fine di garantire la funzionalità dell’ufficio;

- la riduzione di una unità presso il GdP di Agropoli va, invece, colmata, mantenendo lo stato attuale di organico;

- andrebbe aumentato il numero dei GOP da destinare all’ufficio dei processo, almeno di due unità (una a Vallo e una ad Agropoli).”.

23. Corte di Appello di Torino

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di TORINO				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
117	ALESSANDRIA	340	ALESSANDRIA	15	9		8	8	16	0	-1	
		341	ACQUI TERME		4		5	5	10		1	
		342	TORTONA		4		2	2	4		-2	
			totale circondario	15	17	32	15	15	30	0	-2	-2
118	AOSTA	343	AOSTA	4	5		5	4	9			
			totale circondario	4	5	9	5	4	9	1	-1	0
119	ASTI	344	ASTI	13	9		9	9	18	1	0	
		345	ALBA		4		5	5	10		1	
			totale circondario	13	13	26	14	14	28	1	1	2
120	BIELLA	346	BIELLA	6	9		7	3	10			
			totale circondario	6	9	15	7	3	10	1	-6	-5
121	CUNEO	347	CUNEO	13	6		7	6	13	0	0	
		348	MONDOVI'		5		3	3	6		-2	
		349	SALUZZO		4		3	3	6		-1	
			totale circondario	13	15	28	13	12	25	0	-3	-3
122	IVREA	350	IVREA	10	3		14	11	25			
			totale circondario	10	3	13	14	11	25	4	8	12
123	NOVARA	351	NOVARA	9	9		12	9	21			
			totale circondario	9	9	18	12	9	21	3	0	3
124	TORINO	352	TORINO	55	139		70	80	150	20	-59	
		353	PINEROLO		5		5	6	11		1	
			totale circondario	55	144	199	75	86	161	20	-58	-38
125	VERBANIA	354	VERBANIA	7	4		7	5	12			
			totale circondario	7	4	11	7	5	12	0	1	1
126	VERCELLI	355	VERCELLI	10	6		4	2	6	0	-4	
		356	CASALE MONFERRATO		4		4	2	6		-2	
		357	VARALLO		2		2	1	3		-1	
			totale circondario	10	12	22	10	5	15	0	-7	-7
			TOTALE DISTRETTO	142	231	373	172	164	336	30	-67	-37

23.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Torino**, ha formulato un parere complessivamente e radicalmente negativo in quanto, sulla base della legislazione destinata ad essere vigente ed in assenza di un'analisi ragionata dei flussi, il numero in organico dei magistrati onorari non può che dover essere gradatamente aumentato. Osserva che: “a) la proposta distribuzione delle piante organiche dei magistrati onorati di pace per il distretto non pare assolutamente adeguata alla domanda di giustizia ed è, anzi, radicalmente peggiorativa rispetto all'attuale pianta organica; a prescindere dal fatto che già l'attuale pianta organica è, a livello distrettuale, complessivamente insufficiente, [...]; b) l'impatto della riduzione degli organici a livello circondariale sulla funzionalità degli Uffici del distretto interessati [...] potenzialmente devastante; c) vi sono Uffici per i quali l'organico dei magistrati togati è notevolmente insufficiente e sono stati da tempo richiesti gli indispensabili interventi amministrativi in aumento; per le ragioni sopra indicate questo imporrebbe una riparametrazione in aumento dell'organico dei magistrati onorari destinati a supportare i giudici professionali...”.

24. Corte di Appello di Trento

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di TRENTO <i>(escluso circondario di Bolzano)</i>				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
127	ROVERETO	358	ROVERETO	5	3		3	2	5		-1	
		359	RIVA DEL GARDA		2		2	1	3		-1	
	totale circondario			5	5	10	5	3	8	0	-2	-2
128	TRENTO	360	TRENTO	11	13		6	4	10	4	-9	
		361	BORGO VALSUGANA		2		2	1	3		-1	
		362	CAVALESE		2		1	1	2		-1	
		363	CLES		2		2	1	3		-1	
		364	MEZZOLOMBARDO		2		1	1	2		-1	
		365	PERGINE VALSUGANA		2		2	1	3		-1	
		366	TIONE DI TRENTO		2		1	1	2		-1	
	totale circondario			11	25	36	15	10	25	4	-15	-11
TOTALE DISTRETTO				16	30	46	20	13	33	4	-17	-13

24.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Trento**, ha formulato il seguente parere conclusivo: “favorevole con riguardo alla rideterminazione delle piante organiche inerenti al Tribunale di Trento, atteso che la proposta di diversa distribuzione interna non pare destinata a creare disfunzioni per l’Ufficio del giudice di pace di Trento e al contempo migliorerebbe la difficile situazione degli Uffici corrispondenti ai centri abitati maggiormente popolosi e bisognosi di un giudice cd. di prossimità; [...] negativo con riguardo a qualsiasi ridimensionamento delle piante organiche afferenti la magistratura onoraria presso il Tribunale di Rovereto e la Procura della Repubblica di Rovereto, in considerazione della ridotta dimensione di entrambi gli Uffici, delle gravi difficoltà organizzative anche per i frequenti casi di incompatibilità e sostituzione, del ridotto numero di tirocinanti e stagisti in quanto sede di scarso interesse e, dunque, destinataria di pochissime richieste da parte degli aspiranti. Per il Tribunale di Rovereto si segnala, in via subordinata, acquiescenza alla riduzione della pianta organica limitata a n. 1 sola unità.

- indistintamente per tutti gli Uffici in considerazione deve essere rimarcato come le piante organiche ad oggi vigenti siano più virtuali che effettive, presentandosi scoperture risalenti e tanto ingenti da rendere, in particolare, gli Uffici dei giudice di pace in grado di garantire un funzionamento minimo solo grazie agli istituti della reggenza e della supplenza ma, anche così, con pesantissime ricadute sulla regolarità dei servizio e sulla tempestività della risposta giurisdizionale, come in più occasioni segnalato anche dagli Ordini forensi.”.

25. Corte di Appello di Trieste

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di TRIESTE				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf PP	NUOVI org ci GOP Uf Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
129	GORIZIA	367	GORIZIA	7	3		6	3	9			
totale circondario				7	3	10	6	3	9	-1	0	-1
130	PORDENONE	368	PORDENONE	9	8		12	9	21			
totale circondario				9	8	17	12	9	21	3	1	4
131	TRIESTE	369	TRIESTE	13	16		14	5	19			
totale circondario				13	16	29	14	5	19	1	-11	-10
132	UDINE	370	UDINE	18	12		16	13	29	0	1	
		371	TOLMEZZO		3		1	1	2		-2	
		372	GEMONA DEL FRIULI		2		1	1	2		-1	
totale circondario				18	17	35	18	15	33	0	-2	-2
TOTALE DISTRETTO				47	44	91	50	32	82	3	-12	-9

25.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Trieste**, ha formulato il seguente parere: “1) la proposta distribuzione degli organici su base distrettuale, comportando un lieve aumento della dotazione, risulta complessivamente più adeguata a rispondere alla domanda di giustizia rispetto all’attuale pianta organica; [...] 3) gli Uffici giudiziari pordenonesi hanno condivisibilmente segnalato la necessità di un più significativo ampliamento della pianta organica, poiché la proposta ministeriale non pare tenere in adeguata considerazione, anche nella verifica di proporzionalità con altri uffici, la consistenza del bacino d’utenza e del numero di procedimenti che, anche in conseguenza della recente estensione del circondario, interessano l’attività di entrambi gli Uffici; 4) appare condivisibile la segnalazione espressa dal Presidente del Tribunale di Udine circa l’incongruenza rilevata nel prevedere un’unità di magistrato onorario addetto all’ufficio del processo sia per l’Ufficio di Tolmezzo sia per l’Ufficio di Gemona del Friuli, atteso che la sostituzione dell’Ufficio del processo è prevista solo presso il tribunale, apparendo semmai opportuno assegnare due - e non uno - magistrati onorari addetti a funzioni giurisdizionali per

l'Ufficio di Tolmezzo e un solo magistrato onorario addetto a funzioni giurisdizionali per l'Ufficio di Gemona del Friuli.”.

26. Corte di Appello di Venezia

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

Distretto di VENEZIA				GIUDICANTI								
				SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN.GIUSTIZIA			DIFFERENZE		
				GOT	GdP	TOTALE ORGANICI got + gdp	RIPART. Num. GOP Uf.PP	NUOVI org ci GOP Uf.Gdp	TOTALI NUOVI ORG.GOP	RIPART. Num. GOP Uf.PP	NUOVI org ci GOP Uf.Gdp	TOTALE ORGANICI Gop
n°	TRIBUNALI	n°	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	organici	organici							
133	BELLUNO	373	BELLUNO	10	5		6	4	10			
	totale circondario			10	5	15	6	4	10	-4	-1	-5
134	PADOVA	374	PADOVA	21	19		28	23	51			
	totale circondario			21	19	40	28	23	51	7	4	11
135	ROVIGO	375	ROVIGO	8	5		12	9	21			
	totale circondario			8	5	13	12	9	21	4	4	8
136	TREVISIO	376	TREVISIO	17	9		19	21	40	9	12	
		377	CONEGLIANO		4		7	8	15		4	
	totale circondario			17	13	30	26	29	55	9	16	25
137	VENEZIA	378	VENEZIA	29	10		22	14	36	1	4	
		379	CHIOGGIA		2		2	1	3		-1	
		380	DOLO		3		2	1	3		-2	
		381	SAN DONA' DI PIAVE		6		4	3	7		-3	
	totale circondario			29	21	50	30	19	49	1	-2	-1
138	VERONA	382	VERONA	25	24		31	26	57	1	2	
		383	LEGNAGO		4		1	1	2		-3	
	totale circondario			25	28	53	32	27	59	7	-1	6
139	VICENZA	384	VICENZA	25	9		20	14	34		5	
		385	BASSANO DEL GRAPPA		5		6	4	10		-1	
	totale circondario			25	14	39	26	18	44	1	4	5
TOTALE DISTRETTO				135	105	240	160	129	289	25	24	49

26.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Venezia**, ha formulato il seguente parere: “La proposta distribuzione degli organici su base distrettuale dei giudici onorari di pace e vice procuratori onorari non può dirsi adeguata a rispondere alla domanda di giustizia in considerazione sia della riduzione dell’apporto lavorativo che la nuova figura di GoP comporta secondo le previsioni della legge (è prevista la temporaneità

dell'incarico e la parzialità dell'impegno temporale esigibile), sia dell'elevato carico di lavoro che grava sugli uffici del distretto, come già da tempo ed in varie forme segnalato al Ministero (da ultimo in occasione del parere espresso sulla riforma delle piante organiche della magistratura togata). [...], quanto al Tribunale di Vicenza sarebbe auspicabile un aumento del numero dei GOP in considerazione dell'aumento del carico di lavoro registrato negli ultimi anni.

SCHEDE DELLA PROPOSTA MINISTERIALE E SINTESI DEI PARERI ESPRESSI DALLE SEZIONI AUTONOME PER MAGISTRATI ONORARI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DEGLI UFFICI DI COLLABORAZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA.

1. Corte di Appello di Ancona

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI ANCONA		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA organico
n°		a)	b)	c)	d)	e)
1	ANCONA	11	10	1	12	1
2	ASCOLI PICENO	7	7	0	5	-2
3	FERMO	6	6	0	5	-1
4	MACERATA	10	10	0	10	0
5	PESARO	7	6	1	6	-1
6	URBINO	3	3	0	3	0
TOTALE DISTRETTO		44	42	2	41	-3

1.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Ancona**, rilevando che il provvedimento di determinazione degli organici avrà carattere temporaneo e dovrà essere rivalutato al termine del quadriennio decorrente dal 15 agosto 2017, per gli Uffici di collaborazione del Procuratore della Repubblica, ha formulato il seguente parere:

“• ai VPO addetti alla Procura della Repubblica di Pesaro, da ritenersi calcolata per difetto in relazione alle esigenze dell’Ufficio evidenziate dal Dirigente;

- *ai VPO addetti alla Procura della Repubblica di Fermo, pure da ritenersi calcolata per difetto in relazione alle esigenze dell'Ufficio evidenziate dal Dirigente;*

2. Corte di Appello di Bari

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI BARI		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
7	BARI	34	32	2	30	-4
8	FOGGIA	25	24	1	25	0
9	TRANI	12	11	1	14	2
TOTALE DISTRETTO		71	67	4	69	-2

2.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Bari**, atteso che il Procuratore della Repubblica di Trani e di Foggia hanno ritenuto adeguata la proposta del Ministero della Giustizia, ha formulato il seguente parere con particolare riferimento alla Procura della Repubblica di Bari: “la prospettata riduzione dell’organico dei VPO all’interno del circondario di Bari (si passa da 34 a 30 unità) avrà un notevole impatto negativo sulla funzionalità dell’ufficio della Procura della Repubblica di Bari, dovendosi condividere sul punto l’analisi e le valutazioni del Procuratore della Repubblica di Bari”.

3. Corte di Appello di Bologna

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
10	BOLOGNA	29	22	7	32	3
11	FERRARA	9	9	0	10	1
12	FORLI'	11	8	3	10	-1
13	MODENA	16	11	5	15	-1
14	PARMA	9	7	2	10	1
15	PIACENZA	6	6	0	6	0
16	RAVENNA	10	8	2	12	2
17	REGGIO EMILIA	10	10	0	12	2
18	RIMINI	9	6	3	12	3
TOTALE DISTRETTO		109	87	22	119	10

3.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Bologna**, per gli Uffici di collaborazione del Procuratore della Repubblica, ha formulato il seguente parere: “per quattro di esse (tra le quali v’è Bologna) non vi sono problemi, avendo aderito alle indicazioni del progetto. Per il resto vi sono le richieste di aumento di Reggio, che ne chiede 15 per carenze di organico tra i togati, Rimini, che ne chiede due in più perché la presenza per due soli giorni alla settimana impedisce di coprire le udienze. Piacenza che chiede di valutare una diversa distribuzione endodistrettuale, che ne consenta un

potenziamento. V'è poi Modena che si duole della riduzione di uno facendo leva sulla situazione complessiva (dimensione Tribunale, popolazione e strutture economiche) che hanno condotto all'aumento di organico tra i togati [...] relativamente ai Requirenti del distretto si verifica quella insufficienza di organico già evidenziata per i Giudicanti e la conseguente necessità degli incrementi richiesti anche per la sempre più pacifica infiltrazione mafiosa nella regione, mentre non pare praticabile una diversa redistribuzione interna che soddisfi le richieste dei Procuratore di Piacenza.”.

4. Corte di Appello di Brescia

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
19	BERGAMO	18	16	2	20	2
20	BRESCIA	23	17	6	32	9
21	CREMONA	7	6	1	7	0
22	MANTOVA	8	7	1	10	2
TOTALE DISTRETTO		56	46	10	69	13

4.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Brescia**, per gli Uffici di collaborazione del Procuratore della Repubblica, ha formulato un parere finale favorevole allo schema di decreto concernente la determinazione delle piante organiche degli Uffici di collaborazione del Procuratore della Repubblica;

5. Corte di Appello di Cagliari

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
23	CAGLIARI	21	22	-1	23	2
24	LANUSEI	3	3	0	2	-1
25	NUORO	9	7	2	5	-4
26	ORISTANO	7	5	2	5	-2
27	SASSARI	10	10	0	11	1
28	TEMPIO PAUSANIA	5	4	1	7	2
TOTALE DISTRETTO		55	51	4	53	-2

5.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Cagliari**, per gli Uffici di collaborazione del Procuratore della Repubblica, ha espresso parere assolutamente negativo in relazione a quanto previsto dallo schema di decreto, precisando che per la Procura della Repubblica di ORISTANO “il Procuratore ha sottolineato come la riduzione dell’organico dei vice procuratori onorati a 5 comporterà grossi problemi organizzativi, sia per la copertura delle udienze, sia per assicurare il funzionamento dell’ufficio. Infatti, specie il lunedì, in cui si concentrano più udienze, si incontreranno molte difficoltà a coprire tutte e non sarà più possibile assicurare, secondo quanto previsto dal progetto organizzativo in atto, la disponibilità di un PM onorario per le attività urgenti. La riduzione prevista farebbe saltare questa organizzazione, che ha consentito di far fronte a situazioni di emergenza.”; per la Procura della Repubblica di TEMPIO PAUSANIA “Il Procuratore, pur ricordando che la dotazione organica degli onorari deve tendenzialmente

essere rapporta a quella dei magistrati togati, giudicata adeguata la proposta e si sofferma sulla necessità di un aumento, da 4 a 7, della dotazione organica dei magistrati togati.”; per la Procura della Repubblica di LANUSEI “il Procuratore ha sottolineato che, tenuto conto delle ridotte dimensioni dell’Ufficio e del fatto che il Tribunale operi a pieno organico, la Procura si troverebbe nell’impossibilità di operare se si procedesse, come previsto, alla riduzione dell’organico di una unità. Già con l’attuale composizione, si riesce a garantire con difficoltà la copertura di tutte le udienze e a impiegare i VPO in attività di ausilio nell’attività ordinaria.”.

6. Corte di Appello di Caltanissetta

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
29	CALTANISSETTA	19	13	6	12	-7
30	ENNA	9	9	0	10	1
31	GELA	8	6	2	8	0
TOTALE DISTRETTO		36	28	8	30	-6

6.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Caltanissetta**, nel formulare il parere ha evidenziato quanto segue: “esprime parere favorevole alla proposta di determinazione della pianta organica dell’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica di Enna”; in relazione all’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica di Gela “è stata mantenuta la pianta organica con 8 posti di V.P.O. con parere pienamente favorevole del Procuratore del Repubblica [...]; con riguardo all’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta fa proprio il parere del Procuratore il quale rappresenta che “la nuova pianta organica prevede la riduzione dell’organico dei V.P.O. nella misura di 7 (sette) unità” evidenziando che il numero più adeguato di V.P.O. presenti in pianta organica è di 14 (quattordici) unità, esattamente 2 (due) unità in più rispetto alla proposta.”.

7. Corte di Appello di Campobasso

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
32	CAMPOBASSO	7	6	1	8	1
33	ISERNIA	6	6	0	6	0
34	LARINO	4	4	0	4	0
TOTALE DISTRETTO		17	16	1	18	1

7.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Campobasso**, per gli Uffici di collaborazione del Procuratore della Repubblica, ha formulato parere positivo per quanto attiene l'organico dei vice procuratori onorari della Procura della Repubblica di Campobasso, mentre, per la Procura della Repubblica di Larino e di Isernia si auspica l'aumento di tali organici;

8. Corte di Appello di Catania

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI CATANIA		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
35	CALTAGIRONE	7	5	2	7	0
36	CATANIA	47	44	3	38	-9
37	RAGUSA	10	10	0	8	-2
38	SIRACUSA	15	14	1	15	0
TOTALE DISTRETTO		79	73	6	68	-11

8.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Catania**, ha richiamato il parere espresso dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello che di seguito si riporta *“esprimo parere favorevole, in conformità all’avviso espresso dai rispettivi Procuratori della Repubblica, per quanto concerne la determinazione delle piante organiche degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica degli uffici di Siracusa, Ragusa e Caltagirone - esprimo parere negativo sulla prospettata riduzione della pianta organica dell’ufficio di Catania...”* rileva *“che la prevista riduzione dell’organico dei vice procuratori onorari (da 47 a 38 unità) presenta il rischio di distogliere i magistrati togati dalle indagini più delicate e impegnative in un territorio particolarmente esposto ai fenomeni della criminalità organizzata di stampo mafioso e, da ultimo, anche al traffico di esseri umani e all’immigrazione clandestina.”*;

9. Corte di Appello di Catanzaro

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
39	CASTROVILLARI	12	12	0	10	-2
40	CATANZARO	28	25	3	28	0
41	COSENZA	14	12	2	16	2
42	CROTONE	7	7	0	8	1
43	LAMEZIA TERME	6	6	0	6	0
44	PAOLA	7	7	0	7	0
45	VIBO VALENTIA	7	7	0	6	-1
TOTALE DISTRETTO		81	76	5	81	0

9.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Catanzaro**, per gli Uffici di collaborazione del Procuratore della Repubblica, facendo propri i rilievi espressi dai Procuratori della Repubblica di Castrovillari e Lamezia Terme, che di seguito si riportano, esprime parere favorevole per tutti gli altri Uffici giudiziari. Il Procuratore della Repubblica di Castrovillari rappresenta che “La cospicua mole di lavoro di questa Procura, meglio descritta nell’unito prospetto statistico relativo ai carichi di ciascun Sostituto, autorizza lo Scrivente a ritenere più che mai indispensabile l’ampliamento dell’organico dei V.P.O di almeno due unità, passando quindi da 10 a 12 unità.”, mentre il Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme evidenzia che: “sarebbe auspicabile l’aumento della pianta organica di almeno una unità al fine di garantire maggiore efficienza

ed efficacia di quest'ufficio giudiziario"; La Sezione, inoltre, chiede di tener comunque conto di quanto evidenziato dal Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, ovvero, che "la soppressione, sia pure di una sola unità, nella figura dei VPO finirebbe per comportare certamente una maggiore difficoltà nella gestione delle udienze monocratiche, sempre più corpose, tanto da prevedere, probabilmente, a breve la doppia udienza giornaliera, per ridurre il carico dei fascicoli da trattare.";

10. Corte di Appello di Firenze

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
46	AREZZO	10	10	0	9	-1
47	FIRENZE	31	29	2	32	1
48	GROSSETO	8	7	1	8	0
49	LIVORNO	14	14	0	12	-2
50	LUCCA	16	16	0	13	-3
51	PISA	10	10	0	12	2
52	PISTOIA	14	13	1	11	-3
53	PRATO	16	15	1	13	-3
54	SIENA	8	7	1	7	-1
TOTALE DISTRETTO		127	121	6	117	-10

10.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Firenze**, rilevato che i Procuratori della Repubblica di Firenze, Arezzo, Pisa, hanno espresso giudizio positivo sull'adeguatezza della nuova pianta organica; che i Procuratori della Repubblica di Prato e Pistoia hanno espresso un parere contrario alla prevista riduzione di tre unità dei VPO; che il Procuratore della Repubblica di Grosseto ha chiesto che sia mantenuta l'attuale dotazione organica di n. 8 VPO (cosa, peraltro, che risulta essere stata fatta dalla proposta ministeriale); che il Procuratore della Repubblica di Livorno ha espresso parere negativo sulla prevista riduzione di due unità dei VPO (da 14 a 12), motivando, per un verso, con la

scopertura della pianta organica dei magistrati requirenti togati, che si protrae da tempo (ed è pari a circa il 40%) e, peraltro verso, con la contestata riduzione dell'organico dei magistrati requirenti togati di recente attuata che ha comportato la perdita di un'unità di lavoro. In altre parole, ha chiesto la conferma della pianta organica attuale dei VPO in quanto utile a sopperire alle carenze della pianta organica dei magistrati togati e alla scopertura di quest'ultima; che il Procuratore della Repubblica di Lucca ha chiesto un aumento della pianta organica da 13 a 16 VPO, con la conservazione dell'attuale situazione che vede, giustappunto, l'impiego di n.16 VPO; che il Procuratore della Repubblica di Siena ha manifestato parere contrario alla riduzione della pianta organica di un'unità, chiedendo che sia confermata la dotazione di n.8 VPO, in modo che ogni magistrato togato possa essere affiancato da un magistrato onorario; ha formulato il seguente parere conclusivo: “ la proposta di pianta organica dei Vice Procuratori Onorari non sembra rispettare le previsioni dell'art32, co.2 d.lgs. 116/2017 poiché assegna all'intero distretto 117 unità a fronte di una presenza effettiva ad oggi di n. 122 unità, sicché non è possibile neanche in ambito distrettuale recuperare i VPO soprannumerari degli uffici perdenti posto; è opportuno, quindi, aumentare la pianta organica distrettuale di n. 5 VPO (da 117 a 122), unità da lasciare in proporzione presso gli uffici perdenti posto (ove i GOP sono attualmente in servizio) oppure in alternativa, in base all'esame dei flussi, da assegnare alle Procure della Repubblica Arezzo (1 unità in più), Lucca (2 unità in più) e Pisa (2 unità in più), presso le quali si registrano gli indici (rapporto affari togati/GOP) più elevati; la prima soluzione verrebbe maggiormente incontro alle esigenze personali dei VPO.

11. Corte di Appello di Genova

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI GENOVA		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
55	GENOVA	34	34	0	35	1
56	IMPERIA	12	9	3	10	-2
57	LA SPEZIA	10	10	0	9	-1
58	MASSA	9	9	0	7	-2
59	SAVONA	8	8	0	11	3
TOTALE DISTRETTO		73	70	3	72	-1

11.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Genova**, rilevando che il provvedimento di determinazione degli organici avrà carattere temporaneo e dovrà essere rivalutato al termine del quadriennio decorrente dal 15 agosto 2017, per gli Uffici di collaborazione del Procuratore, ha formulato il seguente parere: “quanto alle dotazioni organiche delle Procure di Genova, Imperia, La Spezia, Massa e Savona si propone quanto segue avuto riguardo all’ambito temporale — agosto 2021 - espressamente indicato, quindi con necessità di revisione per il periodo successivo in considerazione del dato normativo per cui il VPO non potrà prestare attività più di due giorni a settimana:

- Procura di Genova 35 VPO (conforme alla proposta)
- Procura di Imperia n. 11 VPO (quindi con aumento di 1 unità)
- Procura di Massa n. 7 VPO (conforme alla proposta)

- Procura di La Spezia n. 10 VPO (quindi con aumento di 1 unità)
- Procura di Savona n. 11 VPO (conforme alla proposta)".

12. Corte di Appello di L'Aquila

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
60	AVEZZANO	7	5	2	5	-2
61	CHIETI	7	7	0	7	0
62	LANCIANO	5	4	1	4	-1
63	L'AQUILA	6	5	1	6	0
64	PESCARA	13	13	0	15	2
65	SULMONA	3	3	0	3	0
66	TERAMO	10	9	1	13	3
67	VASTO	6	6	0	3	-3
TOTALE DISTRETTO		57	52	5	56	-1

12.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **L'Aquila**, preso atto che nessuna informazione è pervenuta dai Procuratori della Repubblica di Pescara, Chieti e Lanciano, rilevato che i Procuratori della Repubblica di Teramo e Sulmona hanno comunicato che la suddetta distribuzione degli organici appare adeguata e funzionale alla domanda di giustizia ha formulato il parere richiesto evidenziando che: “sono state prospettate dalle Procure della Repubblica di Avezzano e Vasto, che hanno subito una riduzione dell’organico, possibili ricadute sulla funzionalità dei singoli uffici”. Il Procuratore della Repubblica di Avezzano rappresenta che: “la riduzione di n. 2 unità nella pianta

organica dei V.P.O. comporterebbe all'ufficio una impossibilità assoluta di seguire le numerose udienze che il tribunale, soprattutto in questi ultimi anni, fissate in numero anche di tre al giorno"; mentre, il Procuratore della Repubblica di Vasto rileva che: "per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso Ministero, devo esprimere il mio dissenso alla riduzione del numero dei VPO assegnati a questo Ufficio che, in ogni caso, non potrebbe essere inferiore a n. 4 unità...".

13. Corte di Appello di Lecce

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI LECCE		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
N°		a)	b)	c)	d)	e)
68	BRINDISI	14	16	-2	17	3
69	LECCE	21	17	4	22	1
70	TARANTO	19	14	5	19	0
TOTALE DISTRETTO		54	47	7	58	4

13.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Lecce** ha formulato all'unanimità parere favorevole.

14. Corte di Appello di Messina

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI MESSINA		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
71	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	6	7	-1	7	1
72	MESSINA	24	18	6	18	-6
73	PATTI	7	7	0	8	1
TOTALE DISTRETTO		37	32	5	33	-4

14.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Messina**, dopo ampia disamina delle indicazioni fornite dal Procuratore Generale per gli Uffici requirenti delibera all'unanimità di recepire le predette indicazioni. Il Procuratore Generale rappresentava che: “la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto nulla ha da osservare sulla composizione delle piante organiche dei magistrati onorari secondo lo schema di decreto. Le osservazione delle Procure di Messina e Patti sono riportate dettagliatamente nelle note allegate e vanno interamente condivise. In particolare, l'utilizzazione dei vice procuratori onorari negli uffici di collaborazione del Procuratore ed in quello per la definizione degli affari semplici, unitamente al rilevante numero di udienze presso i Giudici di Pace ed il Tribunale monocratico, fa sì che la prevista riduzione dell'organico dei V.P.O. destinati alla Procura della Repubblica di Messina sia assolutamente non condivisibile.”;

15. Corte di Appello di Milano

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI MILANO		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
74	BUSTO ARSIZIO	13	11	2	15	2
75	COMO	12	10	2	15	3
76	LECCO	5	5	0	5	0
77	LODI	6	6	0	8	2
78	MILANO	85	70	15	86	1
79	MONZA	16	16	0	20	4
80	PAVIA	16	14	2	16	0
81	SONDRIO	6	5	1	5	-1
82	VARESE	9	8	1	9	0
TOTALE DISTRETTO		168	145	23	179	11

15.1. Il parere del Consiglio giudiziario

Il Consiglio giudiziario di Milano, condivise le osservazioni formulate dai capi degli uffici, ha rimarcato la carenza di risorse nel distretto e nello specifico segnala l'insufficienza delle piante organiche in relazione al previsto ampliamento delle competenze della magistratura onoraria civile e dei più stringenti limiti quantitativi di tempo di utilizzo su ciascuna unità (non superiore a due giorni alla settimana). I capi degli Uffici requirenti hanno proposto, riportate in sintesi, le seguenti osservazioni:

- Procura di Lecco

Tale proposta di distribuzione dell'organico su base distrettuale appare adeguata.

Una eventuale riduzione dell'organico provocherebbe un significativo disagio al funzionamento di questo Ufficio a causa delle sue dimensioni e del costante carico di lavoro;

- Procura di Busto Arsizio

Nella relazione svolta il Procuratore della Repubblica non solleva nessun rilievo;

- Procura di Sondrio

la contrazione della pianta organica dei VVPPOO non risulta giustificata e possa compromettere la funzionalità dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore non consentendo di far fronte in modo adeguato e tempestivo al flusso di affari della Procura;

- Procura di Varese

chiede di valutare l'opportunità di aumentare l'organico dei vice procuratori onorari in proporzione al reale fabbisogno dell'Ufficio, nella misura degli altri uffici limitrofi;

- Procura di Milano

chiede che la pianta organica dei VPO venga adeguatamente rinforzata con l'assegnazione di un numero congruo di magistrati onorari;

- Procura di Lodi

ritiene che l'assegnazione di n. 8 VPO sia del tutto congruo e giustificato, ove si consideri il "reale fabbisogno" quale risulta dall'andamento dei flussi che si immagina essere stati presi in considerazione dal Ministero in sede di predisposizione dello schema di decreto in questione;

- Procura di Pavia

ritiene che l'attuale pianta organica dei vice procuratori onorari sia adeguata alla risposta della domanda di giustizia ed alle esigenze organizzative;

- Procura di Monza

esprime, allo stato, parere favorevole al previsto aumento di 4 unità della pianta organica, evidenziando tuttavia che, decorso il primo quadriennio dall'entrata in vigore del D.L.vo

116/17, potrà essere necessario e adeguato all'esigenze dell'Ufficio un ulteriore aumento di due unità;

- Procura di Como

ritiene, esprimendo parere favorevole, che il numero assegnato di VPO sia più adeguato a rispondere alla domanda di giustizia rispetto all'attuale pianta organica;

16. Corte di Appello di Napoli

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
83	AVELLINO	13	13	0	17	4
84	BENEVENTO	15	12	3	12	-3
85	NAPOLI	107	103	4	71	-36
86	NAPOLI NORD IN AVERSA	30	20	10	32	2
87	NOLA	15	11	4	19	4
88	SANTA MARIA CAPUA VETERE	27	25	2	27	0
89	TORRE ANNUNZIATA	15	13	2	18	3
TOTALE DISTRETTO		222	197	25	196	-26

16.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Napoli** ha formulato il seguente parere: “condivide le osservazioni formulate dai capi degli uffici, dall’esame delle osservazioni pervenute e dai confronti in Consiglio, si può concludere che lo schema del decreto, in astratto, non appare incongruo salvo eccezioni collegate a specifiche esigenze territoriali. L’impatto delle piante organiche risulta stimato in ragione del breve periodo e deve, conclusivamente, tenere conto di alcune criticità: 1) riduzione dell’impegno settimanale rispetto ad oggi; 2) esiguità del compenso previsto per la qualcosa i gop non saranno nemmeno stimolati a produrre; 3) PER LE PROCURE elevato numero dei carichi di

lavoro e la necessità di dover dislocare i vpo in udienze monocratiche e dinanzi ai gdp. Al riguardo sono da condividere le osservazioni dei capi degli uffici del distretto con particolare riferimento alle richieste di ampliamento dell'organico dei Procuratori di Napoli, S.Maria C.V., e Benevento...”

Si riporta breve sunto delle relazioni rimesse dagli Uffici d Procura:

Complessivamente condividono lo schema: Procura di Napoli Nord, Avellino, Torre Annunziata e Nola.

Non condividono lo schema:

- Procura di Napoli

Non condivide lo schema basandosi esclusivamente su delle previsioni future di eventuali riduzioni a seguito delle valutazioni del csm in ordine alle incompatibilità trasferimenti ecc. nonché sul cd. contingentamento simmetrico tra vpo in percentuale al numero dei magistrati togati.

Criticità: evidenzia l'insufficienza del numero degli attuali vpo rispetto al carico dei procedimenti.

- Procura di Santa Maria Capua Vetere

Proposta non condivisa: la riduzione della pianta organica non appare adeguata, precisando che non è possibile prevedere un organico che sia inferiore al numero di 30 vpo.

Criticità: viene fornita un'analisi dettagliata dei compiti assegnati ai vpo e dell'allocazione delle risorse nei diversi settori. Non viene condivisa in particolare la distribuzione degli organici su base distrettuale auspicando che le assegnazione delle risorse possano essere effettuate come in precedenza, ovvero sulla base delle necessità dei singoli uffici atteso lo stretto rapporto che il vpo esplica in contatto con l'ufficio.

- Procura di Benevento

Proposta non condivisa: in particolare non condivide lo schema che prevede solo 12 unità tenuto conto che gli attuali vpo sono destinati quali componenti dell'ufficio di collaborazione in particolare trattazione art. 21 bis cpp affiancamento ai magistrati togati nelle indagini preliminari e saranno a breve impegnati nella definizione di procedimenti pendenti 2016 e 2017 per consentire il rispetto dei termini fissati per l'indagini preliminari.

17. Corte di Appello di Palermo

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI PALERMO		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
90	AGRIGENTO	15	10	5	13	-2
91	MARSALA	9	7	2	6	-3
92	PALERMO	72	47	25	50	-22
93	SCIACCA	6	6	0	7	1
94	TERMINI IMERESE	10	8	2	11	1
95	TRAPANI	13	13	0	12	-1
TOTALE DISTRETTO		125	91	34	99	-26

17.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Palermo**, per le piante organiche degli per gli Uffici di collaborazione del Procuratore della Repubblica del distretto, ha formulato il seguente parere sintetico conclusivo:

- Procura di Agrigento

si esprime parere favorevole alla dotazione di 13 unità della pianta organica de VPO da destinare all'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica di Agrigento;

- Procura di Marsala

si esprime parere contrario alla riduzione a n. 6 unità della pianta organica dei VPO da destinare all'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica di Marsala segnalando la necessità di almeno due unità aggiuntive (per un totale di almeno 8);

- Procura di Palermo

si esprime parere favorevole alla dotazione di n. 50 unità prevista per la pianta organica dei VPO da destinare all'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica di Palermo;

- Procura di Sciacca

si esprime parere favorevole alla proposta di ampliamento a n. 7 unità della pianta organica dei VPO da destinare all'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica di Sciacca;

- Procura di Termini Imerese

si esprime parere favorevole alla proposta di ampliamento della pianta organica dei VPO da destinare all'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica di Termini Imerese sebbene chiedendo di ulteriormente incrementare l'organico fino a 13 unità;

- Procura di Trapani

si esprime parere contrario alla riduzione a n. 12 unità della pianta organica dei vice procuratori onorari da destinare all'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica di Trapani segnalando la necessità di almeno una unità aggiuntiva (per un totale di almeno 13 unità).

18. Corte di Appello di Perugia

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
96	PERUGIA	16	16	0	15	-1
97	SPOLETO	3	4	-1	6	3
98	TERNI	13	10	3	7	-6
TOTALE DISTRETTO		32	30	2	28	-4

18.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Perugia** per gli Uffici di collaborazione del Procuratore della Repubblica, ha formulato le seguenti osservazioni:

Procura di Perugia

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha comunicato il proprio parere favorevole alla dotazione organica prevista per il proprio ufficio.

Prendendo atto di quanto sopra, non ritiene questo Consiglio di discostarsi dalle valutazioni operate dal citato Capo dell'Ufficio, evidenziando in particolare, la corrispondenza della dotazione organica prevista dal Ministero (15) al numero dei V.P.O. attualmente in effettivo servizio presso la suindicata Procura della Repubblica, risultando, come in precedenza esposto, non rilevante che il numero degli onorari superi di una unità quello dei togati

(compreso il Procuratore aggiunto), in quanto il principio del non superamento è previsto solo su scala nazionale;

- Procura di Spoleto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto ha comunicato il proprio parere favorevole alla dotazione organica prevista per il proprio ufficio, pur precisando che in occasione dello schema di decreto concernente la dotazione dei magistrati togati aveva diffusamente esposto con specifica nota le ragioni per le quali l'organico avrebbe dovuto essere portato a 7 unità [...].

Ritiene pertanto il Consiglio che la dotazione organica congrua di V.P.O. per l'ufficio di Spoleto debba essere quella di 7 unità, idonea a liberare i togati da sovrabbondante attività di udienza monocratica;

- Procura di Terni

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni ha comunicato il proprio parere contrario alla dotazione organica di V.P.O. prevista per il proprio Ufficio in n. 7 unità.

Espone, in sintesi, il Capo dell'Ufficio che — tenuto conto dei principi del fabbisogno reale e della tendenziale salvaguardia degli onorari esistenti, nonché della circostanza che Perugia (che ha dati statistici corrispondenti a circa il doppio rispetto a Terni — n.d.s. —) ha una dotazione proposta di n. 15 unità, pari ai V.P.O in attuale servizio effettivo — risulterebbe del tutto congruo per Terni proporre una dotazione organica di n.8 unità, che pure è corrispondente al numero di V.P.O, in attuale servizio effettivo.

Il Consiglio concorda con le valutazioni del Capo dell'Ufficio di Terni, ritenendo dunque congrua una dotazione organica di 8 unità.

19. Corte di Appello di Potenza

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI POTENZA		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
99	LAGONEGRO	10	8	2	9	-1
100	MATERA	7	5	2	8	1
101	POTENZA	11	8	3	11	0
TOTALE DISTRETTO		28	21	7	28	0

19.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Potenza**, sulla base delle relazioni trasmesse dal Procuratore Generale evidenzia quanto segue:

- Procura di Potenza

Il Procuratore della Repubblica si è espresso in termini di congruità quanto al mantenimento dell'attuale consistenza numerica dei VPO in servizio a Potenza.

Il Consiglio giudiziario rileva che con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2018 è stata avviata la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a VPO nell'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, in numero di 6 posti. Pertanto, tenuto conto che i posti di VPO attualmente coperti e per i quali vi è stata domanda di conferma sono 8, mentre i posti in pianta organica sono 11, per cui le due determinazioni vanno rese coerenti;

- Procura di Lagonegro

Il Procuratore della Repubblica ha sottolineato che in caso di riduzione della pianta organica l'Ufficio risulterebbe privato di risorse umane che con la loro professionalità ed esperienza apportano un contributo di grande rilievo.

Il Consiglio giudiziario esprime parere contrario alla riduzione di 1 unità della pianta organica dei vpo presso la Procura di Lagonegro;

- Procura di Matera

Il Procuratore ha sottolineato l'adeguatezza della variazione della pianta organica dei vpo rispetto alla domanda di giustizia.

Il Consiglio giudiziario esprime parere favorevole.

20. Corte di Appello di Reggio Calabria

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
102	LOCRI	12	11	1	10	-2
103	PALMI	12	11	1	10	-2
104	REGGIO CALABRIA	28	22	6	25	-3
TOTALE DISTRETTO		52	44	8	45	-7

20.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Reggio Calabria**, facendo proprie le osservazioni formulate dai Capi Uffici, per gli Uffici di collaborazione del Procuratore della Repubblica di Locri e Palmi ritiene che la pianta organica è da ritenersi congrua, mentre per quanto riguarda la Procura della Repubblica di Reggio Calabria si chiede l'aumento della pianta organica di 1 unità;

21. Corte di Appello di Roma

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI ROMA		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
105	CASSINO	10	9	1	10	0
106	CIVITAVECCHIA	9	9	0	10	1
107	FROSINONE	8	8	0	9	1
108	LATINA	20	13	7	15	-5
109	RIETI	6	5	1	5	-1
110	ROMA	106	71	35	100	-6
111	TIVOLI	8	8	0	12	4
112	VELLETRI	17	13	4	16	-1
113	VITERBO	8	8	0	8	0
TOTALE DISTRETTO		192	144	48	185	-7

21.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Roma**, delibera a maggioranza di richiamare e fare proprio il parere espresso dalla Commissione flussi.

La Commissione flussi ha rilevato:

- Procura di Cassino

Quanto alla previsione della nuova pianta organica dei vice procuratori onorari in numero di 10 unità, corrispondente a quella precedente, la stessa risulta, secondo le stesse indicazioni del

Procuratore della Repubblica di Cassino. adeguata a rispondere alla domanda di giustizia del circondano;

- Procura di Civitavecchia

Si condivide il parere positivo espresso dal Procuratore della Repubblica in ordine alle attuali previsioni, in quanto la nuova pianta organica risulta adeguata alle concrete esigenze di gestione dell'Ufficio;

- Procura di Frosinone

Il Procuratore della Repubblica di Frosinone ha espresso parere positivo in ordine alle attuali previsioni, atteso che le stesse ampliano, come del resto auspicato dal medesimo Capo dell'Ufficio, la pianta organica di una unità e corrispondono, quindi, alle concrete esigenze di gestione dell'Ufficio.

La Commissione Flussi esprime pertanto parere favorevole sulla determinazione della nuova pianta organica dell'Ufficio in esame;

- Procura di Latina

Appare condivisibile la riduzione della pianta organica quanto ai VPO, essendo la stessa del tutto congrua e proporzionata rispetto ai flussi dell'ufficio, come ritenuto anche dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina;

- Procura di Rieti

Non risultano pervenuti dati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti;

- Procura di Roma

Con riguardo ai Vice Procuratori Onorari appaiono condivisibili le considerazioni espresse dal Procuratore della Repubblica secondo cui la nuova pianta organica può ritenersi adeguata alle nuove esigenze dell'Ufficio, ciò con riguardo al periodo transitorio sino all'agosto 2021;

- Procura di Tivoli

L'aumento della dotazione è soddisfacente, anche se appena sufficiente a coprire le esigenze della Procura della Repubblica;

- Procura di Velletri

il Procuratore della Repubblica di Velletri ha ritenuto congrua la previsione contenuta nella proposta di determinazione delle piante organiche e relativa all'assegnazione all'ufficio di 16 vice procuratori onorari (ha tuttavia evidenziato che attualmente l'organico dei v.p.o. dell'ufficio ne prevede 17 e che la riduzione di una unità va in controtendenza rispetto alla variazione della pianta organica dei magistrati professionali dell'ufficio, aumentata da 11 a 12 sostituti);

- Procura di Viterbo

Il procuratore ha fatto pervenire una nota al procuratore generale nella quale rappresenta l'inadeguatezza della pianta organica in relazione ai compiti in concreto affidati all'ufficio, rileva che il numero dei giudici penali dibattimentali determina un numero di udienze talmente alto da non consentire di assicurare la presenza dell'ufficio requirente con i v.p.o. assegnati. Rileva, infine, il procuratore che il numero dei v.p.o. in pianta sarebbe penalizzante per il suo ufficio anche se raffrontato al numero dei v.p.o. assegnati ad uffici di procura del distretto di analoghe dimensioni.

In particolare si evidenzia che in considerazione della delega ai VPO quali PM dell'udienza monocratica, l'intervenuto incremento nell'anno 2018 dei giudici penali (da tre a sette) e la conseguente celebrazione di diciassette udienze monocratiche settimanali, ha determinato un elevato aggravio di lavoro, che non può essere fronteggiato con gli otto VPO previsti. In ordine a tale aspetto, considerata l'assenza di dati statistici, ritiene la Commissione Flussi di non potersi allo stato pronunciare.

22. Corte di Appello di Salerno

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI SALERNO		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
114	NOCERA INFERIORE	8	9	-1	10	2
115	SALERNO	33	30	3	27	-6
116	VALLO DELLA LUCANIA	6	6	0	4	-2
TOTALE DISTRETTO		47	45	2	41	-6

22.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Salerno** per gli Uffici di collaborazione del Procuratore della Repubblica, ha formulato il seguente parere:

- Procura di Salerno

Parere favorevole alla proposta di riduzione della pianta organica dei VPO disattendendo il parere del Procuratore della Repubblica contrario alla riduzione della citata pianta organica non condividendo i criteri e le valutazioni ministeriali;

- Procura di Nocera Inferiore

La Sezione Autonoma segnala la inadeguatezza della pianta organica condividendo il parere espresso dal Procuratore della Repubblica il quale rappresenta che la “*pianta organica è fortemente sottodimensionata rispetto alle reali esigenze dell’ufficio*”.

- Procura di Vallo della Lucania

La Sezione Autonoma esprime parere contrario alla determinazione della pianta organica come prevista dallo schema di decreto condividendo il parere espresso dal Procuratore della Repubblica il quale tra l'altro rappresenta che la "Bisogna tener conto che Vallo della Lucania è sede disagiata [...].

23. Corte di Appello di Torino

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI TORINO		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
117	ALESSANDRIA	14	14	0	13	-1
118	AOSTA	7	5	2	4	-3
119	ASTI	12	12	0	10	-2
120	BIELLA	5	5	0	5	0
121	CUNEO	12	8	4	9	-3
122	IVREA	8	7	1	12	4
123	NOVARA	8	7	1	9	1
124	TORINO	62	54	8	67	5
125	VERBANIA	6	5	1	6	0
126	VERCELLI	8	10	-2	10	2
TOTALE DISTRETTO		142	127	15	145	3

23.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Torino**, ha formulato il seguente parere sintetico: “parere complessivamente e radicalmente negativo in quanto, sulla base della legislazione destinata ad essere vigente ed in assenza di un’analisi ragionata di previsione dei flussi, il numero in organico dei magistrati onorari non può che dover essere gradatamente aumentato” osservando tra l’altro che “la proposta distribuzione delle piante organiche dei magistrati onorati di pace per il distretto non pare assolutamente adeguata alla domanda di giustizia ed è, anzi, radicalmente peggiorativa rispetto all’attuale

pianta organica;” e che per gli uffici requirenti del distretto “occorre porre in evidenza che se i parametri utilizzati per la distribuzione sul territorio dei VPO fossero quelli indicati alla pag. 13 della Relazione tecnica sulla determinazione delle piante organiche della Magistratura Onoraria, questo Consiglio Giudiziario non è in grado di esprimere un parere atteso che non sono stati resi noti i dati relativi ai carichi di lavoro presi in considerazione [...]. I Procuratori del Distretto hanno fatto pervenire le loro osservazioni sulla proposta di distribuzione dei VPO con cui in sostanza quasi tutti hanno espresso il loro parere favorevole in quanto ciascuno di essi ha ritenuto rispondente il numero di VPO proposto adeguato a rispondere alla domanda di giustizia.

Unica eccezione è quella della Procura di Asti il cui dirigente ha evidenziato, al contrario degli altri Procuratori, che la riduzione a 10 VPO non consentirebbe più di far fronte in modo adeguato alle necessità dell’Ufficio posto che la sottrazione di 2 VPO avrebbe un impatto percentuale negativo assai importante in un Ufficio di Procura di medio-piccole dimensioni...”.

24. Corte di Appello di Trento

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI TRENTO		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA (escusa Bolzano)	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
127	ROVERETO	6	4	2	3	-3
128	TRENTO	11	5	6	9	-2
TOTALE DISTRETTO		17	9	8	12	-5

24.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Trento** ha formulato il seguente parere sintetico:

- negativo quanto alla proposta riduzione dei V.P.O. presso la Procura della Repubblica di Trento, dal momento che verrebbe ad ancor più accentuarsi la sproporzione tra questi ultimi e il numero dei giudici di pace del circondano e, inoltre, sarebbe quasi impossibile procedere a una efficiente organizzazione dell'Ufficio di collaborazione con il Procuratore della Repubblica;

- negativo con riguardo a qualsiasi ridimensionamento delle piante organiche afferenti la magistratura onoraria presso il Tribunale di Rovereto e la Procura della Repubblica di Rovereto, in considerazione della ridotta dimensione di entrambi gli Uffici, delle gravi difficoltà organizzative anche per i frequenti casi di incompatibilità e sostituzione, del ridotto numero di patrocinanti e stagisti in quanto sede di scarso interesse e, dunque, destinataria di pochissime richieste da parte degli aspiranti.

25. Corte di Appello di Trieste

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
129	GORIZIA	9	7	2	6	-3
130	PORDENONE	8	8	0	9	1
131	TRIESTE	11	9	2	12	1
132	UDINE	18	16	2	19	1
TOTALE DISTRETTO		46	40	6	46	0

25.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria

Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di **Trieste** esprime parere complessivamente favorevole con i rilievi adottati dai Capi degli Uffici facendo, inoltre, presente: “le criticità che in prospettiva presenta la piena entrata in vigore della riforma della magistratura onoraria (con il notevole aumento di competenze dei giudici addetti a funzioni giurisdizionali, i significativi limiti nella potenzialità di impiego dei magistrati addetti all’ufficio del processo, le forti limitazioni temporali poste all’attività di ciascun g.o.p.) e preso atto che la relazione tecnica opportunamente sottolinea il carattere provvisorio delle determinazioni assunte in sede di prima applicazione, che, in quanto dirette ad accompagnare la graduale transizione dal previgente al nuovo assetto ordinamentale dovranno essere soggette ad attenta verifica e progressiva revisione”;

Rilievi adottati dai Capi degli Uffici

- Procura di Trieste

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ritiene adeguata la previsione seppur suscettibile di aumento “ancora di altre due unità”, sottolineando che assume massimo rilievo l’effettiva copertura dei posti previsti;

- Procura di Udine

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine ritiene adeguata la previsione, sottolineando che il numero ipotizzato di VPO - 19 - appare necessario in particolare per effetto della previsione, fatta oggetto di lettura critica, di cui all’art. 31 del D.L.vo, che limiterà la possibilità di impiego di ciascuno dei VPO a due giorni a settimana;

- Procura di Pordenone

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone indica la proposta (9 VPO) come “palesamente errata”: rammentate le conseguenze del recente accorpamento al circondario del Tribunale di Pordenone della sezione distaccata di Portogruaro (prima del Tribunale di Venezia), il Procuratore effettua un’analisi comparativa sulla base di dati statistici con gli altri uffici del distretto e di altri distretti, osservando che si dovrebbe “ipotizzare una pianta organica non inferiore a dodici unità”;

- Procura di Gorizia

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia segnala che la prevista riduzione da 9 a 6 VPO, assegnati ad un Ufficio che si caratterizza per la ridotta pianta organica ed il frequente *turn over* di magistrati togati, così che solo un numero adeguato di VPO assicura l’ordinaria funzionalità dell’Ufficio, in uno con il crescente fenomeno di immigrazione clandestina che genera numerosissimi procedimenti prevalentemente trattati dai VPO, rischia determinare un aggravio di lavoro per i magistrati togati difficilmente sostenibile, auspicando che rimanga immutata l’attuale dotazione;

26. Corte di Appello di Venezia

La proposta del Ministero della Giustizia prevede:

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA		REQUIRENTI				
		SITUAZIONE ATTUALE			PROPOSTA MIN. GIUSTIZIA	
		VPO			VPO	
	PROCURE DELLA REPUBBLICA	ORGANICI	IN SERVIZIO	VACANTI [a) - b)]	NUOVI Organici VPO	DIFFERENZA
n°		a)	b)	c)	d)	e)
133	BELLUNO	6	5	1	5	-1
134	PADOVA	16	15	1	18	2
135	ROVIGO	8	3	5	7	-1
136	TREVISO	11	8	3	14	3
137	VENEZIA	22	18	4	20	-2
138	VERONA	17	10	7	20	3
139	VICENZA	13	13	0	16	3
TOTALE DISTRETTO		93	72	21	100	7

26.1. Il parere del Consiglio giudiziario

Il Consiglio giudiziario di **Venezia**, per gli Uffici di collaborazione del Procuratore della Repubblica, si esprime nei seguenti termini: “La proposta distribuzione degli organici su base distrettuale dei giudici onorari di pace e vice procuratori onorari non può dirsi adeguata a rispondere alla domanda di giustizia in considerazione sia della riduzione dell’apporto lavorativo che la nuova figura di GOP comporta secondo le previsioni della legge (è prevista la temporaneità dell’incarico e la parzialità dell’impegno temporale esigibile), sia dell’elevato carico di lavoro che grava sugli uffici del distretto, come già da tempo ed in varie forme segnalato al Ministero (da ultimo in occasione del parere espresso sulla riforma delle piante organiche della magistratura togata).

In particolare, è stata disposta la riduzione dell'organico della Procura di Rovigo, della Procura e del Tribunale di Belluno senza considerare che, trattandosi di piccoli uffici che risentono notevolmente dei turn over dei magistrati togati e che per la dimensione hanno scarsa flessibilità organizzativa, è indispensabile assicurare che le carenze di organico vengano bilanciate, anche se in misura parziale, dalla magistratura onoraria.

Quanto agli uffici della Procura di Venezia e Verona, il numero di VPO non risulta essere ancora idoneo in considerazione dell'elevato carico di lavoro che grava sugli uffici stessi. [...]Ad esempio le province di Venezia e Verona sono certamente paragonabili a quelle di Bologna e Genova. Attualmente però è previsto un numero di VPO decisamente superiore in questi due ultimi circondari sicché, da questo punto di vista, l'organico attualmente previsto appare largamente inferiore rispetto alle necessità e all'esigenza di assicurare la funzionalità degli uffici (Bologna ha 29 VPO e 25 sostituti procuratori della Repubblica, Genova ha 34 VPO e 30 sostituti procuratori). A questa sperequazione occorre porre rimedio (pur parziale e non risolutivo) con la distribuzione dei magistrati onorari, stanti le difficoltà di attuazione nell'immediato dell'indispensabile intervento sulle piante organiche dei magistrati togati.»

2) - **387/TP/2019** - Provvedimento in data 21 febbraio 2019 del Presidente del Tribunale ordinario di Larino di destinazione in supplenza della dott.ssa Vittoria Rita TESTA, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di Larino, all'Ufficio del Giudice di Pace di Larino.

(relatore Consigliere LANZI)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- visto il provvedimento in data 21 febbraio 2019 del Presidente del Tribunale ordinario di Larino di destinazione in supplenza parziale della dott.ssa Vittoria Rita TESTA, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di Larino, all'Ufficio del Giudice di Pace di Larino, per mesi dieci, a decorrere dal 21 febbraio 2019, e in funzione esclusiva della trattazione e definizione del procedimento penale n. 19/2014 RG Mod. 16 bis;

- rilevato che la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso, con deliberazione assunta nella seduta del 12 marzo 2019, ha espresso parere favorevole;
- visto l'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 (entrato in vigore il 15 agosto 2017) che al comma 9 prevede che “Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale data possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14 e con le modalità indicate nella stessa disposizione. Nel corso del periodo di supplenza o di applicazione la liquidazione delle indennità ha luogo in conformità ai criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente svolti.”;
- visto l'art. 14 del citato decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, rubricato “Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace”;
- visto, altresì, l'art. 12 della circolare consiliare prot. n. 10688/2018 del 15 giugno 2018 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del giudice di pace per il triennio 2018-2020;

d e l i b e r a

di approvare provvedimento in data 21 febbraio 2019 del Presidente del Tribunale ordinario di Larino di destinazione in supplenza parziale della dott.ssa Vittoria Rita TESTA, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di Larino, all'Ufficio del Giudice di Pace di Larino, per mesi sei, a decorrere dal 21 febbraio 2019.»

3) - **434/TP/2019** - Provvedimento in data 3 gennaio 2019 del Presidente del Tribunale ordinario di Chieti di proroga della supplenza della dott.ssa Clementina SETTEVENDEMIE, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Chieti, all'Ufficio del Giudice di Pace di Guardiagrele.

(relatore Consigliere ZACCARO)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- visto il provvedimento in data 3 gennaio 2019 del Presidente del Tribunale ordinario di Chieti di proroga della supplenza della dott.ssa Clementina SETTEVENDEMIE, giudice

onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Chieti, all'Ufficio del Giudice di Pace di Guardiagrele, per due giorni alla settimana, fino al 31 dicembre 2019;

- visto il parere favorevole espresso nella seduta del 30 aprile 2019 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Autonoma per i Magistrati onorari;

- visto l'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 (entrato in vigore il 15 agosto 2017) che al comma 9 prevede che “Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale data possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14 e con le modalità indicate nella stessa disposizione. Nel corso del periodo di supplenza o di applicazione la liquidazione delle indennità ha luogo in conformità ai criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente svolti.”;

- visto altresì l'art. 14 del citato decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, rubricato “Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace”;

- vista la circolare consiliare prot. n. P-10668/2018 del 13 giugno 2018 avente ad oggetto “Circolare relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2018-2020” e, in particolare, l'art. 9 il quale consente il ricorso, da parte del Presidente del Tribunale, alla supplenza, per far fronte a casi di vacanza dell'Ufficio del giudice di pace, di assenza o di impedimento temporaneo, da assumersi con provvedimento adeguatamente motivato - avuto riguardo anche all'impossibilità di far ricorso all'istituto della sostituzione - e purché costituisca applicazione di criteri oggettivi e predeterminati nel progetto tabellare; la norma fissa, altresì, in sei mesi il termine di durata massima della supplenza, prorogabile per ulteriori sei mesi solo in caso di necessità;

- ritenuto che, stante il tenore delle disposizioni della sopra citata disciplina, i provvedimenti di supplenza adottati anteriormente alla data di deliberazione della medesima possono essere esclusi dal computo complessivo di durata dell'istituto (sei mesi prorogabili per ulteriori sei mesi) atteso che tale disposizione è stata introdotta dall'art. 9 della circolare consiliare prot. n. P- 10668/2018 del 13 giugno 2018 a cui ci si riferisce per il computo dei predetti periodi;

- rilevato che i due posti di giudice di pace previsti nella pianta organica della sede di Guardiagrele risultano allo stato tuttora vacanti;

d e l i b e r a

di approvare il provvedimento in data 3 gennaio 2019 del Presidente del Tribunale ordinario di Chieti di proroga della supplenza della dott.ssa Clementina SETTEVENDEMIE, giudice

onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Chieti, all'Ufficio del Giudice di Pace di Guardiagrele, per due giorni alla settimana, fino al 30 giugno 2019.»

**QUINTA COMMISSIONE
CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI**

ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO

INDICE

CONFERIMENTO UFFICI SEMIDIRETTIVI..... 1

1.- Fasc. n. 22/SD/2018. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione della Corte di Appello di TORINO - vac. 20/06/2018 - settore civile - dott. Edoardo Barelli Innocenti - pubblicato con telefax n. 17155 del 25/10/2018..... 1

Proposta A - in favore del dott. Alfredo Pietro Paolo Andrea GROSSO (votanti i consiglieri Suriano e Gigliotti, astenuti i consiglieri Lepre, Basile, Davigo). Relatore: cons. SURIANO 2

Proposta B - in favore della dott.ssa Vittoria NOSENGO (votante il consigliere Morlini, astenuti i consiglieri Lepre, Basile, Davigo). Relatore: cons. MICCICHE' 20

CONFERME NELLE FUNZIONI SEMIDIRETTIVE 39

1.- Fasc. n. 52/QS/2018. Dott.ssa Grazia PRADELLA - Procuratore aggiunto presso il Tribunale di IMPERIA -Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: Cons. BASILE 39

2.- Fasc. n. 69/QS/2018. Dott. Giulio DEANTONI - Presidente di Sezione della Corte d'Appello di BRESCIA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: Cons. MICCICHE' 41

3.- Fasc. n. 72/QS/2018. Dott. Giuseppe LUCANTONIO - Procuratore aggiunto presso il Tribunale di NAPOLI - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. SURIANO..... 43

4.- Fasc. n. 2/QS/2019. Dott.ssa Valeria COSTI - Presidente di Sezione del Tribunale di COMO - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. MANCINETTI	45
---	----

QUINTA COMMISSIONE

O.D.G. n. 1459
17.07.2019 – Ordinario

CONFERIMENTO UFFICI SEMIDIRETTIVI

1.- Fasc. n. 22/SD/2018.

Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione della Corte di Appello di TORINO - vac. 20/06/2018 - settore civile - dott. Edoardo Barelli Innocenti - pubblicato con telefax n. 17155 del 25/10/2018.

La Commissione, con due voti in favore del dott. Alfredo Pietro Paolo Andrea GROSSO, un voto in favore della dott.ssa Vittoria NOSENGO e tre astensioni, propone al Plenum di deliberare:

Proposta A: la destinazione della dott. **Alfredo Pietro Paolo Andrea GROSSO**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte d'Appello di Torino, a sua domanda, alla **Corte d'Appello di Torino con funzioni di Presidente di Sezione – settore civile**, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Proposta B: la nomina a Presidente di Sezione della Corte d'appello di Torino - settore civile, a sua domanda, della **dott.ssa VITTORIA NOSENGO**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Torino, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Proposta A – in favore del dott. Alfredo Pietro Paolo Andrea GROSSO (votanti i consiglieri Suriano e Gigliotti, astenuti i consiglieri Lepre, Basile, Davigo). Relatore: cons. SURIANO

***Conferimento dell'Ufficio semidirettivo di
Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Torino - settore civile
(magistrato uscente dott. Barelli Innocenti Edoardo, vacanza del 20.6.2018)***

1. Premessa.

Il relatore, Cons. Mario SURIANO, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

Vittoria NOSENGO, Alfredo Pietro Paolo Andrea GROSSO, Tiziana MACCARONE, Marcello Ferdinando PISANU

Si rileva preliminarmente:

- il dott. PISANU non è legittimato ai sensi dell'art. 194 OG, non essendo, alla data della vacanza, decorsi quattro anni dal momento in cui ha preso possesso (il 17.9.2014) nell'Ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Cuneo

2. Il percorso professionale dei candidati.

Ciò premesso, illustra quindi il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (TU) – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

2.1. dott.ssa Vittoria NOSENGO

Nominata con DM 12/11/81, è stata dal 31.3.1983 giudice al Tribunale di Torino; è dal 4.10.12 presidente di sezione del Tribunale di Torino;

2.2. dott. Alfredo Pietro Paolo Andrea GROSSO

Nominato con DM 31/7/86, è stato dall'1.4.1988 pretore del lavoro alla Pretura di Torino; dal 15/9/95 giudice al Tribunale di Torino; è dal 18/11/09 consigliere della Corte d'Appello di Torino;

2.3. dott.ssa Tiziana MACCARONE

Nominata con DM 31/7/86, è stata dall'1.4.1988 giudice del Tribunale di Biella; dal 17.9.90 pretore alla Pretura di Modena; dal 2/6/95 giudice del Tribunale di Novara; è dal 29.1.04 consigliere della Corte d'Appello di Torino.

3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.

Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame, pubblicato in data 25.10.2018, è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da preporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato. Quanto specificamente al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce “speciale rilievo” alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Nella specie va quindi considerato che il posto a concorso attiene all'ufficio della Corte d'Appello di Torino, settore civile.

L'art. 16 del TU, riguardo agli uffici semidirettivi di secondo grado, stabilisce i seguenti indicatori specifici di attitudine direttiva:

a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione;

b) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità;

c) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, il dott. Alfredo Pietro Paolo Andrea GROSSO risulta senza dubbio il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio messo a concorso.

3.1 Parametro del “merito”.

Il parere attitudinale formulato in data 12.2.2019 da parte del Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino è ampiamente positivo al pari di tutti i pareri formulati nel corso della carriera, concludendo che *“il dr. Alfredo GROSSO sia magistrato molto equilibrato, laborioso e diligente, la sua produttività è eccellente sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, dimostra notevoli doti organizzative e una commendevole*

disponibilità alla collaborazione con la presidenza della Corte, soprattutto nella risoluzione delle rilevanti problematiche inerenti la gestione dell'Ufficio UNEP, e perciò sia pienamente idoneo al conferimento dell'incarico semi-direttivo di Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Torino”.

Il percorso professionale del dott. Grosso si è interamente sviluppato sin dal 1995, dopo una prima esperienza come giudice del lavoro, nel settore civile, occupandosi di molteplici materie e prestando servizio in tutti gli uffici giudicanti di primo e di secondo grado.

Dopo il prescritto periodo di tirocinio, ha infatti svolto dall'aprile 1988 all'ottobre 1995 funzioni di pretore del lavoro a Torino. Quindi, trasferito nel 1995 al Tribunale di Torino, è stato assegnato alla Seconda Sezione Civile, che aveva quale competenza tabellare specifica e caratterizzante la materia successoria e i diritti reali, oltre ad una certa aliquota di generiche cause in materia obbligatoria, particolarmente nel campo immobiliare.

Alla medesima sezione era anche attribuita l'esecuzione forzata immobiliare. Va evidenziato come all'epoca era entrata in vigore la L. 302/1998, che ha consentito la delega delle procedure esecutive immobiliari ai notai iscritti in apposito elenco. Ciò ha richiesto da parte dei membri della sezione un'impegnativa e continua opera di formazione dei notai e di verifica del loro operato, stante la novità dei problemi che la legge poneva anche dal punto di vista giuridico ed in relazione al loro coordinamento con la generale disciplina dell'esecuzione forzata. A tale attività ha attivamente collaborato il dott. Grosso, come evidenziato nel parere espresso dal Consiglio giudiziario in data 29.11.1999 in occasione della nomina a magistrato d'appello ed, in particolare, *“nell'approntamento di puntuali ed esaurienti relazioni scritte e di incontri orali, i quali hanno avuto grande diffusione e partecipazione e sono stati giudicati di estrema utilità da quei professionisti ed avvocati interessati alla materia”.*

Nell'ottobre 2003 il dott. Grosso è stato quindi assegnato alla Nona Sezione Civile - Sezione Specializzata per la Proprietà Industriale ed Intellettuale con funzioni di giudice co-assignato anche alla Seconda Sezione Civile del Tribunale, mantenendo “ad esaurimento” l'intero ruolo di esecuzioni immobiliari e l'intero ruolo di cognizione, essendo il suo posto stato soppresso ed al fine di non gravare i colleghi della Sezione.

La Nona Sezione Civile trattava, con competenza territoriale distrettuale, le controversie in materia di marchi ed altri segni distintivi, brevetti, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, brevetti per invenzioni, modelli di utilità, informazioni aziendali riservate, topografie dei prodotti a semiconduttore e nuove varietà vegetali e la concorrenza

sleale (in parte con competenza distrettuale, in caso di connessione con diritti di proprietà industriale, in parte con competenza circondariale, in caso di concorrenza sleale “pura”). Alla sezione venivano, inoltre, assegnate cause ordinarie nella materia delle obbligazioni e le era anche stata attribuita la materia dell’immigrazione, ivi comprese le questioni relative alla famiglia e all’unità familiare (principalmente in tema di ricongiungimento familiare e di permessi di soggiorno per coesione familiare) nonché, a seguito del D.Lgs. n. 251/2007, anche la protezione internazionale ed, in particolare, le controversie concernenti i relativi status, in primo luogo quello di rifugiato.

Dall’aprile al novembre del 2009 è stato applicato alla Seconda Sezione Civile della Corte d’Appello di Torino, ove, senza soluzione di continuità, è poi stato trasferito quale consigliere.

Dal novembre 2009, e quindi da nove anni svolge funzioni di consigliere della Corte d’Appello di Torino, assegnato sino al novembre 2013 alla Seconda Sezione Civile e poi alla Prima Sezione Civile, oltre che, sin dal 2009, alla Sezione Specializzata per la Proprietà Industriale ed Intellettuale, ora Sezione Specializzata in materia di Impresa. Va ricordato come la competenza della Seconda Sezione Civile riguarda i diritti reali e il possesso, le successioni e le donazioni, la compravendita di immobili, l’arbitraggio e la perizia contrattuale, i giudizi di rinvio conseguenti ad annullamento di sentenze emesse dalla prima sezione civile, oltre la materia espropriativa (opposizioni alla stima). Mentre la Prima Sezione si occupa - tra l’altro - della materia bancaria e fallimentare, di appalti pubblici nonché di una gamma assai vasta e diversificata di altre materie, tra cui l’opposizione ad ordinanze ingiunzioni, la mediazione, l’opposizione a sanzioni amministrative CONSOB, l’espropriazione per pubblica utilità, le opposizioni all’esecuzione, la concorrenza sleale “non interferente”.

Per dare contezza dell’elevato profilo professionale del dott. Grosso, va richiamato l’ultimo parere espresso in data 31.3.2014 dal Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Torino in occasione del conseguimento della VII valutazione di professionalità, richiamato nel parere attitudinale, nella cui motivazione si sottolineano come risultano più che positivamente soddisfatti tutti i parametri richiesti per la positiva valutazione di professionalità del dott. Alfredo Grosso, confermando il giudizio “*ampiamente e incondizionatamente positivo espresso dal Consiglio Giudiziario di Torino in occasione della VI valutazione di professionalità*” a dimostrazione di una carriera caratterizzata in senso assolutamente positivo. Precisa il Consiglio Giudiziario che: “*Il dott. Grosso è magistrato di elevata preparazione*

giuridica che costantemente cura il proprio aggiornamento professionale, che gode della stima e dell'apprezzamento dei colleghi e del foro, che si dedica al lavoro con impegno, competenza e diligenza, che si è sempre mostrato collaborativo nella risoluzione dei problemi organizzativi dell'ufficio". Anche l'attività svolta successivamente all'ultima valutazione di professionalità conferma integralmente tutti i giudizi positivi in precedenza espressi.

Il dott. Grosso nel corso della carriera si è positivamente confrontato nel settore civile non solo con una molteplicità di materie - dai diritti reali alle successioni, dalle obbligazioni ai diritti delle personalità -, ma anche con materie a notevole tasso di specializzazione e complessità, come la materia fallimentare, gli appalti pubblici e quelle della Sezione Imprese. Si è sempre distinto per la competenza professionale, per l'interesse dimostrato nelle materie di competenza della Sezione, per il costante aggiornamento professionale, per l'ottima preparazione nel campo del diritto della proprietà industriale e del diritto societario. In particolare, va sottolineato come si occupa di diritto industriale sin dall'istituzione, nel 2003, delle Sezioni Specializzate per la Proprietà Industriale ed Intellettuale, che ha trattato sia al Tribunale di Torino e che tratta attualmente nella relativa Corte d'Appello, per cui ha potuto acquisire una conoscenza oltremodo completa della materia, dai procedimenti cautelari, al primo grado e sino all'appello.

A tale proposito, nel rapporto del Presidente della Corte d'Appello di Torino (richiamato nel parere del 18 settembre 2012 formulato per la sesta valutazione di professionalità), che aveva svolto le funzioni di Presidente al Tribunale di Torino dal gennaio 2001 al settembre 2009 e che dal luglio 2003, data di istituzione in Tribunale della Sezione specializzata per la proprietà industriale, aveva svolto le funzioni di presidente di sezione ad interim, si sottolineava, per scienza diretta, come *"il Dott. Alfredo Grosso rappresentava, all'epoca, il punto di riferimento della sezione neo-costituita per la profondità della sua preparazione e l'autorevolezza delle sue opinioni Il Dott. Grosso ha trattato con grande professionalità cause complesse in materia di proprietà industriale e intellettuale meritandosi la stima degli esperti, tanto da essere considerato dagli addetti ai lavori uno dei magistrati italiani più preparati in questo settore. E' sintomatico che egli sia stato invitato in numerosi convegni per tenere relazioni"*.

Anche per quanto riguarda l'attività prestata presso la Prima Sezione Civile, nel parere si sottolinea come il dott. Grosso si è segnalato come giudice assolutamente preparato, che conosce a fondo le materie trattate, decisamente impegnative. Nel lavoro svolto in camera di

consiglio emergono la capacità di studio dei singoli fascicoli, la chiarezza nell'esposizione delle problematiche, la capacità di confronto con gli altri membri del collegio, nonché di ascolto, oltre all'assenza di qualsiasi pregiudizio. Viene dato atto di come alle riunioni di sezione partecipa attivamente, illustrando in maniera chiara il proprio punto di vista sulle questioni di volta in volta affrontate. I provvedimenti risultano redatti in maniera corretta e esaustiva, e si segnalano per la chiara e completa indicazione delle richieste avanzate, il loro puntuale esame e dimostrano capacità apprezzabili di sintesi.

In sezione ha presieduto numerosi collegi, in alternativa con altri consiglieri, nelle cause trattenute a decisione, soprattutto con i giudici ausiliari, seguendo con particolare cura le camere di consiglio e poi la stesura delle sentenze redatte dai medesimi, particolarmente nel periodo in cui il Presidente di Sezione era prossimo al pensionamento.

Costante è l'aggiornamento professionale. Va segnalata l'attività di insegnamento presso l'Università degli Studi e la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Torino nonché la partecipazione, quale relatore, a vari convegni ed incontri di studio, anche organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e dal CSM. Inoltre ha partecipato quale docente a corsi di formazione per i Giudici di Pace e per i Giudici Ausiliari.

3.2. Parametro delle “attitudini”.

Elevato risulta anche il profilo attitudinale del dott. Grosso (valutato alla luce degli indicatori di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 TU sulla dirigenza), considerato l'ufficio messo a concorso (posto semidirettivo di secondo grado, settore civile).

Infatti il dott. Grosso vanta una solida esperienza nel settore civile, sviluppata per circa ventitre anni, con svolgimento da nove anni di funzioni di secondo grado, e quindi di quelle funzioni, ancorché nella diversa posizione di consigliere, oggetto della presente procedura concorsuale. Come si è dato conto nel merito, il dott. Grosso si è confrontato con eccellenti risultati in materie particolarmente complesse, quali quella della sezione imprese, ma anche con la materia espropriativa, quella fallimentare e degli appalti pubblici.

Nel parere attitudinale si evidenzia una grande produttività sempre unita alla pregevole qualità del lavoro. La Presidente della Sezione specializzata in materia di Impresa sottolinea come in tutte le cause il dottor Grosso ha sempre rispettato il termine biennale massimo di durata di pendenza delle liti, con deposito delle sentenze conclusive entro i due anni dalla data della prima udienza di comparizione. Non vi sono ritardi nei depositi dei provvedimenti nel

periodo precedente il 28 marzo 2018. Successivamente, il collega, a causa di un incidente stradale del quale è stato vittima, è rimasto in congedo straordinario fino al 18 luglio 2018. Nel parere si dà atto che in questo periodo non è stato possibile decidere le cause per le quali stavano maturando i termini per il deposito delle memorie conclusive e pertanto esse (con esclusione di quelle rimesse sul ruolo e assegnate ad altri relatori) sono state decise al rientro dal periodo feriale e pertanto in ritardo rispetto alle scadenze. Il collega, dopo il rientro in servizio, ha ripreso il proprio lavoro a pieno ritmo e con uno sforzo veramente notevole lo sta portando a termine. Per il periodo precedente, le statistiche indicano una grande produttività. Pare pertanto evidente che nessuna valutazione in termini negativi può essere tratta dai ritardi conseguenti all'inattività derivante da un grave incidente stradale, avendo anzi il dott. Grosso dimostrato un notevole impegno alla ripresa del lavoro per lo smaltimento delle sentenze accumulate nel periodo di congedo. Va poi osservato come il rispetto del termine biennale di definizione del procedimento, l'elevata produttività e il deposito tempestivo dei provvedimenti, che caratterizzano l'attività lavorativa del collega, paiono particolarmente significativi alla luce della complessità della materia trattata dalla sezione.

I profili appena esaminati vengono in rilievo in relazione agli indicatori specifici di cui all'art. 16 lettere a) e b) TU.

Inoltre il dott. Grosso vanta importanti esperienze di collaborazione che sostanziano l'indicatore specifico di cui all'art. 16 lettera c) TU, che richiama l'art. 9 TU (in relazione al settore oggetto della procedura concorsuale). Si tratta di esperienze di collaborazione che vengono in rilievo nella gestione dell'Ufficio della Corte d'Appello, e che quindi paiono particolarmente significative nella prospettiva funzionale dell'Ufficio oggetto di concorso. Infatti il dott. Grosso dal giugno 2010 ha collaborato con il Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Torino per l'esercizio della delega a questi conferita dal Presidente della Corte d'Appello, avente ad oggetto la vigilanza sugli UNEP del distretto e la vigilanza sugli Istituti di Vendite Giudiziarie (decreto del Presidente della Corte d'Appello n. 159 dell'11.6.2010), delega che è gli stata poi direttamente attribuita con Decreto del Presidente della Corte d'Appello di Torino in data 29 settembre 2015 (n. 151/2015/VT). Va sottolineato come il dott. Grosso ha dovuto affrontare le problematiche derivanti dalla nuova classificazione del personale operata dal Contratto integrativo del 2010 ed i relativi profili di tipo organizzativo: è stato trovato un assetto conforme alle previsioni contrattuali, che, in sostanza, ha fatto venir meno la conflittualità creatasi in sede di prima applicazione. Pertanto, l'attività del dott.

Grosso ha conseguito il risultato della risoluzione di rilevanti problematiche inerenti alla gestione dell'Ufficio UNEP, come dato conto nel parere attitudinale. Si tratta di un aspetto che appare particolarmente rilevante considerato che il possesso degli indicatori specifici dev'essere valutato alla luce dei risultati raggiunti, come è desumibile dall'art. 7 TU. Va poi ricordato come con provvedimento del 26.5.2016 è stato delegato dal Presidente della Corte d'Appello di Torino alla predisposizione della bozza di variazione tabellare conseguente alla nomina dei Giudici Ausiliari.

A questo si aggiunga che ha presieduto numerosi collegi in Corte, in alternativa con altri Consiglieri, nelle cause trattenute a decisione, soprattutto con i giudici ausiliari, seguendo con particolare cura le camere di consiglio e poi la stesura delle sentenze redatte dai medesimi, soprattutto nel periodo in cui il Presidente di Sezione era prossimo al pensionamento.

Ulteriormente va osservato come nel profilo del dott. Grosso sono individuabili importanti indicatori generali. In particolare ha fatto parte del Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino per due bienni (2001/2002 e 2003/2004), e quindi ha acquisito un'ottima conoscenza ordinamentale (profilo integrante l'indicatore generale di cui all'art. 11 TU). Inoltre il proposto vanta anche un'esperienza di circa sette anni quale pretore del lavoro, essendosi quindi confrontato con esiti positivi anche in un settore diverso da quello civile (indicatore generale di cui all'art. 8 TU).

4. La comparazione con gli altri candidati.

L'art. 25 della nuova circolare sulla dirigenza fissa la finalità del giudizio comparativo, consistente nel preporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio sia svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del nuovo Testo Unico. La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. 160/2006. Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. Nell'ambito di tale valutazione, tuttavia, la norma puntualizza che "speciale rilievo" è attribuito agli indicatori

specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

Come si è visto l'Ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello di Presidente di sezione (civile) della Corte d'Appello di Torino.

L'articolo 27 del T.U., sui criteri di valutazione per il conferimento degli uffici semidirettivi giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado, prevede che a tal fine hanno un valore tra loro pari ordinato gli indicatori di cui agli artt. 15 e 16 e, tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire.

L'articolo 16, riguardo agli Uffici semidirettivi giudicanti di secondo grado, stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva: a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione; b) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità; c) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'articolo 9.

Ciò premesso, deve rilevarsi che, nella comparazione con gli altri aspiranti, il dott. GROSSO risulta senza dubbio prevalente per la concomitante presenza di numerosi fattori, determinanti ai sensi della circolare in materia.

Innanzitutto vanta un profilo di merito eccellente, come comprovato da tutti i pareri formulati nel corso della carriera, i quali ne hanno sempre lodato le sue elevatissime qualità professionali, manifestate nell'esercizio delle funzioni.

Dal punto di vista attitudinale, il dott. Grasso è in possesso di tutti gli indicatori specifici previsti per gli Uffici semidirettivi di secondo grado. Infatti, svolge funzioni civili esclusive da circa ventitre anni, occupandosi di materie di notevole complessità, quali quelle della sezione imprese, sempre con risultati oltremodo lusinghieri, sia dal punto di vista qualitativo

che quantitativo (indicatore specifico di cui all'art. 16 lettera a) TU). Inoltre da nove anni svolge funzioni giudicanti di secondo grado, articolate peraltro in tre diverse sezioni, quindi con trattazione di una varietà di materie (indicatore specifico di cui all'art. 16 lettera b TU). Anche nell'esercizio delle funzioni di appello si è distinto per l'ottima qualità del lavoro svolto e per la capacità di organizzare il lavoro, dimostrata dall'elevata produttività.

Vanta poi importanti esperienze di collaborazione che integrano l'indicatore specifico di cui all'art. 16 lettera c), che richiama l'art. 9 TU, peraltro sviluppate proprio nell'Ufficio di secondo grado (oggetto della presente procedura): ha presieduto con autorevolezza numerosi collegi, anche con giudici ausiliari; gli è stata delegata la vigilanza sugli UNEP del distretto e la vigilanza sugli Istituti di Vendite Giudiziarie, e nell'esercizio della delega è riuscito a risolvere diversi problemi operativi; in data 26.5.2016 è stato delegato dal Presidente della Corte d'Appello di Torino alla predisposizione della bozza di variazione tabellare conseguente alla nomina dei Giudici Ausiliari.

Inoltre il possesso degli indicatori specifici è rafforzato da importanti indicatori generali, in particolare dall'ottima conoscenza ordinamentale acquisita come membro di due Consigli giudiziari (per i bienni 2001/2002 e 2003/2004).

Tanto rilevato in termini generali, passando alle singole comparazioni, in via preliminare va osservato come oggetto di valutazione è l'intero percorso professionale dei candidati, desumibile dal fascicolo personale e dalla documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale. Di seguito saranno indicate le esperienze più significative dei candidati, alla luce degli indicatori di attitudine direttiva previsti nel Testo Unico, unicamente ai fini di stretta comparazione.

4.1 Il dott. Grosso prevale innanzitutto nei confronti della dott.ssa **NOSENGO**, destinataria di altra proposta della commissione.

Nominata con DM 12.11.1981, ha sviluppato la carriera interamente al Tribunale di Torino, prima come giudice e quindi dall'ottobre 2012 quale presidente di sezione, occupandosi pressochè sempre del settore civile (tranne dal novembre 1996 al novembre 1998 quando è stata assegnata ad una sezione penale, ove ha presieduto un collegio in modo continuativo).

Nelle funzioni di giudice addetto al settore civile ha trattato una pluralità di materie, venendo assegnata alla VI Sezione Civile e a quella Fallimentare (che si occupava di procedure concorsuali, di cause in materia fallimentare e di diritto bancario e di diritto comunitario) e alla I Sezione Civile (che trattava la materia societaria, di intermediazione finanziaria, del diritto industriale, nonché di contratti di fideiussione, di appalti di opere pubbliche, cause derivanti da opposizioni a decreto ingiuntivo); è stata inoltre giudice in via non esclusiva della Sezione Specializzata Agraria presso il Tribunale di Torino dal 2000 al 2008, venendo dal maggio 2011 assegnata quale Presidente supplente.

Dall'ottobre 2012 svolge funzioni semidirettive al Tribunale di Torino, assegnata sino al dicembre 2016 alla Presidenza della VIII Sezione Civile, competente in materia locatizia, di esecuzione mobiliare e relative cause di opposizione, di obbligazioni contrattuali, oltre a varie materie di volontaria giurisdizione (tra le quali le eredità giacenti, indennità di espropriazione, esecutorietà di lodo arbitrale). Attualmente presiede la VI Sezione Civile e Fallimentare, competente in relazione alle procedure concorsuali, contratti bancari e fideiussioni.

Per quanto attiene al merito, tutti i pareri formulati nel corso della carriera sono ampiamente positivi, così come l'ultimo parere espresso in data 18.5.2010 per la VII valutazione di professionalità. Va inoltre ricordato che quale giudice delegato alle procedure concorsuali ha trattato procedimenti particolarmente complessi.

Dal punto di vista attitudinale, nel parere attitudinale si evidenzia che quale Presidente dell'VIII Sezione, ha predisposto a seguito dell'introduzione del Processo Civile telematico e previa interlocuzione con l'Ordine degli Avvocati (per la parte di sua competenza) il documento "*Istruzioni per il deposito telematico degli atti delle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari - Versione aggiornata al 31.3.2015*". Inoltre ha predisposto: il Programma di Prenotazione *on line* delle udienze di sfratto che ha dato ottimi risultati ed ha incontrato grande favore anche da parte del ceto forense; il Programma di Prenotazione *on line* degli accessi alle Cancellerie delle Esecuzioni Mobiliari che ha di fatto risolto il problema dell'affollamento nell'accesso alla cancellerie.

E' inoltre stata delegata dal Presidente del Tribunale alla deliberazione di molteplici provvedimenti in materia di pignoramento. E' stata anche delegata anche alla vigilanza sull'attività dell'Istituto Vendite Giudiziarie - I.V.G., effettuando le verifiche semestrali dei registri predisposti dall'Istituto previsti dall'art.13 del D.M. 11.2.1997, nonché a presenziare, in rappresentanza del Presidente del Tribunale, alle riunioni del Comitato per la Sicurezza e

l'Ordine Pubblico tenutesi presso la Prefettura di Torino sul tema emergenze abitative nel periodo (2013- 2015).

Con riferimento alle attuali funzioni di Presidente della Sezione Fallimentare, va rilevato come al momento del suo insediamento presso la sezione erano pendenti n. 2475 procedure concorsuali, per una parte di risaleza nel tempo non trascurabile, e la dott.ssa Nosengo si è attivata nel promuovere - previo monitoraggio di tutti i fascicoli fallimentari con l'indispensabile ausilio dei colleghi e convocazione personale dei curatori anche avanti al Collegio - la riduzione delle pendenze delle procedure concorsuali di durata superiore o prossima al superamento dei termini di cui alla cd. Legge Pinto. E' quindi riuscita a chiudere le procedure fallimentari più antiche, riducendo in modo significativo la pendenza.

Sempre al fine di accelerare la chiusure delle procedure e di superare le criticità conseguenti all'introdotta obbligatorietà dell'utilizzo del Portale delle Vendite Pubbliche (PVV) nello svolgimento delle vendite giudiziarie, ha provveduto, previa interlocuzione con i colleghi, a fornire ai curatori precise indicazioni circa le modalità di vendita da adottarsi in relazione alle vendite effettuate in ambito concorsuale.

Ha inoltre provveduto all'individuazione delle Linee guida in ordine alla metodica di conferimento degli incarichi ai curatori fallimentari, ai commissari giudiziali ed ai liquidatori giudiziali da parte della Sezione Fallimentare contenute nella Circolare emanata in data 3.4.2017 inviata all'Ordine dei Commercialisti, all'Ordine degli Avvocati, a tutti i professionisti e pubblicata sul sito del Tribunale. In particolare, ha stabilito che il conferimento degli incarichi debba avvenire secondo il principio di rotazione in un'ottica di equa ripartizione degli incarichi che tenga conto, da un lato della specificità della procedura in oggetto e, dall'altro, dalla necessità di garantire un numero di nomine non meramente sporadico tale da remunerare lo sforzo professionale e organizzativo richiesto ai professionisti officiati dalla sezione, riservando, in ogni caso, particolare attenzione all'inserimento di giovani professionisti al fine di favorire il necessario ricambio generazionale.

In qualità di Presidente della Sezione VI Civile e fallimentare è stata delegata al Coordinamento dei prospetti del periodo feriale per il settore civile, oltre che ad ulteriori attività strettamente connesse a quelle della sezione (nomina dei professionisti nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; riabilitazione da protesti, assegni ed effetti cambiari; nomina curatore speciale *ex art. 78 c.p.c.*; procedure di scioglimento ed estinzione enti di cui al Titolo II codice civile).

Ciò premesso, dato conto dell'elevato profilo professionale della dott.ssa Nosengo, va affermata la prevalenza del dott. Grosso in considerazione del fatto che, a fronte del possesso - in modo oltremodo pregnante, per quanto sopra evidenziato nel parametro delle attitudini - da parte di questo di tutti gli indicatori specifici previsti per l'Ufficio oggetto della presente procedura dall'art. 16 TU, la dott.ssa Nosengo non vanta alcuna esperienza di funzioni di secondo grado e quindi di esercizio di quelle funzioni che andrebbe a svolgere nel ruolo di presidente di sezione, non risultando in possesso dell'indicatore specifico di cui alla lettera b) dell'art. 16 TU.

Nello specifico, in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 16 lettera a) TU, va precisato che la dott.ssa Nosengo svolge funzioni nel settore civile da circa trentatré anni, mentre inferiore di circa dieci anni è l'esperienza del dott. Grosso - che per i primi sette anni ha svolto funzioni lavoristiche. Va tuttavia osservato come, venendo in rilievo un periodo di esercizio di funzioni civili da parte del dott. Grosso di circa ventitré anni e quindi un lungo periodo di tempo, con trattazione di una molteplicità di materie, sia in primo che in secondo grado, anche molto complesse (come quelle della sezione impresa, la materia fallimentare e quella degli appalti pubblici), con risultati oltremodo lusinghieri sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, è da escludere che nel caso in esame alla diversa durata di esercizio delle funzioni corrisponda una diversa padronanza delle stesse. D'altronde a dimostrazione dell'elevato profilo professionale del dott. Grosso nel settore civile, pare sufficiente ricordare la rilevante attività in ambito formativo sviluppata quale relatore dal dott. Grosso anche presso la Scuola Superiore della Magistratura e il CSM.

Per quanto attiene all'indicatore specifico di cui alla lettera b) dell'art. 16 TU, a fronte del fatto che la dott.ssa Nosengo non vanta alcuna esperienza di funzioni di secondo grado o di legittimità, il dott. Grosso è consigliere della Corte d'Appello di Torino da nove anni, e quindi ha acquisito una piena padronanza delle funzioni oggetto della presente procedura, da svolgere nel ruolo di presidente di sezione. Si è dato ampiamente conto del fatto che il dott. Grosso ha articolato la propria esperienza in tre diverse sezioni (seconda e prima, oltre che la sezione imprese), trattando una varietà di materie alquanto complesse e occupandosi anche di materie di competenza in grado unico della Corte d'Appello (opposizioni alla stima in materia di espropriazione), e di come anche nello svolgimento di tali funzioni si è distinto per la qualità e quantità del lavoro svolto.

Relativamente all'indicatore specifico di cui alla lettera c) dell'art. 16 TU, la dott.ssa Nosengo da sei anni è presidente di sezione civile al Tribunale di Torino, e quindi si è già confrontata positivamente, come si è evidenziato, con le funzioni semidirettive nella loro complessità (e responsabilità) ancorchè in primo grado. Il dott. Grosso, dal canto suo, ha sviluppato importanti esperienze di collaborazione (che integrano l'indicatore specifico dell'art. 16 lettera c) TU in forza del richiamo effettuato all'art. 9 TU), peraltro proprio in Corte, e quindi nell'Ufficio oggetto della procedura concorsuale. Innanzitutto ha presieduto collegi, anche con giudici ausiliari; gli è stata delegata la vigilanza sugli UNEP del distretto e la vigilanza sugli Istituti di Vendite Giudiziarie, e si è dato conto di come è riuscito a risolvere diversi problemi operativi; è stato poi delegato alla predisposizione della bozza di variazione tabellare conseguente alla nomina dei Giudici Ausiliari.

Come si è sopra evidenziato il giudizio comparativo si fonda su una valutazione complessiva ed integrata degli indicatori (specifici e generali, con attribuzione ai primi di uno "speciale rilievo"), oltre che del merito. Tenuto conto dell'elevato profilo di merito dei due candidati, entrambi vantano una prolungata esperienza nel settore civile, avendo quindi acquisito una padronanza delle funzioni che, per quanto sopra rilevato, può essere considerata come equivalente. Se la dott.ssa Nosengo può vantare nella comparazione un più pregnante indicatore specifico di cui alla lettera c) dell'art. 16 TU, atteso che svolge da circa sei anni funzioni semidirettive ancorchè di primo grado, pur tuttavia l'assenza nel suo profilo di qualsiasi esperienza di secondo grado - o di legittimità - (indicatore specifico di cui all'art. 16 lettera c) TU), a differenza che in quello del dott. Grosso, giustifica la prevalenza di quest'ultimo. Questo anche considerando che il dott. Grosso si è confrontato positivamente con importanti esperienze di collaborazione peraltro proprio in Corte (che integrano l'indicatore di cui all'art. 16 lettera c).

Infatti, tenendo presente che la finalità del giudizio comparativo è quella di individuare il candidato più idoneo avuto riguardo alle esigenze funzioni dell'Ufficio da ricoprire (art. 25 TU), la soddisfazione di queste esigenze non può prescindere dalla piena conoscenza, e quindi dal dominio, delle funzioni che si andranno ad esercitare. Venendo in rilievo un ufficio semidirettivo di secondo grado, tale piena conoscenza non è rinvenibile nel profilo professionale di un candidato, come la dott.ssa Nosengo, che non ha mai esercitato le funzioni di secondo grado. Non pare sul punto necessario soffermarsi sulla peculiarità delle funzioni di secondo grado rispetto a quelle di primo grado, che prescinde dalla semplice conoscenza delle

relative materie. Pare su punto sufficiente evidenziare come proprio alla luce di questa peculiarità il testo unico sulla dirigenza eleva tale esperienza ad indicatore specifico autonomo (art. 16 lettera b) TU). D'altronde l'importanza di questo indicatore si apprezza nella prospettiva dell'attività del presidente di sezione, che non deve solo svolgere funzioni di collaborazione con la Dirigenza, ma che ha, forse soprattutto, un ruolo di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei colleghi della sezione; ruolo che presuppone quella necessaria autorevolezza nell'esercizio delle funzioni che si coordinano, data dal loro pieno dominio.

Sul punto pare significativo rilevare come, mentre l'esperienza di secondo grado (e di legittimità) assurge ad indicatore specifico autonomo, nell'indicatore specifico di cui alla lettera c) dell'art. 16 TU le esperienze direttive/semidirettive e quelle di collaborazione sono poste astrattamente sullo stesso piano, senza che quindi possa essere prevista una automatica prevalenza delle prime sulle seconde. Questo ad ulteriore dimostrazione dell'importanza che assume la padronanza delle funzioni di secondo grado nella designazione del presidente di sezione, anche rispetto alle esperienze più propriamente organizzative.

Conseguentemente, tenuto conto che la dott.ssa Nosengo non ha mai svolto funzioni di secondo grado a differenza del dott. Grosso, che le svolge da nove anni, unitamente al fatto che questi vanta esperienze di collaborazione proprio in Corte (presidenze di collegi; la delega relativa all'UNEP e Istituti Vendite Giudiziarie; delega per la bozza di variazione relativa ai giudici ausiliari), va affermata la prevalenza del dott. Grosso.

Se già l'esame degli indicatori specifici porta ad un giudizio di prevalenza del dott. Grosso, tale giudizio è rafforzato dall'esame degli indicatori generali, avendo il dott. Grosso acquisito un'ottima conoscenza ordinamentale quale membro per due bienni del Consiglio giudiziario (art. 11 TU). Non si nega che l'esercizio delle funzioni semidirettive richiede la conoscenza ordinamentale, per le funzioni di collaborazione con la Dirigenza, pur tuttavia la prospettiva del membro del Consiglio giudiziario appare ben più omnicomprensiva.

Peraltro, anche a voler ipotizzare che l'esame dei soli indicatori specifici porti ad un giudizio di equivalenza dei due candidati – il che in ogni caso non è per quanto osservato –, in ogni caso una valutazione integrata degli indicatori specifici con gli indicatori generali porta alla prevalenza del dott. Grosso, stante la rilevante esperienza al Consiglio giudiziario, assente nel profilo della dott.ssa Nosengo.

4.2. Il dott. Grosso prevale poi nei confronti della dott.ssa **MACCARONE**.

Nominata con DM 31.7.1986, all'inizio della carriera ha svolto funzioni promiscue al Tribunale di Biella, per poi svolgere dal 1990 al 1995 funzioni pretorili penali a Modena; quindi è stata trasferita al Tribunale di Novara, ove ha svolto funzioni sia civili che penali. Dal settembre 2004 è consigliere della Corte d'Appello a Torino, assegnata alle sezioni civili (ove si è occupata di proprietà e successioni alla sezione II, di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e impugnazione di lodi alla sezione III, di diritto bancario e intermediazione finanziaria, fallimentare e societario, oltre alla materia dei contratti di agenzia, factoring, leasing, mediazione, appalti pubblici, concorrenza sleale alla sezione I, presso la quale è attualmente in servizio); dal 2010 è componente della Sezione Imprese e dal 2013 anche del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Pertanto nel settore civile ha trattato, oltre alla materia ordinaria, anche procedimenti caratterizzati da un elevato livello di specializzazione e di notevole complessità, quali quella della sezione imprese, oltre che quelli fallimentari e dell'esecuzione.

Relativamente al merito, tutti i pareri formulati nel corso della carriera danno conto dell'elevato spessore professionale della collega.

Dal punto di vista attitudinale, nel parere attitudinale si rileva come *“deve essere sottolineata la capacità negli uffici, nei quali la collega ha prestato servizio, anche con compiti di coordinamento, di riuscire a razionalizzare il proprio lavoro”*. E' stata giudice coordinatore della sezione distaccata di Borgomanero del Tribunale di Novara, svolgendo presso la sede indicata, anche su delega del Presidente del Tribunale di Novara, funzioni di organizzazione del lavoro della sezione e di controllo e coordinamento delle cancellerie e dell'attività degli Ufficiali Giudiziari. Ho svolto anche le funzioni di Presidente della sezione stralcio presso il Tribunale di Novara, coordinando l'attività dei Giudici Onorari Aggregati. Presso la Prima Sezione Civile della Corte la collega ha presieduto e presiede dei collegi.

Varie sono le ragioni che giustificano le prevalenze del dott. Grosso.

Innanzitutto viene in rilievo il più consolidato esercizio di funzioni nel settore civile del dott. Grosso, atteso che mentre questi dal 1995 ha svolto funzioni esclusive civili, la dott.ssa Maccarone ha svolto in primo grado funzioni promiscue (profilo rilevante in relazione alla lettera a) dell'art. 16 TU, tenuto conto del disposto di cui all'art. 27 TU). Entrambi svolgono funzioni di secondo grado da un numero rilevante di anni (la dott.ssa Maccarone da circa 14

anni, il dott. Grosso da nove anni), risultando entrambi quindi in possesso dell'indicatore specifico di cui all'art. 16 lettera b) TU.

Sotto il profilo dell'indicatore specifico di cui all'art. 16 lettera c) TU, se la dott.ssa Maccarone ha sviluppato esperienze di collaborazione soprattutto in primo grado (quale coordinatore di una sezione distaccata, con compiti anche di organizzazione, e di Presidente di una sezione stralcio), e presiede collegi in Corte, ben più significative appaiono le esperienze di collaborazione in Corte del dott. Grosso. Infatti, questi, oltre presiedere collegi, è stato delegato alla vigilanza sugli UNEP del distretto e alla vigilanza sugli Istituti di Vendite Giudiziarie, riuscendo a risolvere diversi problemi operativi, oltre ad essere stato delegato dal Presidente della Corte d'Appello di Torino alla predisposizione della bozza di variazione tabellare conseguente alla nomina dei Giudici Ausiliari. Tenuto conto che oggetto della procedura è un Ufficio di secondo grado, l'aver sviluppato maggiori esperienze proprio in secondo grado pare rispondere maggiormente alle esigenze funzionali dell'Ufficio da ricoprire, giustificando la prevalenza del dott. Grosso.

Pertanto, sotto il profilo degli indicatori specifici, il più consolidato esercizio di funzioni nel settore civile e le più significative esperienze di collaborazione in Corte del dott. Grosso fondano la sua prevalenza.

Tale prevalenza è ulteriormente rafforzata dagli indicatori generali, potendo il dott. Grosso vantare un'importante esperienza ordinamentale quale membro del Consiglio giudiziario, non presente nel profilo della dott.ssa Maccarone (art. 11 TU).

Pertanto, una valutazione complessiva ed integrata degli indicatori porta, tenuto conto anche del profilo del merito, alla prevalenza del dott. Grosso.

Tanto premesso la Commissione, delibera di sottoporre al *plenum* le suddette conclusioni, assunte con due voti favorevoli, e quindi

PROPONE

la destinazione della dott. **Alfredo Pietro Paolo Andrea GROSSO**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte d'Appello di Torino, a sua domanda, alla **Corte d'Appello di Torino con funzioni di Presidente di Sezione – settore civile**, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Proposta B – in favore della dott.ssa Vittoria NOSENGO (votante il consigliere Morlini, astenuti i consiglieri Lepre, Basile, Davigo). Relatore: cons. MICCICHE’

**Pratica per il conferimento dell’Ufficio semidirettivo di secondo grado
di Presidente di Sezione della Corte d’appello di Torino (settore civile)**

BANDO N. 17155 del 25/10/2018

Magistrato uscente: dott. BARELLI INNOCENTI EDOARDO

(Vacanza 20/06/2018)

1. L’ufficio messo a concorso

Preliminarmente il Cons. Miccichè riferisce che il presente procedimento ha ad oggetto la valutazione comparativa fra i candidati alla copertura del posto di Presidente Sezione della Corte d’Appello di Torino, settore civile.

Si tratta di un posto semidirettivo di secondo grado collocato in un ufficio, quello della Corte d’Appello di Torino, che può certamente definirsi di grandi dimensioni, in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della Circolare CSM – P. 14858 del 28 luglio 2015 e ss. modd. (d’ora innanzi T.U. Dirigenza): infatti prevede in organico la presenza di 13 Presidenti di sezione, oltre ad un posto di PSL, per un totale di 14 semidirettivi di secondo grado, più il primo Presidente. In sintesi la pianta organica dell’Ufficio presso cui si situa il posto semidirettivo da ricoprire:

CORTE DI APPELLO DI TORINO

Funzione	Organico	Vacanti	Coperti
<u>Presidente di Corte di Appello</u>	1	0	1
<u>Presidente Sezione di Corte d'Appello</u>	13	1	12
<u>Presidente sezione lavoro Corte Appello</u>	1	0	1
<u>Consigliere di Corte di Appello</u>	51	3	48
<u>Consigliere sezione lavoro</u>	8	0	8
<u>Magistrato distrettuale giudicante</u>	1	1	0

(Dati aggiornati al 24.12.2018 – sito www.csm.it)

2. I candidati

In relazione al posto vacante che precede, hanno presentato domanda per la relativa copertura i seguenti magistrati:

NOSENGO VITTORIA, GROSSO ALFREDO PIETRO PAOLO ANDREA, MACCARRONE TIZIANA, PISANU MARCELLO FERDINANDO.

Tutti legittimati a presentare domanda (vacanza: 20/06/2018; termini di scadenza per la presentazione delle domande: 04/12/2018), salvo il dott. Pisanu Marcello Ferdinando, che alla data della vacanza presentava un periodo di legittimazione insufficiente di 3 ANNI, NOVE MESI E TRE GIORNI.

Va inoltre sin da subito osservato che il dott. Grosso ha ricevuto una proposta di nomina alternativa (2 voti) che, per quanto si andrà ad osservare con particolare riferimento alla comparazione attenta dei diversi profili professionali (vds. *infra*, *sub* par. 4), ed alla loro valutazione in rapporto ai profili attitudinali così come normativamente individuati e disciplinati, non può essere condivisa, dovendo invece prevalere per le più lunghe e variegate esperienze professionali svolte e per le funzioni semidirettive (di primo grado) già ricoperte la dott.ssa Nosengo Vittoria.

Ciò premesso, il relatore illustra quindi il percorso professionale dei soli candidati legittimati – individuati in base al T.U. Dirigenza – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

2.1. La dott.ssa **NOSENGO VITTORIA** (D.M. nomina: 12/11/81) è stata giudice del Tribunale di Torino dal 31/03/83, ricoprendo funzioni civili, penali e fallimentari; dal 04/10/12 presidente di sezione civile del Tribunale di Torino, quindi della sezione che si occupa di fallimenti e procedure concorsuali.

2.2. Il dott. **GROSSO ALFREDO PIETRO PAOLO ANDREA** (D.M. nomina: 31/7/86) è stato prima pretore del lavoro presso la Pretura di Torino dall'01/04/88, quindi dal 15/09/95 giudice civile del Tribunale di Torino, dal 18/11/09 consigliere della Corte d'Appello di Torino.

2.3. La dott.ssa **MACCARONE TIZIANA** (D.M. nomina: 31/7/86) è stata assegnata in qualità di giudice al Tribunale di Biella dall'01/04/88; quindi dal 17/09/90 è stata Pretore presso la Pretura di Modena; dal 02/06/95 ha svolto funzioni giudicanti presso il Tribunale di Novara e dal 29/01/04 è consigliere della Corte d'Appello di Torino.

3. Il contesto normativo di riferimento

Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella Circolare CSM P-14858 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria che individua nella Parte I, dedicata ai *Principi generali*, le **precondizioni** (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) ed i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal **merito** e dalle **attitudini**.

Il profilo del **merito** investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno di cui all'art. 11, comma 2, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (cfr. art. 4 T.U. cit.).

Quanto alle **attitudini**, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, alcuni indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II. Va premesso, al riguardo, che le attitudini direttive, ai sensi dell'art. 12, comma 12, d.lgs. n. 160/2006, richiamato dall'art. 3 T.U., sono rappresentate dalla “capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale”; sono riferite altresì “alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonchè alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare”.

Gli **indicatori generali** (artt. 6 - 13) sono a loro volta costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti. Può anzi affermarsi che proprio quest'ultimo riferimento ha un rilievo più generale, come bene si evince sia dall'art. 9 co. 2 che dall'art. 11 co. 3 TU, i quali danno rilievo alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici od

a quelle di carattere ordinamentale ed organizzativo proprio in relazione ai risultati conseguiti ed alla documentazione che li comprovi in modo adeguato.

Del pari, il successivo art. 8 conferisce rilievo alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario sotto più profili: a) pluralità delle esperienze e qualità del lavoro giudiziario svolto, nonché risultati conseguiti; b) efficace utilizzo delle tecnologie avanzate, partecipazione a progetti e attività di innovazione e studio; c) esperienze e competenze organizzative (e di coordinamento investigativo, se rilevanti).

Gli **indicatori specifici** (artt. 15 - 23) si differenziano invece in ragione della specifica natura degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

L'unica disposizione della sezione III, l'art. 24, rappresenta un ulteriore tassello rilevante dell'attuale contesto normativo di riferimento entro il quale il governo autonomo della magistratura è chiamato ad operare le proprie scelte in tema di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi: tale disposizione, infatti, vale ad escludere una rilevanza autonoma al parametro dell'anzianità, affermando che “il periodo trascorso dal conferimento delle funzioni giudiziarie rileva solo come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito”. Dall'altro lato la medesima norma – muovendosi in applicazione del criterio di cui all'art. 192 co. 4 O.G. – afferma che laddove il giudizio comparativo fra i diversi profili professionali in esame si concluda in modo paritario o equivalente, allora la maggiore anzianità nel ruolo della magistratura acquista rilievo preferenziale.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato. Quanto specificamente al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce “*speciale rilievo*” alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Ai sensi dell'art. 25 T.U. Dirigenza, nonché – sia pure quale sussidiario criterio ermeneutico – attraverso una lettura complessiva della Relazione illustrativa di accompagnamento della ricordata Circolare consigliare, può osservarsi che la comparazione non può ritenersi astratta, bensì per così dire “funzionalizzata” alla ricerca del miglior

candidato per il posto specificamente messo a concorso. Paradigmatico proprio il già citato art. 25, il quale testualmente dispone che “la valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito il giudizio va svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale”.

Nella specie, l’ufficio semidirettivo di secondo grado di Presidente di sezione della Corte d’Appello di Torino – di cui al par. 1 si sono forniti le principali coordinate dimensionali ed organizzative – chiama in causa l’art. 16 T.U., che con riguardo a tale tipologia di semidirettivo stabilisce che costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva:

- a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all’articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione;
- b) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità;
- c) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all’articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione nonché, le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9 dello stesso Testo Unico.

4. La comparazione

Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti di cui sopra si è tratteggiato il percorso professionale e la documentazione depositata nel presente concorso, la dott.ssa Vittoria NOSENGO risulta il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell’ufficio messo a concorso e, pertanto, prevalente nel giudizio comparativo rispetto a tutti gli altri candidati, ivi compreso il dott. GROSSO, destinatario di una proposta alternativa.

4.1. Parametro del “merito”

La dott.ssa Nosengo – nominata con D.M. 12/11/1981 – è stata dal 31/03/1983 al 17/11/1996 Giudice delegato alle procedure concorsuali e Giudice Istruttore presso la VI° Sezione Civile e Fallimentare del Tribunale di Torino; quindi, a conferma della versatilità

della propria preparazione giuridica e della completezza del proprio percorso professionale, ha svolto dal novembre 1996 al novembre 1998 le funzioni di Giudice penale alla IV Sezione Penale del Tribunale di Torino, ove ha altresì stabilmente presieduto il secondo collegio. Dall'11/11/1998 al 12/03/2000 è stata di nuovo Giudice delegato alle procedure concorsuali e Giudice Istruttore presso la VI° Sezione Civile e Fallimentare del Tribunale di Torino; quindi dal 13/03/2000 al 15/09/2005 Giudice civile del Tribunale di Torino e dal 16/09/2005 al 03/10/2012 di nuovo Giudice delegato alle procedure concorsuali e Giudice Istruttore presso la VI Sezione Civile e Fallimentare del Tribunale di Torino.

La dott.ssa Nosengo, poi, unica fra i candidati in comparazione, ha avuto modo di cimentarsi in concreto e non in modo puramente astratto con l'effettivo svolgimento delle funzioni semidirettive, posto che dal 04/10/2012 al 31/12/2016 è Presidente della VIII Sezione civile del Tribunale di Torino. Dall'01/01/2017 ad oggi è, a seguito di tramutamento interno, Presidente della Sezione VI Civile e Fallimentare del Tribunale di Torino. È stata altresì giudice addetto in via non esclusiva della Sezione Specializzata Agraria presso il Tribunale di Torino dal 2000 al 2008, di cui dal 02/05/2011 è – oltre alle ulteriori funzioni contestualmente svolte - Presidente supplente.

Tutti i pareri di professionalità relativi alla collega sono particolarmente elogiativi. In particolare, il parere attitudinale specifico reso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino nel gennaio 2019, ai fini del giudizio di idoneità a ricoprire il posto messo a concorso, richiama da un lato l'eccellente parere reso dallo stesso Consiglio giudiziario nel 2010, in occasione della positiva attribuzione della VII val. di professionalità, sia il più recente parere reso ancora dal C.G. nel 2016, in occasione della positiva valutazione di conferma dopo il primo quadriennio nelle funzioni semidirettive. Parere che, giova aggiungere, appare particolarmente significativo in quanto elogiativo dei risultati conseguiti attraverso l'effetto esercizio di funzioni semidirettive.

Variegato e denotante la sicura padronanza di contenziosi tecnici particolarmente complessi, in tutte le materie del diritto civile e del diritto fallimentare, si appalesa il percorso professionale attraversato dalla collega in oltre 35 anni di esercizio di funzioni civilistiche (cui devono inoltre aggiungersi, a completamento di una invidiabile esperienza professionale, una parentesi biennale di esercizio di funzioni penalistiche).

Presso il Tribunale di Torino la dott.ssa Nosengo ha infatti svolto differenti funzioni: quale giudice della VI sezione si è occupata di contenzioso in materia contrattuale, in

particolare bancario e comunitario, ed ha svolto anche le funzioni di giudice delegato; quale giudice della prima sezione si è invece occupata di contenzioso in materia societaria, di intermediazione finanziaria, diritto industriale, oltre a contratti di fideiussione, appalti di opere pubbliche, cause derivanti da opposizioni a decreto ingiuntivo.

È stata presidente dell’VIII sezione civile del Tribunale di Torino – sezione che si occupa di materia locatizia, procedimenti di esecuzione mobiliare e relative cause di opposizione, cause per obbligazioni contrattuali - e poi della VI sezione civile – sezione che si occupa di procedure concorsuali e cause contrattuali di diritto bancario e fideiussioni.

Quale presidente della VI sezione civile del Tribunale di Torino, in particolare, con circolare del 03/04/2017 ha dettato linee guida che hanno reso possibile una migliore organizzazione della sezione e la definizione dell’arretrato.

Quale presidente dell’VIII sezione civile – in occasione dell’introduzione del processo civile telematico – ha predisposto il documento “Istruzioni per il deposito telematico degli atti delle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari - Versione aggiornata al 31/03/2015” nonché il Programma di Prenotazione *on line* delle udienze di sfratto ed il Programma di Prenotazione *on line* degli accessi alle Cancellerie delle Esecuzioni Mobiliari. Anche in tale sezione una migliore organizzazione del lavoro ha consentito una riduzione dell’arretrato.

Ha affrontato questioni – sia quale giudice civile che quale giudice delegato – di rilevante complessità; a tale proposito il PAS evidenzia come tutti i pareri precedenti siano ampiamente positivi.

Quanto sopra sinteticamente riportato lumeggia, in definitiva, un percorso professionale di assoluta eccellenza, in cui condivisibilmente l’ultimo parere di professionalità disponibile evidenzia – pur nella pluralità delle esperienze giurisdizionali affrontate sempre con eccellenti risultati – l’indiscutibile possesso di doti di merito di assoluto livello, con una particolare predilezione per le materie civilistiche, che la dott.ssa Nosengo ha saputo affrontare in ogni funzione, acquisendo una particolare competenza ed esperienza professionale (ciò che si richiamerà anche *infra* relativamente al parametro delle attitudini) nell’ambito del diritto fallimentare, societario ed industriale, svolgendo altresì da orami un lungo periodo i compiti di Presidente di sezione - prima civile poi fallimentare – presso il Tribunale di Torino.

Del tutto meritatamente, perciò, il parere attitudinale specifico reso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Torino in data 29 gennaio 2019, ha cura di

evidenziare che “Il presidente del Tribunale di Torino sottolinea la “plurima, variegata e notevole esperienza giudiziaria maturata dalla dott.ssa Nosengo nelle sezioni civili come sopra riferito” e gli ottimi risultati conseguiti sia in termini qualitativi che quantitativi, e che “in ordine alle innumerevoli esperienze e competenze organizzative nonché alle deleghe” nel rapporto si richiama e si conferma integralmente quanto esposto dalla collega nella sua dettagliata autorelazione. Per poi concludersi affermando che il Consiglio giudiziario “in sintonia con le conclusioni del parere del Capo dell’ufficio, ritiene che per la grande esperienza maturata e la preparazione dimostrata, i precedenti pareri positivi, le molteplici capacità organizzative evidenziate dalla richiedente nella pregressa esperienza maturata nella Sezione ottava civile e quella altrettanto positiva evidenziata nella Presidenza della Sesta sezione civile, possa esprimersi parere favorevole per il conferimento dell’ufficio semidirettivo di secondo grado di Presidente di sezione civile della Corte d’Appello di Torino alla dott.ssa Vittoria Nosengo, Presidente di sezione della VI sezione civile – fallimenti del Tribunale di Torino”.

4.2. Parametro delle “Attitudini”

Come già si è avuto modo di notare ripercorrendo la prestigiosa carriera professionale della dott.ssa Nosengo, la collega ha svolto – salvo un biennio in cui ha trattato la materia penale arrivando comunque subito a presiedere in via continuativa il secondo collegio della sezione - funzioni di giudice civile pressochè in ogni tipologia di funzioni e materie relative a questo specifico settore, dimostrando una particolare predilezione per le materie relative al diritto delle obbligazioni, bancario, fallimentare e commerciale in genere, ed affinando le proprie esperienze professionali attraverso lo svolgimento da ormai oltre sei anni delle funzioni di Presidente di sezione del Tribunale di Torino, prima alla VIII sezione civile – che si occupa di materia locatizia, procedimenti di esecuzione mobiliare e relative cause di opposizione, cause per obbligazioni contrattuali - e poi della VI sezione civile – sezione che si occupa di procedure concorsuali e cause contrattuali di diritto bancario e fideiussioni. Da rilevare che la collega è altresì Presidente supplente della sezione agraria.

Dall’esame del parere del Consiglio giudiziario emergono la plurima, variegata e notevole esperienza giudiziaria maturata nelle sezioni civili e gli ottimi risultati conseguiti sia in termini qualitativi che quantitativi.

Dallo stesso parere emerge altresì che ha ricevuto varie deleghe dal Presidente del Tribunale. In particolare:

1) quale Presidente della sezione VIII civile, alla deliberazione delle autorizzazioni ex art. 545 c.p.c. (Crediti impignorabili), autorizzazioni ex art. 519 c.p.c. (Tempo del pignoramento), autorizzazioni ex art. 513 c.p.c. (Ricerca delle cose da pignorare), autorizzazione ex art. 482 c.p.c. (Termine ad adempiere), autorizzazione ex art. 492 bis c.p.c. e 115 quinquies e sexies disp. att. c.p.c., oltre che alla vigilanza sull'attività dell'Istituto Vendite Giudiziarie - I.V.G. effettuando le verifiche semestrali dei registri predisposti dall'Istituto previsti dall'art.13 del D.M. 11.2.1997 e a presenziare, in rappresentanza del Presidente del Tribunale, alle riunioni del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico tenutesi presso la Prefettura di Torino sul tema emergenze abitative nel periodo (2013- 2015) in cui gli sfratti in certe zone della città di Torino dovevano essere eseguiti con l'accompagnamento della Polizia a causa della presenza dei cosiddetti Antagonisti che a tali sfratti si opponevano anche con la forza.

2) quale Presidente della Sezione VI Civile e fallimentare, al Coordinamento dei prospetti del periodo feriale per il settore civile, alla nomina dei professionisti nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge n. 3/2012), alle procedure per la riabilitazione da protesti, assegni ed effetti cambiari, alla nomina curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (fatta eccezione quelle di competenza della Sezione VII Civile), alle Procedure di scioglimento ed estinzione enti di cui al Titolo II codice civile.

4.3. La comparazione con gli altri candidati

Come si è avuto modo di sottolineare richiamando il contesto normativo di riferimento, l'art. 25 del nuovo Testo Unico individua la finalità del giudizio comparativo, ossia preporre all'Ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito, poi, la disposizione prevede che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del medesimo Testo Unico. La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006. Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. Nell'ambito di tale

valutazione, la norma puntualizza che “*speciale rilievo*” è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di Ufficio, ma gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale.

Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

Ciò posto, si ricorda nuovamente che l'Ufficio da ricoprire attraverso la presente procedura è quello di Presidente di sezione della Corte d'Appello di TORINO, settore CIVILE.

Rileva pertanto, in primo luogo, l'art. 16 T.U., che riguardo agli Uffici semidirettivi giudicanti di secondo grado stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva:

a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione;

b) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità;

c) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

L'art. 27 del T.U. sui criteri di valutazione per il conferimento delle funzioni semidirettive di primo e secondo grado negli uffici giudicanti prevede che, a tal fine, nell'ambito degli indicatori di cui agli articoli 15 e 16, ha un rilievo speciale la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire.

Ciò premesso, si procede alla comparazione fra i candidati.

Quanto all'indicatore sub art. 16 lett. a) T.U.

(“le esperienze maturate nel lavoro giudiziario tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e dei risultati conseguiti in termini

qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione”)

Per la dott.ssa NOSENGO, le esperienze maturate nel settore specifico cui attengono le funzioni collegate al posto di Presidente di sezione in concorso, salvo un breve periodo nel biennio 1996-1998, sono state caratterizzate da una speciale predilezione per la materia civilistica, testimoniata da oltre 35 anni di svolgimento delle funzioni in questo specifico settore. Non solo la durata rileva, ma anche la particolare brillantezza dei risultati conseguiti, se è vero che – come è dato leggere nelle conclusioni del parere attitudinale del gennaio 2019 – che vengono richiamati il parere senza dubbio alcuno positivo reso nel 2010 ai fini del riconoscimento della VII valutazione di professionalità e quello altrettanto elogiativo reso nel 2016 in occasione del giudizio di conferma nelle funzioni semidirettive svolte nel Tribunale di Torino.

Se a questo primo dato di assoluto rilievo, si accompagnano gli elementi di valutazione di cui al richiamato art. 8 T.U., si ottiene ampia conferma della natura non formale ma effettiva delle esperienze professionali svolte e degli ottimi risultati ottenuti dalla dott.ssa NOSENGO nello svolgimento di una lunga e variegata attività giurisdizionale nel settore del diritto civile: vi si ritrovano infatti, con una pregnanza e continuità non altrimenti riscontrabile:

a) la pluralità delle esperienze, nonché gli aspetti quali-quantitativi del lavoro giudiziario svolto (il PAS ricorda che presso il Tribunale di Torino la dott.ssa Nosengo ha svolto brillantemente molteplici funzioni; quale giudice della VI sezione si è occupata di contenzioso in materia contrattuale, in particolare bancario e comunitario, poi ha svolto anche le funzioni di giudice delegato; quale giudice della prima sezione si è occupata di contenzioso in materia societaria, di intermediazione finanziaria, diritto industriale, oltre a contratti di fideiussione, appalti di opere pubbliche, cause derivanti da opposizioni a decreto ingiuntivo. È stata presidente dell’VIII sezione civile del Tribunale di Torino – sezione che come si è anticipato si occupa di materia locatizia, procedimenti di esecuzione mobiliare e relative cause di opposizione, cause per obbligazioni contrattuali - e poi della VI sezione civile – sezione che si occupa di procedure concorsuali e cause contrattuali di diritto bancario e fideiussioni. Non manca inoltre un pregevole risultato quantitativo nell’attività giudiziaria della collega, che viene inoltre definito, rifacendosi alle statistiche ed al rapporto informativo, come “*ottimo standard di produttività*”

b) l'efficace utilizzo di tecnologie avanzate (si ricorda che nel più recente parere attitudinale si richiamano gli eccellenti risultati che sia dal punto di vista organizzativo che nell'utilizzo di tecnologie informatiche hanno caratterizzato l'esperienza di presidente di sezione della dott.ssa Nosengo: quale presidente della VI sezione civile del Tribunale - con circolare del 03/04/17 - ha adottato linee guida che hanno reso possibile una migliore organizzazione della sezione e la definizione dell'arretrato. Quale presidente dell'VIII sezione civile - in occasione dell'introduzione del processo civile telematico - ha predisposto il documento "Istruzioni per il deposito telematico degli atti delle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari - Versione aggiornata al 31.3.2015" nonché il Programma di Prenotazione *on line* delle udienze di sfratto e il Programma di Prenotazione *on line* degli accessi alle Cancellerie delle Esecuzioni Mobiliari. Sempre con riferimento al settore delle esecuzioni forzate e della liquidazione fallimentare, inoltre, caratterizzato da una mutevole disciplina normativa e da plurimi interventi del legislatore, la collega risulta aver promosso l'utilizzo del PVP (c.d. Portale Pubblico delle vendite) finalizzato a rendere possibile lo svolgimento di aste telematiche ed a tale fine ha incontrato e rivolto raccomandazioni e linee guida ai professionisti delegati ed ai curatori. Appare perciò particolarmente evidente, dagli atti del procedimento, il possesso in capo alla dott.sa Nosengo di quelle attitudini all'uso dello strumento informatico ed alla diffusione di moduli organizzativi innovativi che delineano la figura di un moderno semidirettivo e comprovano le attitudini specifiche all'assunzione dei relativi compiti (che peraltro si ricorda la collega svolge da sei anni in primo grado, unica fra i candidati qui comparati, con eccellenti e validati risultati).

c) le esperienze e competenze organizzative, nonché la partecipazione a progetti ed all'attività di innovazione e di studio (oltre ad avere svolto il ruolo di Presidente di sezione prima alla VII civile e poi alla VI civile, da oltre sei anni, la collega ha ottenuto ottimi risultati nell'espletamento di quelle deleghe organizzative che il capo dell'ufficio non esita a definire testualmente "innumerevoli"; oltre a quanto già riportato, per non appesantire eccessivamente queste pagine, si ricordano le deleghe: quale Presidente della sezione VIII civile, alla deliberazione delle autorizzazioni ex art. 545 c.p.c. (Crediti impignorabili), autorizzazioni ex art. 519 c.p.c. (Tempo del pignoramento), autorizzazioni ex art. 513 c.p.c. (Ricerca delle cose da pignorare), autorizzazione ex art. 482 c.p.c. (Termine ad adempiere), autorizzazione ex art. 492 bis c.p.c. e 115 quinquies e sexies disp. att. c.p.c., oltre che alla vigilanza sull'attività dell'Istituto Vendite Giudiziarie - I.V.G. effettuando le verifiche semestrali dei registri,

nonchè a presenziare. in rappresentanza del Presidente del Tribunale, alle riunioni del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico tenutesi presso la Prefettura di Torino dal 2012 al 2015; quale Presidente della Sezione VI Civile e fallimentare, al Coordinamento dei prospetti del periodo feriale per il settore civile, alla nomina dei professionisti nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge n. 3/2012), alle procedure per la riabilitazione da protesti, assegni ed effetti cambiari, alla nomina curatore speciale ex art. 78 c.p.c., alle procedure di scioglimento ed estinzione enti di cui al Titolo II codice civile).

La comparazione condotta sotto questo primo indicatore specifico permette di evidenziare immediatamente la prevalenza della dott.ssa NOSENKO rispetto al candidato GROSSO ALFREDO PIETRO PAOLO ANDREA, la cui pure lunga carriera professionale evidenzia come il magistrato si sia occupato unicamente di affari civili, ma per un periodo comunque inferiore di circa cinque anni a quello della collega e, soprattutto, pur avendo svolto funzioni di consigliere di Corte d'appello dal novembre 2009 non abbia mai svolto funzioni direttive o semidirettive, né affrontato problemi organizzativi o tabellari complessi, risultando aver svolto unicamente un ruolo collaborativo dal giugno 2010 con il Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Torino per l'esercizio della delega avente a oggetto la vigilanza sugli UNEP del distretto e, più recentemente, la vigilanza sugli Istituti di Vendite Giudiziarie. Si tratta quindi certamente di un profilo attitudinale positivo, tanto è vero che nel proprio parere il Consiglio giudiziario ha agio di poter affermare che “per la competenza professionale, per l'interesse dimostrato nelle materie di competenza della Sezione, tutte di notevole complessità, per il costante aggiornamento professionale, per l'ottima preparazione nel campo del diritto della proprietà industriale e del diritto societario. Anche per quanto riguarda l'attività prestata presso la Prima Sezione Civile il dott. Grosso si è segnalato come giudice assolutamente preparato, che conosce a fondo le materie trattate, decisamente impegnative. Nel lavoro svolto in Camera di Consiglio emergono la capacità di studio dei singoli fascicoli, la chiarezza nell'esposizione delle problematiche, la capacità di confronto con gli altri membri del Collegio, nonché di ascolto, e l'assenza di qualsiasi pregiudizio”.

Tuttavia, dal punto di vista obiettivo, rispetto a questo primo indicatore specifico il profilo del magistrato in valutazione appare subvalente, per la maggiore durata di esercizio delle funzioni civili (settore specifico cui attiene il posto da ricoprire), e varietà di incarichi, nonché

per l'effettivo svolgimento di funzioni semidirettive e molteplici deleghe organizzative in materia civile, da parte della collega Nosengo.

Per quanto riguarda la dott.ssa Maccarone, invece, si deve considerare che il pure positivo bagaglio di conoscenze giuridiche e la buona varietà delle esperienze professionali affrontate, sconta un periodo di svolgimento delle funzioni civilistiche ben più breve rispetto agli altri due candidati, dovendo escludere un quinquennio rispetto alla dott.ssa Nosengo (così come per il dott. Grosso) per ragioni di anzianità, ed ulteriormente escludere un ulteriore quinquennio di esercizio di funzioni penali a Modena e poi segnalare lo svolgimento di compiti promiscui presso il tribunale di Novara. Dal 2004 la collega è invece componente della Sezione imprese della Corte d'Appello di Torino, ed al riguardo il C.G. così si è espresso: “deve essere sottolineata la capacità negli uffici, nei quali la collega ha prestato servizio, anche con compiti di coordinamento, di riuscire a razionalizzare il proprio lavoro”. In particolare, con riferimento alle funzioni svolte presso la Corte d'Appello, “Le cause assegnate alla sezione specializzata in materia di Impresa sono tutte di notevole complessità e difficoltà e la dottoressa Maccarone si è sempre distinta per la competenza nelle materie e per l'impegno, anche nello studio delle cause affidate agli altri consiglieri, al fine di partecipare attivamente a tutte le camere di consiglio e alle udienze”. Anche in questo caso, quindi, si tratta di elementi senza dubbio positivi, ma che per la minore durata di svolgimento delle funzioni civilistiche rispetto alla dott.ssa Nosengo, oltre che per l'assenza di esperienze direttive o semidirettive o, ancora, di collaborazione alla gestione dell'ufficio, appaiono anche in questo caso tali da non poter prevalere sulla collega qui proposta.

Quanto all'indicatore sub art. 16 lett. b) T.U.

(“le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità”)

Quanto al secondo indicatore specifico (relativo appunto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità) la comparazione evidenzia una prevalenza proprio della collega Maccarone, che da più tempo espleta le proprie funzioni in uffici di secondo grado, nella specie proprio la Corte d'Appello di Torino, a far tempo dal 2004.

Quanto all'indicatore sub art. 16 lett. c) T.U.

(“le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all’articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9”).

In relazione a questo parametro va evidenziato che solo la dott.ssa Nosengo ha svolto funzioni semidirettive, da oltre sei anni, presso il Tribunale di Torino. Senza voler ripetere anche in questa quanto già in precedenza rilevato, va ulteriormente sottolineato come anche i risultati ottimali raggiunti nell’esercizio di dette funzioni rilevino, se si considera l’eccellente parere che la collega ha riportato nel 2016 in occasione della conferma nello svolgimento delle funzioni di Presidente della VIII sez. civile, prima, quindi della VI civile del tribunale torinese. Trattasi di un dato estremamente importante, che denota il possesso effettivo di specifiche attitudini direttive che, in uno con l’ottima capacità tecnico giuridica di affrontare contenziosi complessi in materia societaria, fallimentare e civile in genere, nonché la particolare predilezione nell’uso di strumenti informatici e nell’adottare soluzioni organizzative innovative non possono che guidare nella scelta del migliore candidato rispetto alla specifico posto da ricoprire (si ricordano l’adozione da parte della collega di sistemi di prenotazione on line per gli accessi alla cancelleria delle esecuzioni, o di prenotazione on line delle udienze per gli sfratti, od ancora circa l’utilizzo del PVP in materia di esecuzioni forzate e liquidazione fallimentare informatizzata).

Molteplici inoltre, come già ricordato, sono le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici che in questa sede rilevano - avuto riguardo alle indicazioni dell’art. 9 T.U. dirigenza – a favore della dott.ssa Nosengo che, ancora una volta, rinviando a quanto già in precedenza più dettagliatamente indicato, ha svolto con brillanti risultati un numero di deleghe organizzative e di funzioni presidenziali che il capo dell’ufficio non ha esitato nel proprio rapporto informativo, fatto proprio dal Consiglio giudiziario, a definire “innumerevoli”.

A questo riguardo, si deve osservare che nessuno degli altri due candidati in comparazione a svolto funzioni direttive o semidirettive.

Va infatti ricordato che, secondo l’art. 7 T.U., riguardo alle funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse, rilevano i risultati conseguiti desunti:

a) dalla gestione dei flussi di lavoro e delle risorse e dai tempi di definizione degli affari, accertati, in particolare, sulla base dei pareri della commissione flussi, delle relazioni di cui all'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle relazioni ispettive e delle statistiche comparate contenenti i dati relativi ai ritardi accumulati negli ultimi tre anni; b) dalla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dalla gestione dei rapporti all'interno dell'ufficio accertati in particolare sulla base delle modalità di redazione dei rapporti informativi sui magistrati, dei verbali delle riunioni periodiche, della natura di specifici incarichi, conferiti nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine di perseguire l'equilibrio fra i generi ed, eventualmente, delle relazioni ispettive; c) dalle soluzioni organizzative adottate nell'ambito del progetto e del programma tabellare, nei provvedimenti di variazione degli stessi e dalle deleghe organizzative, o dal coordinamento di settori, nel rispetto del principio delle pari opportunità e al fine di perseguire l'equilibrio fra i generi; d) dall'adozione di buone prassi di organizzazione validate dal CSM; e) dalla gestione e dal coordinamento delle forze di polizia giudiziaria e dalla corretta ed efficace attività di direzione e coordinamento delle indagini; f) dalla gestione e dai rapporti con il dirigente e il personale amministrativo, riguardo alle risorse disponibili e ai risultati conseguiti, dalle attività di indirizzo o di diretta gestione delle funzioni amministrative, accertabili, tra l'altro, dal piano di attività, dagli ordini di servizio adottati ed, eventualmente, dalle relazioni ispettive; g) dall'impiego e l'organizzazione dei magistrati onorari; h) dai rapporti con la classe forense e i suoi organismi di rappresentanza; i) dai rapporti con i rappresentanti del personale amministrativo nel settore dell'organizzazione del lavoro, con le autorità amministrative in materia di gestione delle dotazioni dell'ufficio e in materia di sicurezza, con le altre categorie professionali e con l'utenza in relazione alla predisposizione e gestione dei servizi, desumibili dalle seguenti fonti di conoscenza: piano di attività, verbali di riunioni dei presidenti di sezione, verbali della commissione di manutenzione, verbali della Commissione Ordine e Sicurezza Pubblica, realizzazione di sportelli informativi, Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, sito internet e bilancio sociale; j) dalla capacità di assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari.

Dati e risultati che, nella specie, sono posseduti unicamente dalla dott.ssa Nosengo e validati dal positivo superamento del giudizio di conferma quadriennale, risalente al 2016 (parere che viene infatti richiamato dal più recente PAS di gennaio 2019).

Nessuna esperienza direttiva o semidirettiva è vantata dagli altri candidati, mentre il solo dott. Grosso può vantare alcune esperienze di collaborazione all'attività gestoria dell'ufficio di appartenenza (essenzialmente la vigilanza su uffici UNEP o IVG), comunque tali da non eguagliare le attitudini direttive dimostrate in concreto dalla dott.ssa Nosengo.

Per quanto riguarda, infine, gli indicatori attitudinali generali, come *ab initio* ricordato, si tratta di elementi oggetto di sintetica indicazione nell'art. 6 T.U. che attengono e sono desumibili: a) dalle funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse; b) dalle esperienze maturate nel lavoro giudiziario; c) dalle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici; d) dalle soluzioni elaborate nelle proposte organizzative redatte sulla base dei dati e delle informazioni relative agli uffici contenuti nel bando concorsuale; e) dalle esperienze ordinamentali e organizzative; f) dalla formazione specifica in materia organizzativa; g) dalle altre esperienze organizzative maturate anche al di fuori dell'attività giudiziaria.

Orbene, anche in questo caso, il percorso professionale e le esperienze giudiziarie maturate dalla dott.ssa Nosengo appaiono assolutamente convincenti e sono comprovate, anche sotto il profilo rivelatore dell'attitudine direttiva che in questa sede si deve censire in chiave prognostica, da pareri di professionalità ed attitudinali incondizionatamente positivi. Tutti gli indicatori generali dianzi riepilogati risultano infatti sicuramente posseduti dalla collega che, giova ricordare anche in questa sede, nel parere attitudinale specifico approvato a gennaio 2019 dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino viene dipinta come magistrato particolarmente attento sia all'aspetto quantitativo che a quello qualitativo del proprio lavoro. In particolare, il PAS fa proprie le minuziose indicazioni organizzative del proprio e dell'altrui lavoro adottate dalla collega ed esposte in una dettagliata autorelazione in atti. Devesi inoltre aggiungere che tutti i candidati qui in comparazione risultano dotati di competenze informatiche e protesi a curare con attenzione il proprio aggiornamento professionale, sì che tale aspetto in concreto non può assumere un valore dirimente ai fini valutativi qui richiesti.

Il solo dott. Grosso risulta inoltre (ben oltre i dieci anni fa: dal 2000 al 2004) aver svolto il ruolo di componente del Consiglio giudiziario torinese. Ma proprio per la sua estrema risalenza si tratta di una esperienza che – se può comunque testimoniare del possesso di talune competenze ordinamentali da parte del candidato – appare oramai scarsamente sintomatica del possesso di attitudini direttive. Tutti i candidati risultano infine frequentare regolarmente corsi

di studio e iniziative di aggiornamento, mentre va doverosamente ricordato che il dott. Grosso ha svolto in talune occasioni compiti di relatore e partecipato alla formazione dei Giudici di Pace.

5. Conclusioni

In conclusione, alla luce di quanto precede e dell'attenta valutazione delle domande in esame, della documentazione allegata e dei fascicoli personali dei candidati, militano a favore della dott.ssa NOSENGO una continuativa e prolungata attività giurisdizionale espletata in tutte le materie civili, dal diritto delle obbligazioni, alle questioni bancarie, dalle esecuzioni, locazioni e fallimenti, sino al diritto societario, con in più lo svolgimento concreto di funzioni semidirettive dal 2012 prima quale Presidente della VIII sez. del Tribunale di Torino, poi della VI sezione dello stesso ufficio giudiziario; molteplici altresì le esperienze di collaborazione alle funzioni gestionali e direttive dell'ufficio di appartenenza, comprovata da risultati che possono certamente definirsi eccellenti, sulla scorta di documentazione idonea, dei rapporti informativi e dei pareri che la riguardano.

Tutte queste competenze acquisite, particolarmente valorizzate dal parere reso ai fini dell'investitura dell'incarico semidirettivo giudicante di secondo grado, la rendono certamente munita delle doti necessarie allo svolgimento dell'incarico di Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Torino – settore civile.

Deve dunque ritenersi che, alla luce di quanto risulta dall'art. 26, comma 2, del nuovo Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria, il giudizio attitudinale, formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori di attitudine organizzativa, veda la prevalenza della dott.ssa NOSENGO, trovando esso fondamento nel complesso della più lunga attività giudiziaria espletata nel corso degli anni nel settore cui attiene il posto da ricoprire, nonchè nella comprovata capacità organizzativa attestata dai compiti semidirettivi svolti da oramai sei anni e dalle molteplici e maggiormente prolungate attività di collaborazione nella gestione dell'ufficio di appartenenza, tutti elementi idonei a suffragare, in modo concreto e non puramente prognostico, il possesso di consolidate competenze organizzative e di sicura attitudine direttiva. Va poi in particolare rilevato che tali elementi appaiono a giudizio del relatore assolutamente convincenti e idonei a superare altri candidati che, pur avendo già svolto

funzioni civilistiche in Corte d'Appello, non hanno mai svolto in concreto incarichi semidirettivi e possono comunque vantare un più breve periodo di svolgimento delle funzioni giurisdizionali nel settore relativo al posto oggetto della presente procedura, non dimenticando altresì l'apporto fondamentale in materia di innovazione organizzativa ed utilizzo di strumenti informatici che il magistrato qui proposto ha fornito alle due sezioni civili del tribunale torinese che ha diretto, ottenendo perciò un lusinghiero e meritato giudizio in sede di conferma nell'esercizio delle relative funzioni semidirettive.

Va inoltre osservato che milita a favore della correttezza di tale conclusione anche la circostanza che, ove pure volesse ipoteticamente ed astrattamente opinarsi nel senso di una qualunque forma di equivalenza dei profili professionali ed attitudinali dei magistrati aspiranti (che per quanto dianzi rilevato non appare comunque in concreto evincibile neppure per il dott. Grosso, destinatario di una proposta alternativa), non di meno la regola di giudizio sussidiaria di cui all'art. 24 co. 3 T.U. riporterebbe il giudizio di prevalenza a favore della dott.ssa NOSENGO, stante la maggiore anzianità nel ruolo della magistratura dalla stessa posseduta rispetto agli altri candidati in comparazione

Tanto premesso, Il Presidente della V Commissione, preso atto di quanto sopra, sottopone al *Plenum* le suddette conclusioni, e pertanto

PROPONE

di deliberare la nomina a Presidente di Sezione della Corte d'appello di Torino - settore civile, a sua domanda, della **dott.ssa VITTORIA NOSENGO**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Torino, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

CONFERME NELLE FUNZIONI SEMIDIRETTIVE

1.- Fasc. n. 52/QS/2018. Relatore: Cons. BASILE

Dott.ssa Grazia PRADELLA - Procuratore aggiunto presso il Tribunale di IMPERIA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. lvo 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire e alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 3.11.2018 la dott.ssa Grazia PRADELLA ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, che le sono state conferite con delibera del 18.6.2014 e che ha assunto in data 3.11.2014.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario di Genova, nella seduta del 15.2.2019, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi per qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che la dott.ssa Grazia PRADELLA si è rivelata semidirigente di sicura competenza e in possesso delle doti organizzative che le hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare la dott.ssa Grazia PRADELLA nell'incarico di Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia con decorrenza dal 3.11.2018, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.

2.- Fasc. n. 69/QS/2018. Relatore: Cons. MICCICHE’

Dott. Giulio DEANTONI - Presidente di Sezione della Corte d'Appello di BRESCIA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. lvo 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire e alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 21.4.2019 il dott. Giulio DEANTONI ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente di Sezione della

Corte d'Appello di Brescia, che gli sono state conferite con delibera del 18.3.2015 e che ha assunto in data 21.4.2015.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario di Brescia, nella seduta del 29.5.2019, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi per qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che il dott. Giulio DEANTONI si è rivelato semidirigente di sicura competenza e in possesso delle doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare il dott. Giulio DEANTONI nell'incarico di Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Brescia con decorrenza dal 21/4/19, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.

3.- Fasc. n. 72/QS/2018. Relatore: cons. SURIANO

Dott. Giuseppe LUCANTONIO - Procuratore aggiunto presso il Tribunale di NAPOLI -
Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D. Lgs.
160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. lvo 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 30.4.2019 il dott. Giuseppe LUCANTONIO ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Procuratore aggiunto presso

il Tribunale di Napoli, che gli sono state conferite con delibera del 4.3.2015 e che ha assunto in data 30.4.2015

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario di Napoli, nella seduta del 20.5.2019, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi per qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che il dott. Giuseppe LUCANTONIO si è rivelato semidirigente di sicura competenza ed in possesso delle doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare il dott. Giuseppe LUCANTONIO nell'incarico di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli con decorrenza dal 30.4.2019, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.

4.- Fasc. n. 2/QS/2019. Relatore: cons. MANCINETTI

Dott.ssa Valeria COSTI - Presidente di Sezione del Tribunale di COMO - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. lvo 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 5.5.2019 la dott.ssa Valeria COSTI ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di

COMO, che le sono state conferite con delibera del 11.3.2015 e che ha assunto in data 5.5.2015.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario di Milano, nella seduta del 18.6.2019, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi per qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che la dott.ssa Valeria COSTI si è rivelata semidirigente di sicura competenza ed in possesso delle doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare la dott.ssa Valeria COSTI nell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di COMO con decorrenza dal 5.5.2019, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**QUARTA COMMISSIONE****ORDINE DEL GIORNO****INDICE**

SESTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'	1
Pratica segretata:	1
1) - 136/V6/2018 – (relatore Consigliere GRILLO)	1
SECONDA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'	2
2) - 132/V2/2019 - dott. Antonino FAZIO, giudice del Tribunale di Piacenza - (relatore Consigliere GRILLO)	2
ASSENZE DAL LAVORO	5
3) - 176/AL/2019 - dott. Janos BARLOTTI, giudice del Tribunale di Ravenna - (relatore Consigliere BASILE)	5
CESSAZIONI	11
4) - 65/CE/2019 – dott. Giancarlo DI RUGGIERO, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli - (relatore Consigliere BASILE)	11
5) - 104/CE/2019 - dott. Lucio DI STEFANO, magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura - (relatore Consigliere BASILE)	11
Pratica segretata:	12
6) - 16/CE/2019 - (relatore Consigliere LANZI)	12

7) - 84/CE/2019 – dott. Massimo BRUDAGLIO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Trani - (relatore Consigliere LANZI)	12
8) - 21/CE/2019 - dott.ssa Mirella AGLIASTRO, consigliere della Corte di Cassazione - (relatore Consigliere GRILLO).....	12
9) - 46/CE/2019 – dott. Andrea RICCUCCI, consigliere della Corte di Appello di Firenze - (relatore Consigliere GRILLO).....	13
10) - 77/CE/2019 - dott. Arnaldo RUBICHI, magistrato di Sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Trento - (relatore Consigliere GRILLO).....	13
11) - 13/CE/2019 – dott.ssa Marina MAISTRELLO, consigliere della Corte di Appello di Genova - (relatore Consigliere ARDITA).....	14
VARIE	15
12) - 38/VQ/2019 - Risposta al quesito posto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara in ordine alla possibilità di autorizzare nel corrente anno 2019 il godimento di ferie residue pertinenti agli anni : 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. (relatore Consigliere ARDITA).....	15

(ODG 3603 – 17 LUGLIO 2019)

La Commissione approva all'unanimità l'adozione delle seguenti delibere:

SESTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'

Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111

Pratica segretata:

1) - **136/V6/2018** – pratica avente ad oggetto valutazione di professionalità per la quale la Quarta Commissione ha deliberato ai sensi dell'art. 34 reg. int., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonchè di mantenere la segretazione, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

(relatore Consigliere GRILLO)

SECONDA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'**Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111**

Il Consiglio,

2) - **132/V2/2019** - dott. Antonino FAZIO, magistrato di prima valutazione di professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Piacenza.

(relatore Consigliere GRILLO)

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;
- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 20691 approvata in data 8 ottobre 2007, e successive modifiche;
- visto il decreto ministeriale di nomina del 5.8.2010;
- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica, riguardante il dott. Antonino FAZIO, il quale svolge attualmente le funzioni di giudice del Tribunale di Piacenza;
- considerato che il dott. Fazio deve essere valutato per il conseguimento della seconda valutazione di professionalità per il periodo dal 5.8.2014 al 5.8.2018 e che in tale periodo ha svolto le funzioni di giudice civile presso il Tribunale di Piacenza;
- letto il parere per il riconoscimento all'interessato di un giudizio di positivo superamento della seconda valutazione di professionalità, espresso all'unanimità, in data 27.5.2019, dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna;
- considerato che il rapporto del Capo dell'Ufficio è positivo in relazione a tutti i parametri;
- rilevato che sia nel parere del Consiglio giudiziario che nel rapporto del Capo dell'Ufficio si evidenziano, in relazione all'esercizio delle funzioni giudicanti, ritardi nel deposito dei provvedimenti nel quadriennio oggetto di valutazione ma che gli stessi vengono giustificati sulla base della cronica carenza di organico cui soffre il Tribunale di Piacenza;
- rilevato che ai sensi del punto 4.1 del capo VIII della circolare vigente il parametro della diligenza è positivo quando *“i termini generalmente osservati per la redazione e il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, sono*

conformi alle prescrizioni di legge o sono comunque accettabili in considerazione dei carichi di lavoro e degli standard degli altri magistrati dello stesso ufficio addetti alla medesima tipologia di provvedimenti, salva l'esistenza di ragioni obiettivamente giustificabili";

- rilevato che il magistrato in valutazione, nonostante il rilevante carico di lavoro e l'eterogeneità dei ruoli assegnategli, ha garantito una "pressoché significativa totale definizione di un numero di procedimenti pari a quelli assegnatigli riuscendo anzi, a far registrare un numero di procedimenti definiti superiori a quelli assegnati", come è dato evincersi nel parere del Consiglio giudiziario e nel rapporto del Capo dell'Ufficio nel quale si evidenzia nella valutazione relativa al parametro della laboriosità nel quale si valorizza l'abbattimento dell'arretrato *"con un risultato sicuramente da apprezzare e valorizzare fortemente ed ulteriormente alla luce della estrema eterogeneità e complessità qualitativa dei ruoli dallo stesso assegnati nel corso del tempo a seguito delle altrettanto gravi carenze di organico che hanno contraddistinto il Tribunale di Piacenza nel periodo oggetto di valutazione"* ;

- rilevato che il consiglio giudiziario ha condiviso il giudizio formulato dal Presidente del Tribunale di Piacenza nel valutare i predetti ritardi, adeguatamente giustificati da una pluralità di fattori, legati a situazioni contingenti quali la cronica carenza di organico in cui versa l'ufficio e l'oggettivo rilevante carico di lavoro del dott. Fazio, gravato da materie molto diverse tra loro;

- ritenuta sulla scorta delle sopra indicate evidenze in fatto condivisibile la valutazione positiva formulata dal consiglio giudiziario in quanto sussistono i presupposti applicativi del consolidato orientamento consiliare, in forza del quale, anche gravi e significativi ritardi nel deposito dei provvedimenti non sono di ostacolo ad una positiva valutazione di professionalità (in ordine al parametro della diligenza) qualora siano riscontrati, come nel caso di specie, ragioni obiettivamente giustificabili, ravvisabili non solo in serie vicende personali, ma anche in circostanze di natura oggettiva, legate a situazioni nelle quali determinati ritardi sono il frutto di condizioni gravi e specifiche che rendano realisticamente non esigibile il rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti, in un contesto complessivo di professionalità, serietà e dedizione al lavoro;

- ritenuto sulla scorta degli atti acquisiti che il dott. Antonino FAZIO, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, laboriosità, diligenza ed impegno

dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, debba essere giudicato con esito positivo in ordine al conseguimento della seconda valutazione di professionalità;

delibera

di riconoscere al dott. Antonino FAZIO, magistrato di prima valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Piacenza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018

ASSENZE DAL LAVORO

Il Consiglio,

3) - **176/AL/2019** - dott. Janos BARLOTTI, giudice del Tribunale di Ravenna.

Congedo obbligatorio di paternità.

(relatore Consigliere BASILE)

- Vista l'istanza in data 28 gennaio 2019 pervenuta in data 5 marzo 2019 prot. 12213 con la quale il dott. Janos BARLOTTI, giudice del Tribunale di Ravenna, chiede di usufruire del congedo obbligatorio di paternità di 5 giorni (come introdotto dall'1, comma 278, Legge di Bilancio per il 2019) dal 28 gennaio 2019 al 2 febbraio 2019 per la nascita della figlia nata il 25 gennaio 2019;

letto il parere redatto al riguardo dall'Ufficio studi e documentazione n. 158/2019 dell'1/07/2019, che di seguito si riporta:

“La richiesta.

La Quarta Commissione, nella seduta del 1° aprile 2019, ha deliberato di richiedere all'Ufficio Studi un parere in ordine all'istanza del dott. Janos Barlotti per la fruizione del congedo obbligatorio di paternità di 5 giorni, come modificato dalla legge di Bilancio per l'anno 2019.

I. Osservazioni dell'Ufficio Studi.

Per rispondere al quesito, appare opportuno preliminarmente rammentare che l'art. 4, comma 24, lett. a) della L. n. 92/2012 ha, tra l'altro, introdotto nell'ordinamento giuridico l'istituto del congedo obbligatorio di paternità prevedendo che, in via sperimentale, per gli anni 2012-2015, *“il padre lavoratore dipendente, entro cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno”*.

L'art. 1, comma 205, della legge n. 208/2015 ha poi aumentato da uno a tre giorni detto periodo di congedo obbligatorio e ne ha esteso l'operatività, sempre in via sperimentale, anche all'anno 2016.

La legge n. 232/2016, all'art. 1, comma 354, ha poi previsto che *“L'applicazione delle*

disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'art. 4, comma 24, lett. a) della L. n. 92/2012, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa”.

Con riferimento all'ambito applicativo dell'istituto, l'art. 4, comma 24, lett. a) della legge n. 92/2012 si limita a fare generico riferimento alla categoria del “*padre lavoratore dipendente*”.

Il comma 7 dell'art. 1 della stessa legge stabilisce, poi, che le sue disposizioni “*per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2¹, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo*”.

Il successivo comma 8 specifica, infine, che “*Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche*”.

Dalle norme sopra riportate sembra quindi potersi desumere che: il congedo obbligatorio di paternità si applica, all'entrata in vigore della norma, ai soli padri lavoratori dipendenti del settore privato; le disposizioni della legge n. 92/2012 - e dunque anche quelle introdotte dall'art. 4, comma 24, lett. a) -, rappresentano però anche dei principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; per la concreta

¹ D.Lgs. n. 165/2001, art. 2, comma 2: *I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano ((o che abbiano introdotto)) discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate ((nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,)) da successivi contratti o accordi collettivi ((nazionali)) e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili ((...)).*

applicazione di detti principi e criteri ai dipendenti pubblici occorrerà, tuttavia, seguire la procedura individuata dal comma 8 citato ed attendere i provvedimenti assunti dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione volti ad individuare e definire “*gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle Amministrazioni*”.

Dato l’impianto normativo sopra riportato e al fine di verificare l’applicabilità ai magistrati ordinari dell’istituto di cui si discute, occorre preliminarmente accennare alla riconducibilità dei magistrati ordinari nell’ambito della categoria dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001².

In merito si deve rammentare che quest’Ufficio si è già espresso in passato in senso negativo³, contrariamente all’orientamento di una parte della dottrina⁴ e della giurisprudenza⁵, sulla base dell’assunto che il legislatore ha espressamente ricondotto i magistrati ordinari nell’ambito dell’art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001, tra il personale in regime di diritto pubblico che “*In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi*

² D.Lgs. n. 165/2001, art. 1, comma 2: *Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)).*

³ Vedi, tra gli altri il parere n. 93/2008 in cui, con nota critica rispetto all’indirizzo seguito dal T.A.R. Lazio nella sentenza n. 1349/2008, si osserva che il personale della magistratura “*non dipende dalla Pubblica Amministrazione ed ha una disciplina autonoma posta a presidio dei principi costituzionali dell’autonomia e dell’indipendenza dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali*”.

⁴ Cfr. Tursi, *Categorie ed amministrazioni escluse dalla privatizzazione del rapporto di lavoro*, in Carinci e D’Antona (a cura di), *Il lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*, Milano, 2000, p. 317 ss., ove si sostiene che l’art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 non assurge a criterio generale di esclusione dall’ambito di applicazione dell’intero decreto, dal momento che la deroga all’art. 2, commi 2 e 3, operata dalla norma sottrae il personale appartenente alle categorie indicate dalle sole disposizioni che disciplinano le fonti (privatizzate) del rapporto di lavoro e non anche dalle restanti norme del decreto che regolamentano altri aspetti del rapporto di lavoro. Secondo questa chiave di lettura, dunque, l’esclusione operata dall’art. 3, comma 1, riguarda le sole “fonti” di disciplina del rapporto di lavoro, e non la materia del rapporto di lavoro *tout court*, cosicché devono considerarsi applicabili anche alle categorie escluse le norme in materia di rapporto di impiego contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, che non siano strutturalmente connesse con la privatizzazione della fonte di disciplina del rapporto.

⁵ Cfr., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 6/14 febbraio 2008, n. 1349, ove, riprendendosi considerazioni già svolte, in relazione all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/93, dalla stessa Sezione (sentenze nn. 256/2003 e 57/2006) si assume che nel novero dei dipendenti di Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 debbano essere ricompresi “*anche gli appartenenti all’Ordine giudiziario, siccome anch’essi titolari di un rapporto di pubblico impiego, per quanto - ovviamente - caratterizzato in modo peculiare*”.

ordinamenti”⁶.

Con specifico riferimento all’applicabilità dell’istituto del congedo obbligatorio di paternità ai magistrati ordinari, in un precedente parere (n. 63/2014), dopo avere ricostruito la normativa di settore ed avere esposto le ragioni della non riconducibilità dei magistrati ordinari tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si è osservato che: *“Ove pure, infatti, si ritenga, in adesione alla prospettazione di parte della dottrina e della giurisprudenza amministrativa ed in contrasto con quanto, invece, in passato opinato dal C.S.M. e da questo Ufficio Studi, che la magistratura sia ricompresa nel novero del personale delle Amministrazioni Pubbliche elencate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, residua la necessità che l’estensione ai membri dell’Ordine giudiziario delle regole dettate per la generalità dei dipendenti pubblici operi attraverso il vaglio di compatibilità ex art. 276, comma 3, R.D. n. 12/1941.*

In forza di tale disposizione, infatti, “ai magistrati dell’Ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non siano contrarie al presente ordinamento ed ai relativi regolamenti”.

Presupposto per l’applicazione della norma ai magistrati è, dunque, che essa sia “relativa agli impiegati civili dello Stato”, ciò che, nel caso in esame, non può dirsi, giacché si è ancora in attesa della trasposizione al settore pubblico, secondo il meccanismo disegnato dal comma 1 dell’art. 8 della Legge n. 92/2012, di “principi e criteri” posti a fondamento dei precetti della legge Fornero e, tra essi, di quelli afferenti al congedo di paternità.

Né, sotto altro profilo, risulta che i medesimi “principi e criteri” siano stati, ad oggi, mutuati, a livello di normazione primaria o secondaria, da specifiche disposizioni di Ordinamento giudiziario.

L’Ufficio Studi concludeva pertanto nel senso dell’inapplicabilità *ipso iure* dell’istituto del congedo obbligatorio di paternità previsto dall’art. 4, comma 24, lettera a) della L. n. 92/2012 ai magistrati ordinari.

Analogamente, nel parere n. 125/2017, commentando le previsioni dell’articolo 1,

⁶ D.Lgs. n. 165/2001, Art. 3. *Personale in regime di diritto pubblico* (Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall’art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998). 1. *In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1974, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.*

comma 354 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed osservando come le stesse diano luogo esclusivamente ad una estensione temporale, per gli anni 2017 e 2018, della disciplina del congedo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92 cit., si rinviava al ragionamento giuridico esposto nel già richiamato parere n. 63/2014, laddove si era concluso, come già anticipato, che la normativa relativa al congedo di paternità, alla luce del disposto dei commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, non è *ex se* applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino all'approvazione di apposita disciplina che, su iniziativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Orbene, tanto premesso, è di recente intervenuta nella *subiecta materia* un'ulteriore disposizione normativa introdotta dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019)⁷ che, all'art. 1, comma 278, ha infatti stabilito che: le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2019 (lett. a); la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l'anno 2019, a cinque giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore (lett. b); all'istituto si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013, e che, per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, si richiama quanto già precisato nella circolare n. 40 del 14 marzo 2013; è stata infine prorogata, per l'anno 2019, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima (lett. c).

Il contenuto di dette norme è poi illustrato più specificamente nel messaggio n. 591 del 13.2.2019 dell'INPS, allegato al presente parere.

⁷ Legge n. 145/18, art. 1, comma 278: “*al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019»; b) al secondo periodo, le parole: «e a quattro giorni per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: « , a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019»; c) al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»; d) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: «Per gli anni 2017 e 2018 »».*”

Nessuna disposizione normativa è stata però dettata relativamente all'ambito applicativo dell'istituto in parola, né l'INPS nel messaggio citato ha affrontato la questione.

Non risulta, inoltre, ancora adottata da parte del Ministero per la Pubblica Amministrazione la norma finalizzata a individuare e definire gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina dettata dalla L. n. 92/2012 in tema di congedo di paternità, con quella disciplinante il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Deve quindi ritenersi che nulla sia mutato nel quadro normativo di riferimento con riguardo all'ambito applicativo dell'istituto in parola e che siano, pertanto, ancora attuali e del tutto condivisibili i ragionamenti giuridici svolti nei citati pareri di quest'Ufficio ai quali conseguentemente si rinvia”

Tanto premesso,

delibera

Alla luce delle considerazioni svolte, che l'istituto dell'astensione dal lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. “*congedo di paternità*”), anche all'esito dell'intervento normativo di cui all'art. 1, comma 278 della L. n. 145/2018, non sia *ipso iure* applicabile ai magistrati ordinari.

CESSAZIONI

Il Consiglio,

4) - **65/CE/2019** – dott. Giancarlo DI RUGGIERO, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli.

Dimissioni dall'ufficio

delibera

l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio, ai sensi dell' art. 124 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, rassegnate dal dott. Giancarlo DI RUGGIERO, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli.

Le dimissioni avranno efficacia dalla data indicata dal magistrato, (1/10/2019) ovvero, se questa è antecedente a quella in cui è avvenuta la comunicazione del D.M. di accettazione delle dimissioni, da quest'ultima data.

Delibera, inoltre, di invitare l'ufficio ove presta servizio il magistrato ad inserire telematicamente la data di presa visione del decreto ministeriale che recepisce la delibera consiliare relativa all'accettazione delle dimissioni del magistrato, utilizzando il sito "COSMAPP" raggiungibile sia attraverso il sito "csm.it" o il sito "cosmag.it".

Min.le prot. 37/53 - 2019

(relatore Consigliere BASILE)

5) - **104/CE/2019** - dott. Lucio DI STEFANO, magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura per assumere funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia. Collocamento a riposo anticipato

delibera

- il collocamento a riposo anticipato, a domanda, a decorrere dal 15 luglio 2019 , ai sensi dell'art. 2, L. 15.2.58 n. 46, del dott. Lucio DI STEFANO, magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura per assumere funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia.

Min.le prot. 37/68 - 2019

(relatore Consigliere BASILE)

Pratica segretata:

6) - **16/CE/2019** - Pratica avente ad oggetto pensione di inabilità per la quale la Quarta Commissione ha deliberato ai sensi dell'art. 34 reg. int., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonchè di mantenere la segretazione, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

(relatore Consigliere LANZI)

7) - **84/CE/2019** – dott. Massimo BRUDAGLIO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Trani.

Dimissioni dall'ufficio.

delibera

l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio, ai sensi dell' art. 124 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, rassegnate dal dott. Massimo BRUDAGLIO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Trani.

Le dimissioni avranno efficacia dalla data indicata dal magistrato, (1/09/2019) ovvero, se questa è antecedente a quella in cui è avvenuta la comunicazione del D.M. di accettazione delle dimissioni, da quest'ultima data.

Delibera, inoltre, di invitare l'ufficio ove presta servizio il magistrato ad inserire telematicamente la data di presa visione del decreto ministeriale che recepisce la delibera consiliare relativa all'accettazione delle dimissioni del magistrato, utilizzando il sito "COSMAPP" raggiungibile sia attraverso il sito "csm.it" o il sito "cosmag.it".

Min.le prot. 37/57 - 2019

(relatore Consigliere LANZI)

8) - **21/CE/2019** - dott.ssa Mirella AGLIASTRO, consigliere della Corte di Cassazione.
Dimissioni dall'ufficio

delibera

l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio, ai sensi dell' art. 124 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, rassegnate dalla dott.ssa Mirella AGLIASTRO, consigliere della Corte di Cassazione.

Le dimissioni avranno efficacia dalla data indicata dal magistrato, (1/08/2019) ovvero, se questa è antecedente a quella in cui è avvenuta la comunicazione del D.M. di accettazione delle dimissioni, da quest'ultima data.

Delibera, inoltre, di invitare l'ufficio ove presta servizio il magistrato ad inserire telematicamente la data di presa visione del decreto ministeriale che recepisce la delibera consiliare relativa all'accettazione delle dimissioni del magistrato, utilizzando il sito "COSMAPP" raggiungibile sia attraverso il sito "csm.it" o il sito "cosmag.it".

Min.le prot. 37/50 - 2019

(relatore Consigliere GRILLO)

9) - **46/CE/2019** – dott. Andrea RICCUCCI, consigliere della Corte di Appello di Firenze.
Dimissioni dall'ufficio

delibera

l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio, ai sensi dell' art. 124 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, rassegnate dal dott. Andrea RICCUCCI, consigliere della Corte di Appello di Firenze.

Le dimissioni avranno efficacia dalla data indicata dal magistrato, (01/09/2019) ovvero, se questa è antecedente a quella in cui è avvenuta la comunicazione del D.M. di accettazione delle dimissioni, da quest'ultima data.

Delibera, inoltre, di invitare l'ufficio ove presta servizio il magistrato ad inserire telematicamente la data di presa visione del decreto ministeriale che recepisce la delibera consiliare relativa all'accettazione delle dimissioni del magistrato, utilizzando il sito "COSMAPP" raggiungibile sia attraverso il sito "csm.it" o il sito "cosmag.it".

Min.le prot. 37/61 - 2019

(relatore Consigliere GRILLO)

10) - **77/CE/2019** - dott. Arnaldo RUBICHI, magistrato di Sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Trento. Dimissioni dall'ufficio

delibera

l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio, ai sensi dell' art. 124 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, rassegnate dal dott. Arnaldo RUBICHI, magistrato di Sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Trento.

Le dimissioni avranno efficacia dalla data indicata dal magistrato, (1/10/2019) ovvero, se questa è antecedente a quella in cui è avvenuta la comunicazione del D.M. di accettazione delle dimissioni, da quest'ultima data.

Delibera, inoltre, di invitare l'ufficio ove presta servizio il magistrato ad inserire telematicamente la data di presa visione del decreto ministeriale che recepisce la delibera consiliare relativa all'accettazione delle dimissioni del magistrato, utilizzando il sito "COSMAPP" raggiungibile sia attraverso il sito "csm.it" o il sito "cosmag.it".

Min.le prot. 37/56 - 2019

(relatore Consigliere GRILLO)

11) - **13/CE/2019** – dott.ssa Marina MAISTRELLO, consigliere della Corte di Appello di Genova.

Dimissioni dall'ufficio

delibera

l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio, ai sensi dell' art. 124 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, rassegnate dalla dott.ssa Marina MAISTRELLO, consigliere della Corte di Appello di Genova.

Le dimissioni avranno efficacia dalla data indicata dal magistrato, (1/08/2019) ovvero, se questa è antecedente a quella in cui è avvenuta la comunicazione del D.M. di accettazione delle dimissioni, da quest'ultima data.

Delibera, inoltre, di invitare l'ufficio ove presta servizio il magistrato ad inserire telematicamente la data di presa visione del decreto ministeriale che recepisce la delibera consiliare relativa all'accettazione delle dimissioni del magistrato, utilizzando il sito "COSMAPP" raggiungibile sia attraverso il sito "csm.it" o il sito "cosmag.it".

Min.le prot. 37/7/51 - 2019

(relatore Consigliere ARDITA)

VARIE

12) - **38/VQ/2019** - Risposta al quesito posto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara in ordine alla possibilità di autorizzare nel corrente anno 2019 il godimento di ferie residue pertinenti agli anni : 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

(relatore Consigliere ARDITA)

“- letta la nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara nella quale si rappresenta:

- di avere assunto la direzione dell’ufficio il 20 luglio 2017;
- di avere effettuato una ricognizione sui congedi ordinari spettanti ai colleghi;
- di aver appreso, pertanto, che su 13 magistrati in servizio 4 vantano un congedo ordinario residuo relativo agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
- di essere a conoscenza della circostanza che la mancata fruizione è dipesa da ragioni di servizio;
- di avere l’onere di provvedere a un piano di smaltimento delle ferie arretrate tenuto presente il principio in virtù del quale le ferie vanno tendenzialmente godute nell’anno di competenza, salvo il caso in cui il magistrato si trovi nella oggettiva impossibilità di fruire del congedo ordinario nel qual caso può essere autorizzato a fruirne entro il primo semestre dell’anno successivo, ma comunque immediatamente dopo la cessazione delle cause di impossibilità;

e si chiede di consocere: “se sia lecito autorizzare nel corrente anno 2019 la fruizione di ferie non godute relative ad annualità antecedenti il 2018 e cioè relative all’anno 2017 e prima ancora”.

OSSERVA

Vanno in primo luogo ribaditi i principi già affermati dal Consiglio superiore nella normativa secondaria e nella risposta al quesito contenuta nella delibera adottata il 30 marzo 2016 (P. 19949/2016) e nella risposta a quesito del 26 aprile 2018:

- *“il diritto alle ferie è irrinunciabile”* e pertanto l'amministrazione ha l'obbligo di consentire il godimento delle ferie anche se il dipendente non ne faccia domanda (cfr. circolare di questo Consiglio n. P6199/2015 del 27 marzo 2015, modificativa della precedente circolare n. P 10588/2011 del 22 aprile 2011);
- se il diritto alle ferie è indisponibile, allora esso è anche imprescrittibile (cfr. art. 2934 comma 2 c.c), purché esercitato in costanza del rapporto di lavoro;
- *“ il magistrato che si trovi nell'oggettiva impossibilità, per gravi motivi personali o inderogabili ragioni di ufficio ... di fruire del congedo ordinario entro il primo semestre dell'anno successivo...può fruirne immediatamente dopo la cessazione delle cause di impossibilità secondo adeguata programmazione deve in ogni caso esservi una gradualità nel superamento dei limiti temporali stabiliti per il godimento per le ferie; il primo di essi è quello dell'anno, poi vi è quello del primo semestre dell'anno successivo e solo come extrema ratio è ammissibile il superamento anche di questo limite. Così concepita la struttura del sistema si determina appunto una gradualità della possibilità di fruizione delle ferie, che porta a dover prendere in considerazione anche ipotesi in cui, a causa di ineludibili esigenze di servizio, si debba consentire al magistrato il superamento del limite del semestre successivo all'anno”*(cfr circolare sopracitata).

Ciò premesso consegue che:

- resta ferma la possibilità – del tutto eccezionale – di recuperare le ferie non godute anche oltre il primo semestre dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento purché sia dimostrata la ricorrenza in concreto di condizioni ostative al rispetto di tale termine;
- il dirigente dell'ufficio ha un vero e proprio dovere di sollecitare il magistrato al godimento delle ferie residue e non fruite;
- è sempre necessario che il capo ufficio coniughi le esigenze del singolo magistrato con le necessità del servizio (cfr. nota ricognitiva del CSM del 20 aprile 2016) mediante la predisposizione di un piano di recupero;
- il piano di recupero, laddove residuino un cospicuo numero di giorni ferie, potrà essere articolato in più *tranches* al fine di consentire uno smaltimento graduale, ma certo ed

effettivo, delle ferie residue. In tale programmazione dovrà tenersi conto delle esigenze sia dell'amministrazione giudiziaria sia dei magistrati, in maniera da scongiurare che la concessione del congedo ordinario in periodi diversi da quello feriale si risolva in un danno per la ragionevole durata dei processi;

- qualora il capo ufficio non riesca ad addivenire ad un accordo con il magistrato, posto che la finalità delle ferie è garantire il ristoro delle energie psico-fisiche del lavoratore e che per tale ragione sono un diritto irrinunciabile, il dirigente potrà predisporre il piano di recupero anche collocando il magistrato in ferie ex officio (cfr. Risposta a quesito del 26 aprile 2018).

Alla luce della considerazioni che precedono

delibera

di rispondere al quesito di cui in premessa nei termini che seguono:

- sussiste la facoltà per il capo ufficio, di autorizzare il magistrato alla fruizione nell'anno corrente del congedo ordinario maturato e non goduto nelle annualità antecedenti per ineludibili esigenze di servizio.

PRIMA COMMISSIONE**ORDINE DEL GIORNO****INDICE**

PRATICA SEGRETATA:	1
1) - 232/RR/2018 - (relatore Consigliere GRILLO).....	1
1) - 601/RR/2018 - Procedimento relativo al dott. Marco DI MAURO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, per il reato di cui all'art. 416 c.p., definito con decreto di archiviazione. (relatore Consigliere MARRA).....	2
INCOMPATIBILITA' EX ART. 18 O.G.	4
1) - 196/IC/2018 - Dott.ssa Annalisa BOIDO, Giudice del Tribunale di Novara: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il coniuge, Avv. Davide RICHETTA, iscritto all'Albo degli Avvocati di Torino. (relatore Consigliere LANZI)	4
INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI	6
1) - 800/IE/2019 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Ernestino BRUSCHETTA 2. FUNZIONI: Consigliere Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA SCUOLA DI FORMAZIONE 4. INCARICO CONFERITO: Lezioni Diritto processuale tributario al corso: la difesa nel processo tributario oltre il 1° grado - luogo di svolgimento CAGLIARI. (relatore Consigliere LANZI).....	6
2) - 775/IE/2019 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Roberto Giovanni CONTI 2. FUNZIONI: Consigliere Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL'AVVOCATO INTERNAZIONALISTA - ROMA 4. INCARICO CONFERITO: lezioni di diritto europeo su: L'attuazione interna delle sentenze della Corte Europea, I rapporti tra la Corte Europea e le giurisdizioni interne e Frizioni	

giurisprudenziali (esercitazione) - luogo di svolgimento ROMA. (relatore Consigliere DAL MORO)..... 7

3) - **615/IE/2019** - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Patrizia PICCIALLI 2. FUNZIONI: Presidente Sezione di Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: O.C.M. COMUNICAZIONI S.N.C. NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.C.M. (EDUCAZIONE CONTINUA DEI MEDICI) 4. INCARICO CONFERITO: lezione responsabilità medica all'evento formativo dal titolo: Nuovi approcci al dolore: esperienze a confronto ed aspetti medico legali - luogo di svolgimento MODENA. (relatore Consigliere GRILLO)..... 8

Odg 2917
Ordinario del 17 luglio 2019

Pratica segretata:

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

1) - 232/RR/2018 - (relatore Consigliere GRILLO), per la quale la Commissione ha deliberato, ai sensi dell'art. 34 R.I., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nel corso della quale sarà trattata la pratica, nonché di mantenere la segretazione, già disposta dalla Commissione ai sensi del comma 2 della disposizione regolamentare citata, sugli atti del fascicolo.

1) - **601/RR/2018** - Procedimento relativo al dott. Marco DI MAURO, già Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa attualmente Giudice del Tribunale di Milano (dove non ha ancora assunto possesso), per il reato di cui all'art. 416 c.p., definito con decreto di archiviazione.

(relatore Consigliere MARRA)

La Prima Commissione propone all'unanimità l'adozione della seguente delibera:

“La Prima Commissione, nella seduta dell'11 marzo 2019, ha deliberato di aprire nei confronti del dott. Marco Di Mauro, già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, la procedura di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale ai sensi dell'art. 2 del regio decreto n. 511 del 31 maggio 1946, così come modificato dall'art. 26 del decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006.

A fondamento di tale decisione si sono posti gli elementi di prova acquisiti nel corso del procedimento penale n. 3429/2018 della Procura della Repubblica di Messina, poi definito con decreto di archiviazione del 9 ottobre 2018, comunicato al Consiglio unitamente alla precedente richiesta della Procura.

Nella delibera della Prima Commissione sono stati indicati, come elementi meritevoli di attenzione e di approfondimento, i rapporti “*marcatamente confidenziali*” (così nella richiesta di archiviazione) tra il dott. Di Mauro e l'avv. Giuseppe Calafiore, poi tratto in arresto per condotte di natura corruttiva in concorso con l'allora sostituto procuratore della Repubblica di Siracusa dott. Giancarlo Longo. Più in dettaglio, i rapporti e le conversazioni tra il dott. Di Mauro e l'avv. Calafiore, oggetto di intercettazioni ambientali, non avevano riguardato circostanze di natura privata ma avevano avuto ad oggetto la linea che il dott. Di Mauro avrebbe dovuto “*assumere in relazione ad alcuni procedimenti penali ed anche nei rapporti con gli altri colleghi dell'ufficio*” nonché il contenuto di alcuni esposti che lo stesso avv. Calafiore aveva diretto contro alcuni sostituti procuratori tuttora in servizio nell'ufficio. Tali circostanze, per quanto riferito in sede di audizione dal procuratore aggiunto di Siracusa dott. Fabio Scavone (reggente *pro tempore* dell'ufficio), avevano determinato una rottura del rapporto fiduciario tra il dott. Di Mauro e gli altri magistrati dell'ufficio.

Aperto il procedimento ex art. 2, il dott. Di Mauro in data 29 marzo 2019 ha chiesto di potersi trasferire in prevenzione a tre sedi giudicanti (indicate in quest'ordine: Tribunale di

Milano, Tribunale di Monza e Tribunale di Pavia) oppure a tre sedi requirenti (indicate in quest'ordine: Procura di Milano, Procura di Lecco e Procura di Mantova). La Prima Commissione, nella seduta del 4 aprile 2019, ha espresso parere favorevole al trasferimento del dott. Di Mauro nelle sedi giudicanti da lui indicate. Ai fini del mutamento nelle funzioni è intervenuto parere favorevole da parte del Consiglio giudiziario di Catania, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 160/2006. La Terza Commissione ha quindi formulato domanda di trasferimento per il Tribunale di Milano, indicata come prima sede dal dott. Di Mauro.

Di conseguenza, nella seduta del 5 giugno 2019, l'Assemblea plenaria ha deliberato il trasferimento dell'interessato al Tribunale di Milano, con funzioni di giudice.

Trova dunque applicazione il disposto di cui all'art. 42, comma 3, del regolamento interno del Consiglio laddove dispone che *“la procedura di trasferimento d'ufficio non può comunque essere avviata o proseguita quando, a seguito di trasferimento a domanda ad altra sede o ad altro ufficio, la Commissione ha accertato che sono venute meno le ragioni di incompatibilità, nonché in ogni caso in cui la situazione di incompatibilità è stata creata allo scopo di provocare il trasferimento d'ufficio”*. Nel caso di specie, il cambiamento di funzioni da parte del dott. Di Mauro ed il trasferimento del predetto in un distretto molto lontano da quello di provenienza devono far escludere la permanenza di una situazione di incompatibilità ambientale o funzionale. Né il Consiglio, in sede amministrativa, ha la possibilità di adottare provvedimenti diversi dal trasferimento ad altra sede o ad altra funzione; pertanto, con il trasferimento in prevenzione, la procedura ha raggiunto il suo scopo.

I profili di criticità emersi nel corso del procedimento dovranno essere oggetto delle autonome valutazioni dell'autorità disciplinare, che ne risulta già informata, così come risulta da nota in atti della Procura generale presso la Corte di Cassazione del 18 febbraio 2019.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

l'archiviazione della pratica ai sensi dell'art. 42, comma 3, del regolamento interno in quanto la procedura di trasferimento d'ufficio non può essere proseguita per il trasferimento del dott. Marco Di Mauro, su sua domanda e con delibera consiliare del 5 giugno 2019, al Tribunale di Milano con funzioni di giudice, ed essendosi pertanto accertato il venir meno delle ragioni di incompatibilità; le autorità competenti sotto il profilo disciplinare sono informate dei fatti oggetto della presente procedura.”

INCOMPATIBILITA' EX ART. 18 O.G.

1) - **196/IC/2018** - Dott.ssa Annalisa BOIDO, Giudice del Tribunale di Novara: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il coniuge, Avv. Davide RICHETTA, iscritto all'Albo degli Avvocati di Torino.

(relatore Consigliere LANZI)

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che la dott.ssa Annalisa BOIDO, Giudice del Tribunale di Novara (settore civile/lavoro), ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G, in data 5 giugno 2018, comunicava di avere il coniuge separato, Avv. Davide RICHETTA, iscritto all'Albo degli Avvocati di Torino;
- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio;
- visto il punto 48 della richiamata circolare;
- atteso che la dott.ssa BOIDO ha segnalato, tra l'altro, *“la intervenuta separazione dal coniuge con convenzione di negoziazione assistita del 5.5.2017, trascritta nei registri dello stato civile il 28.6.2017”*;
- rilevato che il suddetto professionista esercita l'attività forense nel settore penale;
- atteso che, quanto alla composizione dello studio, l'Avv. RICHETTA è titolare di studio individuale e condivide le strutture con altri professionisti;
- vista la nota in data 5 giugno 2018 del Presidente del Tribunale di Novara il quale ha osservato che dalla dichiarazione resa dalla dott.ssa BOIDO *“non vi sono concreti rischi di svolgere la sua funzione in prevedibili situazioni di incompatibilità”* precisando che *“la dott.ssa Boido - fermo in ogni caso il suo dovere di astensione previsto dal codice di rito quando ne risultassero ricorrere i presupposti - è magistrato addetto al secondo collegio civile del Tribunale di Novara, collegio che tratta cause civili di contenzioso ordinario,*

mentre il coniuge della stessa, da cui peraltro è separata dal 2017, svolge, secondo quanto da lei riferito, attività di avvocato penalista prevalentemente nel circondario del Tribunale di Torino, ove pure prevalentemente operano gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nella medesima struttura-studio.

Pertanto comunico al riguardo il mio nulla osta, non ravvisando la sussistenza di motivi per esprimere parere negativo.”

- preso atto del parere espresso, in data 3 luglio 2018, dal Consiglio Giudiziario di Torino che, all'unanimità, ha ritenuto che *“non siano emersi elementi che possano integrare la fattispecie di cui all'art. 18 Ordinamento Giudiziario”*;

- rilevato che la dott.ssa BOIDO e l'Avv. RICHETTA sono legalmente separati e che tale istituto non rileva ai fini della sussistenza della situazione di incompatibilità, così come previsto dal Titolo I, punto 5, della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod.;

- considerato, quindi, che, sulla base di quanto sopra, è da escludere ogni ipotesi di interferenza con l'attività svolta dal magistrato;

- ritenuta, pertanto, la insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

1) - **800/IE/2019** -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 10/06/2019 - 20/06/2019 (n. 16700)

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Ernestino BRUSCHETTA

2. FUNZIONI: Consigliere Corte di Cassazione

3. ENTE CONFERENTE: WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA SCUOLA DI FORMAZIONE

4. INCARICO CONFERITO: Lezioni Diritto processuale tributario al corso: la difesa nel processo tributario oltre il 1° grado - luogo di svolgimento CAGLIARI

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO RICHiesto: dal 27/09/2019 al 05/10/2019

6. IMPEGNO ORARIO RICHiesto: Ore 16

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 2800,00

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 3

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì

Ore già deliberate, al 10/07/2019, per l'anno 2019 = 0

(relatore Consigliere LANZI)

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera;

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio;

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

2) - 775/IE/2019 -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 29/05/2019 - 11/06/2019 (n. 16682)

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Roberto Giovanni CONTI

2. FUNZIONI: Consigliere Corte di Cassazione

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL'AVVOCATO INTERNAZIONALISTA - ROMA

4. INCARICO CONFERITO: lezioni di diritto europeo su "L'attuazione interna delle sentenze della Corte Europea", "I rapporti tra la Corte Europea e le giurisdizioni interne" e "Frizioni giurisprudenziali (esercitazione)" - luogo di svolgimento ROMA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO RICHIESTO: il 28/06/2019

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 3

7. COMPENSO PREVISTO: Euro 300 unico

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 4

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì

Ore già deliberate, al 10/07/2019, per l'anno 2019 = 0

(relatore Consigliere DAL MORO)

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera;

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- preso atto del nulla osta del Capo dell'Ufficio;
- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

3) - 615/IE/2019 -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 16/04/2019 - 24/04/2019 - 12/04/2019 (n. 16534)

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Patrizia PICCIALLI

2. FUNZIONI: Presidente Sezione di Corte di Cassazione

3. ENTE CONFERENTE: O.C.M. COMUNICAZIONI S.N.C. NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.C.M. (EDUCAZIONE CONTINUA DEI MEDICI)

4. INCARICO CONFERITO: lezione responsabilità medica all'evento formativo dal titolo "Nuovi approcci al dolore: esperienze a confronto ed aspetti medico legali" - luogo di svolgimento MODENA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO RICHiesto: l'08/06/2019

6. IMPEGNO ORARIO RICHiesto: Ore 3

7. COMPENSO PREVISTO: Euro 1250 lordo

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 1

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì

Ore già deliberate, al 10/07/2019, per l'anno 2019 = 0

(relatore Consigliere GRILLO)

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera;

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;
- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- preso atto del nulla osta del Capo dell'Ufficio;
- preso atto del parere favorevole del Primo Presidente della Corte di Cassazione;
- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

